

*A mia mamma, che mi ha sempre sostenuto (e anche sopportato) durante
questo percorso.*

*A mio papà, che mi ha insegnato ad affrontare e superare i momenti di
difficoltà con determinazione.*

A mia sorella Alice.

Ai miei nonni Bepi e Mimma.

Ai miei nonni Anna e Giovanni, che mi guardano da lassù.

Ai miei zii.

Agli amici di sempre, con cui abbiamo vissuto mille avventure.

*Ai miei compagni del Bo, che hanno reso stupendo questo capitolo della mia
vita.*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
A.A. 2023/2024

TESI DI LAUREA IN DIRITTO BANCARIO
PROFILI GIURIDICI DELLA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

RELATORE: CHIAR.MO PROF. MATTEO DE POLI

LAUREANDO: MATTEO CAVASIN
MATRICOLA N. 1198584

INDICE

Prefazione	1
Capitolo I - L'evoluzione normativa della disciplina della verifica del merito creditizio	15
1. L'attività di concessione del credito delle banche e degli altri intermediari finanziari.....	15
1.1. I principali contratti bancari per il finanziamento dell'attività d'impresa	23
1.1.1. <i>I covenant</i> nei contratti di finanziamento all'impresa	33
2. Introduzione al concetto di " <i>merito creditizio</i> "	36
2.1. Il rating come modello di verifica del merito creditizio	39
3. L'evoluzione normativa e regolamentare della disciplina sul credito bancario	48
3.1. La disciplina del credito al consumo	52
Capitolo II - La natura della verifica del merito creditizio dell'impresa e l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'attività di credit scoring	59
1. La natura della verifica del merito creditizio del consumatore: obbligo o dovere?.....	59
2. Gli obblighi di condotta delle banche e degli intermediari finanziari nella verifica del merito creditizio	65

3. La verifica del merito creditizio delle imprese	74
3.1. La natura della verifica del merito creditizio delle imprese.....	82
4. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività di <i>credit scoring</i> : i vantaggi e i rischi.....	87
4.1. La tutela del diritto alla privacy nell'attività di <i>credit scoring</i>	98

**Capitolo III - Profili patologici della verifica del merito creditizio e
responsabilità del soggetto finanziatore.....103**

1. Il diniego del prestito.....	104
1.1. La mancata o negligente verifica del merito creditizio da parte dell'intermediario.....	106
2. La concessione di prestito insostenibile: la fattispecie della "concessione abusiva di credito" e il finanziamento all'impresa in crisi.110	
2.1. Gli elementi della fattispecie: l'abuso.....	116
2.2. Lo stato di insolvenza dell'impresa finanziata.....	118
2.3. La conoscenza da parte del soggetto finanziatore dello stato di insolvenza dell'impresa finanziata.....	122
3. Il danno.....	127
3.1. Il danno cagionato ai creditori dell'impresa finanziata.....	131
4. Il tipo di responsabilità del soggetto finanziatore.....	134
4.1. La responsabilità nei confronti dell'impresa finanziata.....	136
4.2. La responsabilità nei confronti dei terzi creditori dell'impresa finanziata.....	143
5. L'azione di abusiva concessione di credito.....	147

5.1. L'attività d'indagine esperita dal curatore.....	153
6. Le soluzioni previste dal Nuovo Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: l'erogazione di nuova finanza e le misure di sostegno alle imprese in difficoltà.....	156
Conclusioni	163
Abbreviazioni	167
Normativa di Riferimento	169
Giurisprudenza	171
Bibliografia	179

PREFAZIONE

Negli ultimi dieci anni sono state diverse le vicende che hanno determinato un mutamento significativo del contesto sociale e delle dinamiche economiche nel settore bancario e finanziario globale.

La crisi del 2007 e la bolla dei mutui c.d. *supprime*, ossia quei prestiti concessi a soggetti con uno scarso merito creditizio ed in virtù di pratiche commerciali scorrette volte ad aggravare la posizione debitoria di questi¹, la crisi del debito sovrano del 2011, la crisi derivante dalla pandemia Covid-19², ed infine, la crisi derivante dall'aumento dell'inflazione³ rappresentano eventi che hanno indotto i legislatori ad

¹ KRUGMAN P., *Il ritorno dell'economia della depressione e la crisi del 2008*, Garzanti, Milano, 2009; BERNANKE B., *La Federal Reserve e la crisi finanziaria, quattro lezioni*, Il Saggiatore, Milano, 2014; BARREL R. e DAVIS P.E., *The Evolution of the Financial Crisis of 2007-2008*, in *Cambridge University Press*, 2020; FRATIANNI M. e MARCHIONNE F., *Il ruolo delle banche nella crisi finanziaria dei subprime*, in *Economia Italiana*, 2009, I;

² ADINOLFI G. e VELLANO M., *La crisi del debito sovrano degli stati dell'area euro: profili giuridici*, Giappichelli, Torino, 2013; GIACOMELLI S., MOCETTI S., RODANO G., *Fallimenti d'impresa in epoca covid*, in *Banca d'Italia-Note Covid-19*, 2021; PIZZUTI F.R., RAITANO M., TRABUCCO D., *Gli strumenti economico-finanziari dell'Unione europea per fronteggiare le conseguenze della pandemia causata dal Covid-19: un rafforzamento dell'ordo neoliberista con ripercussioni "silenti" sulla riforma di stato e sulla tenuta dell'ordinamento comunitario. Verso un'Europa a "due velocità"?*, in *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online*, 2020.

³ GIANGRANDE N., *Le conseguenze della guerra russo-ucraina sull'economia italiana. Un'analisi sui salari e sull'occupazione*, in *Moneta e Credito*, 2022, vol. LXXV, CCXCVIII.

introdurre riforme al fine di responsabilizzare gli intermediari e la clientela⁴.

Tra i soggetti che hanno maggiormente risentito degli effetti negativi derivanti da tali fenomeni vi sono gli istituti di credito che svolgono un ruolo essenziale, per l'economia del nostro paese, essendo un sistema "bancocentrico", ossia che vede le banche assumere la principale fonte attraverso la quale le imprese reperiscono le risorse economico-finanziarie necessarie a svolgere la loro attività. Le banche, infatti, convertendo il denaro ricevuto dai depositanti in prestiti nei confronti di persone fisiche e giuridiche, svolgono la funzione di intermediazione finanziaria, consentendo a questi soggetti di acquistare beni di consumo o di finanziare progetti profittevoli e di lunga durata⁵.

Tuttavia, se tale funzione venisse meno, ne conseguirebbe una forte contrazione del credito e, quindi, il protrarsi della crisi economica.

Lo scopo del presente lavoro di tesi sarà quello di indagare sui diversi profili giuridici attinenti alla verifica del merito creditizio, ossia di quell'attività svolta dalla banca sulla valutazione della solvibilità di chi richiede un prestito per diverse esigenze, al fine di qualificare la natura di tale attività soprattutto nei confronti delle imprese ed analizzare le criticità che ne deriverebbero qualora gli enti finanziari non adempissero a tale verifica ovvero la effettuassero negligenemente, integrando gli

⁴ O. BAR-GILL, *The law, economics and psychology of subprime mortgage contracts*, in *Cornell Law Review*, 2009, pp. 1087 ss e pp. 1096 ss; P.M. SCHWARTZ, *Where do we go from here: The battle against predatory subprime lending*, in *Brooklyn Journal of Corporate, Financial and Commercial Law*, 2008, pp. 213 ss.; T.J. ZYWICKI e J.D. ADAMSON, *The law and economics of supprime lending*, in *University of Colorado Law Review*, 2009, p. 9;

⁵ DIAMOND D. W, DYBVIG P. H., *Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity*, in *Journal of Political Economy*, 1983, vol. XCI, II, pp. 401-419.

estremi della fattispecie della concessione abusiva di credito e danneggiando, così, il mercato del credito⁶.

Nel primo capitolo si darà uno sguardo al concetto di attività bancaria e all'analisi dei principali contratti di finanziamento conclusi dalla banca con la clientela, avendo riguardo anche ai c.d. *covenants*. Essi, come si vedrà, si pongono come clausole volte a definire le politiche di gestione e *governance* interna dell'impresa, al fine di definire accuratamente le scelte operative e strategiche. Si passerà, secondo un ordine logico, a studiare l'evoluzione storica della disciplina del credito bancario, gli strumenti e le tecniche utilizzate dagli intermediari per valutare il rischio di credito del cliente, per poi dedicare l'attenzione all'evoluzione regolamentare e normativa della disciplina del credito al consumo.

Nel secondo capitolo, passando ad analizzare la natura della verifica del merito creditizio del consumatore, si giungerà ad interrogarsi sulla natura della valutazione del merito creditizio delle imprese. Si vedrà come quest'ultima, non trovando espressi riferimenti nel Testo Unico Bancario ma soltanto nella disciplina di carattere prudenziale. Si dedicherà, quindi, l'attenzione così agli orientamenti emanate dall'Autorità Bancaria Europea in materia di concessione e monitoraggio. Si rivolgerà, poi, lo sguardo anche al modo in cui la rivoluzione tecnologica e digitale abbia introdotto l'utilizzo di nuovi sistemi di valutazione del rischio di credito con ricorso alle tecniche di *machine learning*, tenendo conto sia dei benefici che degli svantaggi che il ricorso all'IA riserva.

Infine, nel terzo capitolo si studieranno le criticità derivanti dall'ipotesi in cui la banca neghi la concessione di credito al cliente,

⁶ BENASSI F., *Merito creditizio e sovraindebitamento: quali sono le conseguenze dell'errata valutazione ad opera del finanziatore?*, in *IlCaso.it*, 2021.

ovvero svolga in maniera negligente ed imprudente la valutazione del merito creditizio. Ci si concentrerà, dunque, nella disamina della fattispecie della concessione abusiva di credito, affrontando con un approccio critico lo studio dei suoi presupposti, i danni e guardando ai percorsi dottrinali e giurisprudenziali attinenti alla qualifica dei profili di responsabilità del finanziatore nei confronti dei diversi soggetti lesi, per poi rivolgere lo sguardo alla legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l'azione di abusiva concessione di credito. Si concluderà, poi, la trattazione con un'analisi sulle misure di sostegno erogate dagli operatori finanziari alle imprese in difficoltà.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA DISCIPLINA DELLA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

SOMMARIO: 1. L'attività di concessione del credito delle banche e degli altri intermediari finanziari – 1.1. I principali contratti bancari per il finanziamento dell'attività d'impresa – 1.1.1. I covenant nei contratti di finanziamento all'impresa - 2. Introduzione al concetto di “*merito creditizio*” - 2.1. Il *rating* come modello di verifica del merito creditizio - 3. L'evoluzione normativa e regolamentare della disciplina sul credito bancario – 3.1. La disciplina del credito al consumo.

1. L'attività di concessione del credito delle banche e degli altri intermediari finanziari

Prima di affrontare il concetto di “*merito creditizio*”, appare opportuno soffermarsi preliminarmente nel chiarire cosa si intenda per “*attività bancaria*” e in che cosa consista l'attività di concessione del credito svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari. Questi soggetti, infatti, assumono un ruolo di cruciale per il sistema economico e finanziario costituendo la principale fonte attraverso cui l'impresa accede ai sistemi di finanziamento per l'esercizio della propria attività, preferendola nettamente rispetto ad altre forme di ricorso al capitale di debito come prestiti obbligazionari o fondi di *private debt* e anche al

capitale proprio, condizionando le strategie di investimento delle imprese⁷.

In Italia, a differenza degli altri paesi, la maggior parte delle imprese ricorre al credito bancario per reperire le risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività e coprire, così, sia il fabbisogno di capitale circolante che del capitale di debito, in ragione di un regime fiscale oneroso (che rende più conveniente finanziarsi attraverso il credito bancario piuttosto che ricorrere ai mezzi interni). Questo porta alla considerazione che le imprese italiane, anche in ragione della loro struttura finanziaria divenuta sempre più complessa con l'evolversi dell'economia e l'avvento della globalizzazione, sono largamente dipendenti dal credito bancario (soprattutto se si tiene a mente il fatto che gli istituti di credito, grazie alle loro dimensioni, sono in grado di sopportare le richieste finanziarie dell'impresa anche in particolari situazioni di crisi)⁸. Ma questo meccanismo, proprio a causa della crisi finanziaria, negli ultimi anni non ha funzionato in modo così efficiente come in passato e ha costretto le imprese a dotarsi di forme di finanziamento ulteriori, onde evitare il fallimento.

Questo ha inevitabilmente provocato una crisi del settore bancario che ha dovuto fare i conti con diversi fattori negativi come: (i) tassi di interesse bassi, (ii) aumento delle perdite su crediti, (iii) il mutamento delle condizioni di mercato e l'esigenza di mantenere dei

⁷ ALAGNA S., *Contratti bancari di intermediazione creditizia. Aperture di credito – finanziamenti*, Giuffrè, 1984, pp. 5-6; CARNEVALE C., DRAGO D., *I rischi ESG e il costo del debito bancario: cosa conosciamo e cosa non conosciamo*, in *Banca Impr. Soc.*, pp. 235-236, 2023; GUIOTTO A., *Il finanziamento bancario e i rapporti tra banca e impresa*, in *Il Fallimento*, 2021.

⁸ RINALDI P., *Il fallimento su credito deteriorato*, in *Il Fallimento*, p. 1217.

consoni regimi patrimoniali e di liquidità, rendendo così necessaria necessaria una adeguata comunicazione e trasparenza tra banca e cliente⁹.

Da questa premessa, è possibile comprendere come oggi, in ogni economia, il rapporto banca-impresa costituisca un paradigma imprescindibile del quale non si può fare a meno¹⁰.

L'attività bancaria viene definita dall'art. 10 del "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (ossia il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di seguito anche solo "t.u.b."), che al comma 1 statuisce espressamente che "la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria". Dal testo normativo, si comprende come tale funzione sia considerabile quale fenomeno di intermediazione nella circolazione della moneta, e quindi, come anello di congiunzione tra la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'erogazione del credito. E' necessario che queste due distinte attività siano strettamente legate tra loro da un nesso funzionale, come anche sottolineato già dal D.P.R. 350/1985 di recepimento della I direttiva comunitaria in materia bancaria, per il fatto che l'ente creditizio utilizza il denaro depositato dalla clientela per concedere credito e che siano svolte dal medesimo soggetto. Questo costituisce uno dei pilastri fondamentali e tradizionali su cui poggia il sistema finanziario¹¹.

⁹ LIMENTANI R., *Ripresa: perché non cresce anche il credito bancario?*, in *Amministrazione & Finanza*, 2018, in cui l'Autore evidenzia come nel periodo tra il 1989 e il 2018 i tassi d'interesse hanno conosciuto una forte caduta del 10% fino a scendere al di sotto dello 0%.

¹⁰ CAPRIGLIONE F., *Despecializzazione istituzionale e nuova operatività degli enti creditizi*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1992, p. 31.

¹¹ Si veda l'art. 10 t.u.b.; per la dottrina si v. BONTEMPI P., *Diritto bancario e finanziario*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 23-24; CAPOBIANCO E., *Contratti bancari*, CAPOBIANCO E. (a cura di), CEDAM Wolters Kluwer, Milano, 2000, *cit.* p. 61 ss.;

La raccolta del risparmio viene definita dall'art. 11 comma 1 t.u.b. come "l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma"; quest'ultima funzione, come specificato dal comma 2 dello stesso articolo, non può essere svolta da soggetti diversi dalle banche¹². Definire, invece, l'esercizio del credito, appare una operazione più complessa, mancando una specifica disposizione di legge a riguardo; uno spunto lo si può trarre se si parte da quanto statuito dall'art. 106 comma 1 t.u.b. Dal disposto normativo in esame, infatti, si evince che l'attività di concessione di finanziamenti è riservata agli intermediari finanziari, ossia gli operatori finanziari regolarmente iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 t.u.b. e, quindi, solo quei soggetti che esercitano l'attività creditizia nei confronti del pubblico.

Ed è proprio dal criterio di "pubblicità" dell'esercizio dell'attività finanziaria che è possibile identificare un vero e proprio intermediario finanziario da un soggetto che, in generale, concede un prestito¹³.

CARDI E., *Mercati e Istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell'economia*, Giappichelli Editore, Torino, III ed., p. 141 ss; TORRENTE A. e SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, p. 842.

¹² L'art. 11 comma 2 t.u.b. specifica che "la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."; per la dottrina si consulti CAPRIGLIONE F., *Nuovo diritto societario ed intermediazione finanziaria, in Saggi e monografie di diritto dell'economia*, CAPRIGLIONE F. (a cura di), CEDAM, Padova, 2003, p. 185.

¹³ Si v. VOLPE F., *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria, in Banca Borsa Titoli di Credito*, 2000, p. 643. L'Autore specifica che la nozione di "pubblico" può essere ricostruita ricorrendo, tanto al criterio quantitativo che appare più immediato e riconosce primaria rilevanza all'estensione soggettiva dell'ambito in cui opera l'intermediario, qualificando l'esercizio di un'attività come pubblica quando

Sebbene nel corso del tempo vi siano stati intensi dibattiti in ordine alla più giusta e corretta qualificazione dell'espressione "concessione di credito", oggi la dottrina tende ad inquadrarla come una qualunque attività che determini un accrescimento patrimoniale temporaneo per il soggetto accreditato a cui si accompagna, da parte di quest'ultimo, l'obbligo di restituzione delle somme nei confronti del soggetto accreditante¹⁴. Quest'ultima funzione appena descritta avviene, normalmente, mediante la stipulazione, da parte delle imprese, di contratti di finanziamento che assumono un ruolo cruciale per l'esercizio l'attività imprenditoriale, tanto per l'espletamento delle operazioni ordinarie, quanto di quelle straordinarie. Lo stesso Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53, all'art. 2 comma 1, afferma che «per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di

sia rivolta ad un numero sufficientemente elevato di soggetti, quanto a quello qualitativo, del quale però non vi è una definizione unitaria; in dottrina – infatti – alcuni ne confermano il profilo soggettivo escludendo però il carattere pubblico dell'attività quando questa sia esercitata nei confronti di soggetti in legame stretto con l'intermediario, altri invece confermano il criterio qualitativo sul piano oggettivo, andando a desumere il carattere pubblico dell'attività finanziaria da modalità particolari del suo esercizio o dall'uso di cartelli pubblicitari da parte dell'intermediario. Tuttavia, il t.u.b. si limita ad osservare che il credito al consumo si considera "esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci" come riportato dall'art. 106, comma 4, lett. a. Sul criterio "quantitativo" di definizione del carattere pubblicistico dell'esercizio dell'attività finanziaria si v. Trib. Brindisi, 15 aprile 1996, in *Giur. It.*, 1997; Trib. Lecce, 30 novembre 1993, in *Foro it.*, 1995.

¹⁴ COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, Bologna, V ed., 2012, p. 211.

garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma»¹⁵, che riflettono il rapporto strettamente fiduciario tra l'intermediario e il suo cliente¹⁶.

Da quanto sin qui considerato, quindi, è possibile ricondurre l'attività di concessione di credito alla concessione di finanziamenti, trattandosi di due sinonimi correlati tra loro e diretti a svolgere le medesime funzioni¹⁷.

Và sottolineato, per completezza, che l'art. 106 t.u.b. fa riferimento anche alla “professionalità” della concessione di finanziamenti. Con tale espressione si intende la necessità che il credito sia erogato da soggetti appositamente iscritti all'abo – tenuto da Banca d'Italia – di cui all'art. 106 comma 1 t.u.b.¹⁸.

¹⁵ Decreto 2 aprile 2015, n. 53, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹⁶ TOMA G., *Credito bancario e garanzie: come regolarsi?*, in *PMI*, 2017, in cui si spiega che le garanzie che vengono rilasciate dall'azienda nel contesto della concessione del credito sono essenzialmente di due tipi: a) personali, che consistono nella individuazione di un soggetto garante denominato “fideiussore”, che si assume l'impegno di garantire la banca nell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa quando quest'ultima non possa restituire in tutto o in parte il finanziamento ricevuto, e reali) le quali gravano su beni mobili e immobili. Tra esse sono annoverate l'ipoteca, il pegno di titoli o strumenti finanziari oggetto di negoziazione nel rapporto banca-azienda.

¹⁷ BRAGANTINI M., LAURETI I., CHIARENZA F., *I contratti di finanziamento nella prassi bancaria*, in *Contratti di finanziamento, bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, AA. VV. (a cura di), IPSOA, Milano, 2022, p. 4-8 in cui si evidenzia che tra i contratti di finanziamento si ricomprendono il mutuo, l'apertura di credito, la promessa di mutuo, il preliminare di mutuo leasing e factoring.

¹⁸ L'art. 106 comma 1 t.u.b. afferma che «gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

- concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Il requisito della “professionalità” lo troviamo menzionato anche all’art. 2082 c.c. che recita espressamente che «è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Tra i requisiti richiesti per avere la qualità di imprenditore vi è, appunto, anche quello del carattere professionale dell’attività, il che significa che deve trattarsi dell’esercizio abituale e non occasionale di un’attività produttiva¹⁹.

- riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti.

Gli intermediari possono anche:

- emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;

- prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;

- prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d’Italia ai sensi del TUF».

¹⁹ Non può essere qualificato come imprenditore chi compie un isolato acquisto di merci con successiva rivendita, chi organizza un singolo servizio di trasporto o chi organizza un singolo spettacolo sportivo. Tuttavia, la professionalità non implica che l’attività imprenditoriale debba necessariamente essere svolta in modo continuato e senza interruzioni in quanto è sufficiente che gli atti nei quali si concretizza l’impresa si ripetano costantemente secondo le cadenze proprie dell’attività di cui si tratti. Un esempio eclatante lo costituiscono le attività stagionali come gli alberghi nelle località interessate dal turismo, gli stabilimenti balneari e i rifugi di montagna, oppure un commerciante che gestisce un negozio.

Per la dottrina v. BIGIAMI W., *La professionalità dell’imprenditore*, CEDAM, Padova, 1948, pp. 9 ss; FRANCESCHELLI R., *Imprese e imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1964, III ed., pp. 96 ss; BUONOCORE V., *L’impresa*, in *Trat. Di dir. Comm.*, BUONOCORE V. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003, vol II, pp. 139 ss; BONFANTE G. e COTTINO G., *L’imprenditore*, in *Trat. Di dir. Comm.*, CEDAM, Padova, 2001, vol. I, pp. 423 ss.

Tali osservazioni sono necessarie proprio in ragione del fatto che l'attività del banchiere costituisce attività d'impresa²⁰, come emerge anche dagli artt. 1, comma 1, lett. b) e 10 commi 1 e 2 del TUB in cui si stabilisce che il termine "banca" «indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria» e che «l'attività bancaria ha carattere d'impresa»²¹. Occorre, infine, precisare che – oltre alla qualifica dell'attività bancaria come attività d'impresa – questa assume notevole rilevanza anche grazie all'art. 47, comma 1 Cost. in cui il legislatore tutela il risparmio elevandolo a principio costituzionale, e disponendo un sistema di vigilanza volto a garantire all'intermediario la stabilità. Si tratta di un fenomeno che ha acquisito importanza già con la previgente Legge bancaria, Regio Decreto-Legge n. 375, 12 marzo 1936 che, all'art. 1, qualificava la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito come "funzioni di interesse pubblico", ma secondo la dottrina tale inquadramento dovrebbe tener conto della qualifica privatistica ed imprenditoriale che caratterizza l'attività bancaria, anche considerando che le regole di comportamento devono essere osservate da ogni persona privata²² e la tutela dei risparmiatori deve rimanere lo scopo primario di cui l'operatore creditizio deve tener conto nell'esercizio del suo operato²³.

²⁰ DI MARZIO F., *Abuso nella concessione del credito, cit.*, p. 78.

²¹ Art. 10, commi 1 e 2, TUB.

²² DEL GATTO S., *Il bilanciamento tra intervento pubblico e libertà di impresa nella regolazione delle banche*, in *Riv. Della regolazione dei mercati*, I, 2019, p. 97; RUSSO B., *Sulla qualificazione imprenditoriale dell'attività bancaria*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 121 ss.

²³ Cass., 13 gennaio 1993, in *DeJure*.

1.1. I principali contratti bancari per il finanziamento dell'attività d'impresa

Come detto, la concessione di credito e, quindi, di finanziamenti avviene, normalmente, attraverso la stipula di appositi contratti come il mutuo e l'apertura di credito.

Al giorno d'oggi, infatti, in un'economia basata essenzialmente sul credito, il mutuo e l'apertura di credito costituiscono gli schemi negoziali maggiormente praticati. In particolare, il mutuo di denaro e quello concesso da banche, società ed enti finanziari trovano grande diffusione nella prassi (si pensi, ad esempio, alla stipula di un contratto di mutuo ipotecario tra banca e privato per l'acquisto della prima abitazione).

La prassi dei finanziamenti consente di distinguere tra: finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio-lungo termine, dove nella prima categoria sono annoverati i c.d. finanziamenti diretti come, ad esempio, l'anticipazione bancaria, lo sconto bancario, i prestiti *pro solute e pro solvendo* e il factoring, mentre nella seconda vi rientrano il mutuo, il leasing e il contratto di apertura di credito bancario²⁴.

In questa sede ci si soffermerà sullo studio dei contratti di mutuo, apertura di credito, sconto e di anticipazione bancaria, analizzandone le caratteristiche e le diverse declinazioni previste nel codice civile, anche alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si sono susseguiti e che hanno interessato i contorni della disciplina.

Il mutuo viene definito, nella sua figura generale, dall'art. 1813 del codice civile come il contratto col quale una parte consegna all'altra

²⁴ MIRONE A., *La "rilevanza del tempo" nella disciplina dei rapporti bancari di durata*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2016, I, p. 417.

una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Quanto alla natura, il codice civile lo qualifica come contratto reale, ossia un contratto che produce i suoi effetti con la dazione del denaro. La Suprema Corte ha evidenziato che la consegna rappresenta un elemento essenziale del negozio e che per il suo perfezionamento è sufficiente il conseguimento della semplice disponibilità giuridica dell'importo²⁵.

In dottrina si è discusso sulla natura reale del mutuo alla luce del fatto che, nella prassi, il contratto che s'intende perfezionato si con la consegna dei beni²⁶, ma quello che viene stipulato dalle banche con la clientela non viene qualificato come reale²⁷ perché si considera produttivo di effetti prima che intervenga l'atto di trasferimento. Tale questione ha suscitato intensi dibattiti in dottrina, la quale poi è giunta a qualificarlo come contratto consensuale, oneroso e atipico²⁸, posizione, tra l'altro, condivisa anche dalla stessa giurisprudenza²⁹.

²⁵ Cfr. Cass. civ. 30 novembre 2011, n. 25569, in *Giust. Civ.*, Cass. civ. 3 agosto 1995, n. 8487, in *DeJure*, Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116, in *DeJure*.

²⁶ TETI R., *Il mutuo*, in *Trattato di diritto privato*, vol. IV, RESCIGNO P. (a cura di), UTET giuridica, Torino, 1985, pp. 641 ss; ARATARI F., *Il mutuo*, in *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, ARATARI F., ROMANO G., (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 207 ss; SANGIOVANNI V., *Contratto di mutuo e consegna del bene*, in *Contratti*, 2010, p. 979.

²⁷ TATARANO M., *Il mutuo bancario*, in *I contratti bancari*, CAPOBIANCO E., (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 1133 ss.

²⁸ GALGANO F., *Diritto privato*, CEDAM, Padova, 1981, p. 549; GRAZIANO N., *Il mutuo bancario*, Cedam, Padova, 2013, pp. 150 ss.

²⁹ Cfr. Cass., 9 maggio 2007, n. 10569, in *De Jure*, Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in *De Jure*.

Le parti nella loro autonomia, possono stipulare un contratto consensuale atipico di mutuo.

Il mutuo di scopo costituisce il contratto di finanziamento maggiormente utilizzato e diffuso tra gli operatori del credito finalizzato.

Esso può distinguersi in: a) mutuo di scopo convenzionale, o volontario, qualora sia la volontà delle parti a determinare lo scopo; o b) mutuo di scopo legale, quando l'importo delle somme mutate sia determinato *ex lege*, fattispecie che si realizza a fronte di mutui a tasso agevolato³⁰. Si è discusso se quest'ultimo fosse inquadrabile come consensuale o reale; la giurisprudenza della Suprema Corte, considerata l'apposizione della clausola di destinazione (ossia di quella clausola che indica le modalità con cui viene utilizzata la somma oggetto del credito, la quale non garantisce di trovarsi innanzi ad un mutuo di scopo vero e proprio) quale elemento idoneo a modificarne la causa, è giunta a ritenerlo consensuale e atipico³¹.

In particolare, lo scopo legale costituirebbe un vincolo preordinato alla realizzazione di uno specifico interesse. Ragionando su tale piano, esso viene considerato come «parte integrante della causa

³⁰ CUFFARO F., *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Zanichelli Editore, Bologna, 2005, p. 179. I mutui a tasso agevolato sono finanziamenti che prevedono un tasso d'interesse ridotto, un rimborso del capitale inferiore o particolari sgravi fiscali e vengono concessi a persone fisiche o giuridiche da banche per l'acquisto della prima casa, per esempio con riferimento ai soggetti under 35.

³¹ Cfr. Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, *cit.*, in cui si evidenzia che il mutuo di scopo viene qualificato come «fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia». Per la dottrina si v. GRAZIANO N., *Il mutuo bancario*, *cit.*, p. 20; LIBERTINI, *Del mutuo*, in *Commentario al cod. civ.* IV, artt. 1655-2059, 1468.

tipica del contratto di credito»³². Secondo la giurisprudenza, il mutuo di scopo «si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo perché il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con la concreta attuazione dell'attività programmata»³³.

Un ruolo cruciale, poi, è rivestito dal mutuo bancario, in cui la parte mutuante assume la veste dell'impresa bancaria e, perciò, la disciplina applicabile sarà quella del t.ub.³⁴.

Esaurita l'esamina sul contratto di mutuo, procediamo ora ad analizzare un'altra tipologia di contratto prevalentemente utilizzata per finanziare le imprese: l'apertura di credito bancario.

L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato³⁵.

L'oggetto del contratto è costituito dalla messa a disposizione, da parte dell'accreditante, di una somma di denaro, il cui importo massimo viene concordato normalmente dalle parti. Secondo l'opinione unanime degli studiosi, a tale disponibilità deve essere attribuito un

³² Per un maggiore approfondimento sulle nozioni di «credito speciale» e «credito agevolato» si consulti LA ROCCA, *Credito speciale e agevolato. Profili istituzionali*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 1983, 113 ss.

³³ Corte App. Campobasso, 14 novembre 2023, n. 342, in *DeJure*; Trib. Roma, sez. XVII, 2 ottobre 2023, n. 13898, in *DeJure*.

³⁴ GRAZIANO N., *Il mutuo bancario*, cit., pp. 21 ss; TATARANO M., *Il mutuo bancario*, in *I contratti bancari*, CAPOBIANCO E. (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 1133.

³⁵ Art. 1842 c.c.

valore a prescindere che vi sia o meno un effettivo utilizzo di tale somma³⁶.

In dottrina ci si era chiesti anche se il mancato utilizzo della somma accreditata configurasse una mancata esecuzione del contratto. L'opinione maggiormente diffusa nè dà una risposta negativa, non essendoci un obbligo di utilizzo in capo all'accreditato³⁷.

Tale contratto si caratterizza per: la natura consensuale, l'onerosità, la sinallagmaticità e *l'intuitu personae*; quest'ultima caratteristica è giustificata per il fatto che le parti rivestono un ruolo cruciale nella dinamica del rapporto in quanto le loro qualità personali costituiscono il motivo determinante del consenso per il perfezionamento del contratto³⁸.

È un contratto a titolo oneroso perché comporta l'obbligo per l'accreditato di corrispondere una commissione periodica per l'attività svolta dalla banca³⁹, il che giustifica anche la presenza del vincolo sinallagmatico in virtù della produzione degli effetti anche a carico dell'accreditante, tenuto a mantenere a disposizione dell'altra parte la somma di denaro fino alla scadenza del termine nel caso di contratto a

³⁶ Cfr. Cass., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18182, in *Contratti*, 2005, p. 477. Per la dottrina si consulti CORVESE, *L'apertura di credito, in L'attività delle banche*, URBANI (a cura di), CEDAM, Padova, 2010, p. 126; MANENTE, *L'apertura di credito, in Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, CUFFARO V. (diretto da), Bologna, 2005, p.492..

³⁷ PORCELLI G., *L'apertura di credito bancario*, in *Contratti bancari*, CAPOBIANCO E., (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 1220.

³⁸ TETI R., *Dell'apertura di credito bancario, artt. 1842-1845 c.c.*, in *Comm. Cod. civ.*, BUSNELLI F. (diretto da), Giuffrè, Milano, 2005, p. 55.

³⁹ MOLLE G., *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civ. e comm.*, in CICU A., MESSINEO F. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1973, II ed., p. 173.

tempo determinato o, fino al recesso delle parti qualora il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato⁴⁰.

Le somme messe a disposizione del cliente devono essere determinate o determinabili⁴¹. Tuttavia, si è discusso se si potesse ritenere ammissibile un contratto di apertura di credito di importo indeterminato, a cui poi la dottrina ha dato risposta negativa per il fatto che esso difetterebbe sul piano dell'oggetto, integrando la violazione delle disposizioni di vigilanza che regolano la concessione del credito⁴².

È pacifico che la somma messa a disposizione dalla banca rimane, fino a quando non viene utilizzata, nel patrimonio di quest'ultima non comportando il trasferimento della somma accreditata⁴³. La "disponibilità" della somma consente soltanto al cliente di poter pretendere dalla banca la prestazione della somma richiesta⁴⁴. È proprio sul carattere della "disponibilità" la Suprema Corte ha più volte ribadito che «il tenere una somma di denaro a disposizione del cliente costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito»⁴⁵.

⁴⁰ BONTEMPI P., *Diritto bancario e finanziario*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 401.

⁴¹ MOLLE G., *Manuale di diritto bancario*, Giuffrè Editore, Milano, III ed., 1987, p. 138.

⁴² MANENTE, *L'apertura di credito*, cit. p. 493.

⁴³ FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet giuridica, Torino, 2014, p. 749.

⁴⁴ PORZIO, *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto priv.*, RESCIGNO P. (a cura di), vol. XII, Utet giuridica, Torino, 1997, p. 921 ss.

⁴⁵ Cfr. Cass., sez. I, 11 novembre 2010, n. 22915, in *Giur. It.*, 2011; Cass., sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21730, in *Corr. Giur.*, 2011; Trib. Napoli, sez. VII, Decreto 22 dicembre 2016, in *Il caso.it*.

È un contratto consensuale in quanto si perfeziona con l'accordo tra le parti⁴⁶. Nel caso in cui le parti non provvedano a determinare in via specifica le modalità di utilizzo del credito, questo avviene «nelle forme d'uso»⁴⁷.

Tuttavia, l'art. 1843 c.c. propone una distinzione tra apertura di credito “semplice” e apertura di credito “in conto corrente”. La prima si sostanzia nella facoltà riconosciuta all'accreditato di utilizzare il credito concessogli una sola volta, anche con successivi prelevamenti parziali, mentre con la seconda l'accreditato ha la possibilità di continuare ad usufruire della somma accordatagli ripristinando la disponibilità già utilizzata, così gestendo in modo efficiente l'aritmia di cassa⁴⁸.

Un'altra importante distinzione viene proposta dall'art. 1844 c.c. tra apertura di credito “garantita” e “allo scoperto”, a seconda che vi sia stata o meno la prestazione di una garanzia.

Nella prassi bancaria, ulteriori schemi negoziali rilevanti sono: lo sconto e l'anticipazione bancaria.

Lo sconto bancario viene disciplinato dall'art. 1858 c.c. come «il contratto con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso»⁴⁹.

⁴⁶ BAUSILIO G., *I contratti atipici*, CEDAM, Padova, 2014, p. 60.

⁴⁷ Art. 1843, co. 1 c.c.

⁴⁸ MANENTE D., *L'apertura di credito*, in *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, cit., pp. 519 ss.

⁴⁹ CECCHERINI A. e GENGHINI M., *I contratti bancari nel codice civile*, Giuffrè, Milano, II ed., 2003, p. 786; TETI R. e MARANO P., *I contratti bancari. Apertura di credito, Anticipazione e Sconto*, cit., p. 647.

Il meccanismo codicistico così delineato dalla norma mette in luce la funzione principale dello sconto, ossia di permettere all'impresa di smobilizzare i propri crediti cedendoli alla banca al fine di ottenere immediatamente liquidità e, quindi, riducendo il valore della somma anticipata commisurata al tasso di interesse applicato⁵⁰. La dottrina qualifica lo sconto come un contratto di "liquidità" con cui la banca trasferisce al proprio cliente "moneta attuale" per ottenere in cambio liquidità futura e il relativo ripristino alla scadenza del credito garantito⁵¹.

È considerato come un contratto reale in quanto si intende perfezionato con la dazione della somma di denaro; ciò trova giustificazione nella lettura dell'art. 1858 in cui si sottolinea che la banca anticipa l'importo al cliente⁵².

È un contratto a titolo oneroso in quanto il corrispettivo riconosciuto al banchiere è rappresentato dall'interesse corrisposto in via anticipata alla banca⁵³.

Con l'espressione "salvo buon fine" si intende che, nel caso in cui il debitore principale non paghi alla scadenza, la banca potrà agire nei

⁵⁰ PERASSI M., *Lo sconto*, in *Trat. Dir. Comm.*, COTTINO G. (diretto da), CEDAM, Padova, 2001, vol. VI, p. 629-630.

⁵¹ COTTINO G., *Diritto commerciale*, CEDAM, Padova, Vol. II, tomo I, 1992, II ed., p. 115; FERRO-LUZZI F., *Lo sconto bancario*, in *Le operazioni bancarie*, PORTALE (a cura di), CEDAM, Milano, 1978, tomo II, pp. 756 ss.

⁵² MOLLE G., *I contratti bancari*, in *Trat. Di dir. Civ. e comm.*, cit., p. 401; SPINELLI M. e GENTILE G., *Diritto bancario*, CEDAM, Padova, 1991, II ed., p. 225.

⁵³ MOLLE G., *I contratti bancari*, cit., p. 403; PERASSI M., *Lo sconto*, in *Trattato di dir. Comm.*, cit., p. 637.

confronti dello scontatario al fine di ottenere la restituzione delle somme, recuperando così l'anticipazione svolta per il cliente⁵⁴.

Il trasferimento della titolarità del credito dal cliente alla banca e il pagamento della somma di denaro dalla banca al cliente costituiscono i due principali effetti prodotti dal contratto di sconto, ai quali si aggiunge l'obbligazione del pagamento del cliente in caso di mancato adempimento del credito ceduto⁵⁵.

Infine, per concludere la trattazione sui contratti di finanziamento all'impresa, uno sguardo va dedicato anche all'anticipazione bancaria disciplinata agli art. 1846-1851 c.c. Sebbene con riferimento all'espressione "anticipazione" non vi sia una specifica definizione, il termine presenta una portata ampia e l'aggettivo "bancaria" viene ad indicare che è la banca uno dei soggetti del rapporto giuridico⁵⁶.

Ad oggi, l'operazione può essere intesa come quel contratto in forza del quale la banca concede al proprio cliente, il c.d. "anticipato" o "sovvenuto", previa costituzione di una garanzia, una somma proporzionale al valore del bene oggetto della garanzia stessa⁵⁷. È importante osservare che, oggetto di detta garanzia, sono soltanto quei beni che hanno un valore corrente di mercato o di borsa; da ciò ne

⁵⁴ GHIA L., *I contratti di finanziamento dell'impresa*, Giuffrè, Milano, vol. II, 2005, p. 299.

⁵⁵ PORZIO M., *I contratti delle banche*, in *Trattato di dir. Priv.*, RESCIGNO P. (diretto da), UTET, Torino, vol. XII, 1995, p. 127.

⁵⁶ FERRI, *Anticipazione bancaria*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1956, p. 523.

⁵⁷ GHIA L., *I contratti di finanziamento dell'impresa*, Giuffrè, Milano, vol. II, 2005, p. 302.

consegue che la banca non potrà concedere l'anticipazione su beni diversi da quelli indicati⁵⁸.

Il contratto di anticipazione bancaria presenta uno stretto legame organico tra negozio di credito e negozio di garanzia che richiede una proporzione tra le somme anticipate e i beni concessi in garanzia per tutta la durata del contratto⁵⁹, in quanto, è previsto che, come statuito dall'art. 1850 c.c. che «la differenza tra i valori sopra indicati non può superare la percentuale del 10%», anche se le parti di comune accordo possono stabilire una percentuale maggiore o minore⁶⁰.

La costituzione della garanzia, quindi, rappresenta la caratteristica essenziale di questo contratto in quanto consente alla banca di godere di una immediata realizzazione della somma anticipata in caso di mancata restituzione del credito o di mancata prestazione al supplemento di garanzia richiesto al cliente.

La funzione dell'anticipazione è quella di consentire al soggetto che ha acquistato titoli, valori o merci di accedere ad un finanziamento per pagare il prezzo del bene senza privarsene del relativo godimento⁶¹.

Può essere individuato come un contratto reale di garanzia che si costituisce con la garanzia mobiliare, cioè il pegno di titoli o merci.

Può essere:

⁵⁸ LIACE G., *I contratti bancari*, CEDAM, Padova, 2002, p. 99.

⁵⁹ MOLLE G. e DESIDERIO L., *Manuale di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 161.

⁶⁰ DIZIONARIO DI BANCA E BORSA, voce *Anticipazione bancaria*, Milano, 1979, p. 53. Si parla di c.d. "rapporto di scarto", con la conseguenza che se supera la percentuale stabilita dalle parti, la banca è legittimata a chiedere un supplemento di garanzia. Se l'intimato non proceda ad integrare la garanzia, la banca può agire con la vendita dei beni ricevuti in pegno.

⁶¹ GHIA L., *I contratti di finanziamento dell'impresa*, cit., p. 302.

- semplice o a scadenza fissa, quando la banca – alla conclusione del contratto – versa la somma e l'anticipato si impegna a restituirla alla scadenza prefissata;

- in conto corrente, invece, quando la somma viene accreditata sul conto corrente dell'anticipato che può prelevare le somme per utilizzarle, con l'obbligo poi di restituirle qualora risultasse debitore⁶².

1.1.1. I covenant nei contratti di finanziamento alle imprese

Nei contratti di finanziamento, possono essere inserite determinate clausole aventi la finalità di orientare la gestione societaria facilitando alla banca il monitoraggio *post* erogazione del credito; si parla dei c.d. *covenant*, i quali definiscono un insieme di vincoli di natura finanziaria e politiche di investimento delle società⁶³, come ad esempio, le limitazioni alle decisioni di investimento dell'impresa o alla distribuzione degli utili⁶⁴.

Tali clausole consentono al finanziatore di tutelare il suo interesse ad una corretta gestione societaria. Rappresentano, inoltre, delle

⁶² LIACE G., *I contratti bancari, cit.*, p. 303.

⁶³ ANDREANI E., *I covenant nei contratti di finanziamento*, in *Amministrazione & Finanza*, 2023, p. 61; SCANO A.D., "I covenant nei contratti di finanziamento all'impresa: garanzie o strumenti atipici di conservazione della garanzia patrimoniale?", in *AA. VV. Le operazioni di finanziamento alle imprese*, Torino, 2010, pp. 70 ss.

⁶⁴ DE DONNO G., *Riflessioni attorno alla natura civilistica dei covenants*, in *Osservatorio del diritto commerciale*, 2021, pp. 347 ss; PENNISI R., *La responsabilità della banca nell'esercizio del controllo in forza di covenants finanziari*, in *Rivista di diritto soc.*, 2009, pp. 627 ss.; PIEPOLI G., *Profili civilistici dei covenants*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2009, I, pp. 498 ss.

garanzie preventive e, essendo indirizzate verso un soggetto specifico, mirano a delineare un regime di influenza sulle decisioni interne all'azienda allo scopo di prevenire ed evitare l'insolvenza del debitore attribuendo poteri di controllo e sorveglianza alla banca sull'attività dell'impresa finanziata⁶⁵.

Nel corso del tempo, la prassi ha elaborato diverse classificazioni dei covenant; le categorie più note sono i cosiddetti “*affirmative covenant*” e i “*negative covenant*”⁶⁶.

I primi consistono nel porre in capo all'impresa finanziata degli obblighi di fare, tra i quali: il rispetto di determinati criteri patrimoniali e finanziari, l'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte della banca prima per dare esecuzione a determinate scelte strategiche, la possibilità per la banca di accedere ai libri e alla contabilità dell'impresa. Tra gli *affirmative covenants*, la “*board observer clause*” serve ad attribuire alla banca il diritto di nominare uno (o più) soggetti che partecipino alle riunioni dell'organo amministrativo dell'impresa finanziata⁶⁷.

I *negative covenant*, invece, sono basati sull'attribuzione all'impresa finanziata di obblighi di non fare, dettando apposite restrizioni a: il pagamento dei dividendi, acquisto di azioni proprie, possibilità di alienare il patrimonio aziendale in modo totale o parziale.

⁶⁵ MYERS S.C., *Determinants of Corporate Borrowing*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 5, 1977, pp. 147 ss.

⁶⁶ DE POLI M., *Impresa in difficoltà e covenant bancari: doveri e responsabilità di amministratori e sindaci*, seminario del 16 ottobre 2020, in studiodepoli.eu; SCANO A.D., *Covenants nei contratti di finanziamento all'impresa: garanzie o strumenti atipici di conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Le operazioni di finanziamento alle imprese. Strumenti giuridici e prassi*, DEMURO I. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2010, pp. 100 ss.

⁶⁷ RIMINI E., *Il controllo contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 54 ss.

Una notevole rilevanza è assunta dai *covenant* c.d. “*informativi*”, che dettano all’impresa finanziata stringenti obblighi di informazione (ad es. la trasmissione dei documenti necessari per consentire il monitoraggio della condizione finanziaria della società finanziata, la comunicazione della scelta di intraprendere determinate decisioni imprenditoriali e di eseguire determinate operazioni inerenti l’attività d’impresa).

I *covenant* più diffusi possono essere suddivisi in quattro macrocategorie:

- quelli aventi contenuto patrimoniale, che prevedono limitazioni all’indebitamento allo scopo di evitare un sovraindebitamento dell’impresa finanziata e limitazioni alla vendita di *asset*.

- quelli aventi ad oggetto la governance e la struttura interna della società, che hanno lo scopo di limitare lo svolgersi di operazioni di fusione e scissione mirando a tutelare il patrimonio della società. In tal caso si vuole evitare che – con tali operazioni – la società rischi di aggravare la propria posizione debitoria finendo per accorparsi ad un’altra società con uno scarso merito creditizio; inoltre, prevedono limitazioni alle operazioni di cambiamento della compagine di controllo per evitare il mutamento della struttura interna e che questo si traduca nella modifica delle politiche gestionali della società;

- quelli che riguardano le garanzie prestate dalla società, ossia che pongono clausole volte a impegnare il debitore – successivamente all’erogazione del finanziamento – a concedere le medesime garanzie a terzi. Pongono, inoltre, il divieto di concedere garanzie reali sul patrimonio libero e su beni già costituiti in garanzia;

- quelli che prevedono obblighi di informazione preventiva come la trasmissione dei documenti necessari al monitoraggio della

situazione finanziaria della società, l'intento di compiere determinate operazioni che potrebbero pregiudicare la pubblicità legale⁶⁸.

In conclusione, si può rilevare quindi che tali clausole offrono l'utilità di regolare il livello di rischio del finanziamento erogato in favore dell'impresa, rilevando tempestivamente eventuali segnali di crisi e favorendo una maggiore trasparenza delle operazioni⁶⁹.

2. Introduzione al concetto di “merito creditizio”

Dopo aver compreso in che cosa consista l'attività bancaria e quale ruolo rivestano banche ed intermediari nel tessuto giuridico ed economico, ed aver ricondotto l'attività di concessione di finanziamento alla stipulazione dei contratti bancari, possiamo ora a dare una prima inquadratura della disciplina del merito di credito.

In dottrina si è tentato di definirla come l'oggettiva ed attuale capacità di rimborso che viene misurata tenendo conto di indicatori come il reddito, il patrimonio aggredibile e le già trascorse vicende restitutorie⁷⁰. La giurisprudenza la qualifica come l'attività attraverso la

⁶⁸ PATRONI GRIFFI U., *I covenant finanziari. Note introduttive*, in *Rivista di diritto societario*, 2009, p. 60.

⁶⁹ PATRONI GRIFFI U., *op. ult. cit.*, p. 607; TUTINO M. e RANCIARO V., *Il monitoraggio dei “grandi” affidamenti: seniority e rispetto dei covenant*, *cit.*, p. 42.

⁷⁰ CATERINI E., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato»*, in *La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, RIZZO V., CATERINI E., MEZZASOMA L. (a cura di), Napoli, 2010, pp. 49 e ss; MAZZEO M., *La verifica del merito creditizio*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2010, p. 860; SIMIONATO A., *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella*

quale una banca o un intermediario valuta la capacità del cliente a restituire la somma concessagli a titolo di finanziamento⁷¹.

Le banche, infatti, quando si accingono ad erogare somme di denaro nei confronti della clientela, sono tenute a verificare la sostenibilità del finanziamento erogato e l'oggettiva ed attuale capacità del prestatore a rimborsarlo.

L'analisi della sua affidabilità economico-finanziaria, infatti, assolve ad una funzione di tutela nei confronti di: (i) banche ed intermediari finanziari, in quanto la concessione di un finanziamento eccessivo complica in misura significativa la possibilità di recuperare la somma erogata; (ii) finanziati, con il rischio che si possa alzare nei loro confronti il grado di insolvenza, (iii) creditori del debitore finanziato che, essendo privo delle necessarie risorse per restituire le somme a lui concesse, sarebbe, altresì impossibilitato nell'adempiere alle altre obbligazioni, e (iv) il mercato, in quanto la concessione di finanziamenti eccessivamente onerosi può produrre danni su tutto il sistema macroeconomico come, ad esempio, il *default* degli operatori creditizi.

Orbene, la verifica del merito creditizio è funzionale a garantire il rispetto del principio di sana e prudente gestione dell'intermediario ex art. 5 TUB⁷². All'espressione di "sana e prudente gestione"⁷³ è possibile

direttiva 2008/48/CE, in La nuova disciplina europea del credito al consumo, DE CRISTOFARO G. (a cura di), Torino, 2009, pp. 183 e ss.

⁷¹ Trib. Firenze sez. III, 20 maggio 2020, n. 1116, in OneLegale.

⁷² LENOCI F. e PEOLA S., *Nuovo merito creditizio*, IPSOA, Milano, 2010, p. 123.

⁷³ Introdotto con il Reg. UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR); Banca d'Italia n. 263, 27 dicembre 2006 e Linee Guida ABE, 29 maggio 2020.

assegnare un duplice significato; per “sana” si deve intendere l’esercizio dell’attività in linea a obiettivi di redditività e risultato e, quindi, orientata al profitto, mentre con “prudente” si allude ad una gestione in grado di fronteggiare situazioni di rischio dirette a trasformarsi in vere e proprie perdite e la conseguente capacità di coprirle⁷⁴. Il rispetto di tale principio viene verificato dalle Autorità di vigilanza⁷⁵.

Tutto ciò, ha stimolato gli interpreti ad interrogarsi sulla portata del c.d. principio del “prestito responsabile”(di cui si parlerà meglio nelle pagine che seguiranno) già previsto dall’art. 8 della Direttiva del 2008, che ha posto l’accento sui doveri del finanziatore costruendo nuovi obblighi di trasparenza, di informazione e di assistenza nella valutazione del merito creditizio allo scopo di fornire maggiore tutela alla clientela. Questa scelta, la troviamo tipizzata all’art. 9 della Proposta di Direttiva che riflette gli artt. 6 comma 3 e 8; con il primo, si stabilisce che «quando il creditore conclude un contratto di credito o di fideiussione oppure aumenta l’importo totale del credito o la somma garantita, si ritiene che questi abbia stimato preventivamente, con ogni mezzo a sua disposizione, che il consumatore e, se del caso, il fideiussore, saranno in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto».

⁷⁴ CARDI E., *Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell’Economia*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 141.

⁷⁵ LENOCI F. e PEOLA S., *Nuovo merito creditizio*, cit., p. 123.

2.1. Il rating bancario come modello di verifica del merito creditizio

Nel valutare il merito creditizio dei potenziali clienti che la banca e l'intermediario andranno poi a finanziare, è doveroso far riferimento al rating.

Il rating nasce negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, in un contesto storico caratterizzato da importanti innovazioni a livello sia economico che tecnologico e sociale (con l'avvento di un mercato globalizzato e sempre più dinamico caratterizzato dall'aumento dei volumi produttivi e dall'intensificarsi degli scambi commerciali anche a distanza) quando cominciarono a circolare le prime obbligazioni private nel mercato⁷⁶. È proprio in questo periodo di forte crescita economica e trasformazioni nel campo finanziario che fioriscono anche le prime agenzie di *rating* del credito come Moody's Investor Service (che, nella scena internazionale, assieme a Standard & Poor's e Fitch Ratings sono

⁷⁶ DEPETRIS E., *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 21-23, in cui, nei primissimi anni di attività, le agenzie pubblicavano rating relativi ad informazioni sulla qualità delle obbligazioni che venivano emesse dalle società ferroviarie. La pubblicazione del primo rating della storia risale al 1909 quando John Moody pubblicò il "*Moody's Analysis of Railroad Investments*" con l'obiettivo di organizzare un servizio che permettesse agli investitori di reperire informazioni adeguate al fine di raccogliere capitali per il finanziamento delle loro opere; DI DONNA L. *La responsabilità civile delle agenzie di rating . Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell'investitore*, CEDAM, Milano, 2012, pp. 25 ss; FERRI G. e LACITIGNOLA P., *Le agenzie di rating*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 22.

chiamate le “Big Three” dei mercati finanziari), con lo scopo di fornire informazioni utili ed adeguate ai potenziali investitori⁷⁷.

Esse vengono definite come «una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale»⁷⁸. Si tratta, quindi, di soggetti di diritto privato che emettono giudizi sul merito creditizio di uno o più titoli di un emittente o sul grado di rischiosità di un prodotto o strumento finanziario⁷⁹.

Le agenzie di rating vengono classificate sotto il nome di c.d. “*market gatekeepers*”, cioè hanno il compito di presidiare l’ingresso nel mercato attraverso una selezione accurata di soggetti chiamati, poi, ad operare sottostando alle condizioni imposte dalle stesse⁸⁰. Rispetto agli altri *gatekeepers*, però, hanno il compito di ridurre le asimmetrie informative tra investitori ed emittenti, andando così non solo a consentire una efficace raccolta di informazioni finanziarie ma anche a stimolare una più corretta analisi del merito di credito⁸¹.

Tuttavia, nel corso degli anni, la funzione del rating si è evoluta; ad oggi è riconducibile ad una valutazione del merito creditizio di uno o più titoli o dati relativi ad un emittente. Inoltre, esso è anche uno strumento in grado di misurare il rischio di *default* di un emittente, ossia

⁷⁷ GRANATA E., *Rating e conflitti di interesse: alla ricerca di soluzioni*, in *Analisi Giur. Dell’Economia*, 2012, p. 375.

⁷⁸ Art. 3 comma 1, let. b, Regolamento 2009/1060/CE.

⁷⁹ CAPRIGLIONE F., *I prodotti di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? (Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui sub-prime)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008.

⁸⁰ DI DONNA L., *La responsabilità civile delle agenzie di rating . Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell’investitore*, CEDAM, Milano, 2012, p. 40.

⁸¹ FERRI G. e LACITIGNOLA P., *Concorrenza e agenzie di rating: il dibattito economico*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 2012, p. 299-300.

che questo soggetto si trovi in situazioni per cui non riesca o non possa adempiere ad una o più obbligazioni.

Questo tipo di valutazione varia a seconda dell'agenzia che esprime il giudizio; ne discende, così, il carattere di "relatività" del rating⁸². Tale giudizio si basa su dati pregressi e viene espresso mediante indicatori alfanumerici⁸³; esso guarda al futuro dell'ente con lo scopo di garantirne la stabilità⁸⁴.

In dottrina si è discusso se le valutazioni di rating debbano essere considerate come dei veri e propri "voti certificati" o delle "opinioni", anche nell'ottica di una responsabilità extracontrattuale delle agenzie di rating.

Autorevole dottrina opta per la tesi tradizionale, considerando il giudizio di rating degli emittenti o dei prodotti finanziari (*credit ratings*) come opinione (*opinion*) autorevole (per la presenza delle agenzie di rating e del ruolo che esse rivestono nel mercato finanziario globale) non sottoponibile al giudizio delle autorità giurisdizionali, al fine di tutelare la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della nostra Costituzione⁸⁵. Anche la giurisprudenza, recependo la disciplina statunitense, conclude in favore della tesi appena descritta ritenendo che

⁸² BELTRAME F., SOLDI G., ZORZI G., *Merito creditizio e finanza d'impresa*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, p. 93; DE POLI M., *Rating e tutele*, in *Riv. Di dir. Ban.*, 2020, pp. 128-129 e 131.

⁸³ ORICCHIO G., *Basilea 2 e la meritocrazia del credito*, in *Economia dei servizi*, 2007, p. 472.

⁸⁴ PACCES A.M., ROMANO A., TROISI A., *Agenzie di rating e responsabilità civile: una soluzione contrattuale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2014, p. 572.

⁸⁵ DEPETRIS E., *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, cit., p. 198 ss; SCARANO A., *Quel pasticciaccio brutto del rating sovrano*, in *Analisi giuridica dell'Economia*, 2012, p. 157.

«le agenzie di rating [...] emettono semplici pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una certa data»⁸⁶.

A livello europeo, il Regolamento 2009/1060/CE definisce il rating come «un parere relativo del merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito»⁸⁷.

Con il Regolamento UE n. 575/2013, congiuntamente alla Direttiva UE n. 36/2013, il legislatore europeo ha provveduto a delineare il quadro giuridico volto a disciplinare le materie dell'accesso all'attività, della vigilanza e delle norme prudenziali cui le banche sono tenute ad osservare. Ma ciò che evoca maggiore interesse è il Capo III sul «*metodo di rating basato su rating interni (cd. Metodo IRB)* che detta, in modo puntuale, i requisiti che le banche devono soddisfare per ottenere la preventiva autorizzazione delle autorità per l'utilizzo del modello⁸⁸.

⁸⁶ Trib. Roma, 17 gennaio 2012, n. 385, in DeJure.

⁸⁷ Art. 3 comma 1, let. a del Regolamento CE n. 1060/2009, in *eur-lex.europa.eu*.

⁸⁸ BAGNI F., *Uso degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2021, p. 914 ss. In cui all'art. 144 vengono annoverati «gli elementi necessari a determinare se la banca (o un suo *provider* esterno) sta utilizzando un *rating* interno affidabile, tale da garantire: una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore (art. 144 lett. a); una struttura *indipendente* di controllo del rischio di credito (art. 144 lett. c); un sistema di validazione dei sistemi applicati a seguito di un periodo *adeguato* di tempo (art. 144 lett. f)».

Si prevede, a partire dagli Accordi di Basilea II⁸⁹, nello specifico, che le banche adottino uno dei seguenti modelli: 1) il *Modello Standard*, che consiste nell'attribuzione di un giudizio (rating) esterno, da parte di un'agenzia a ciò specializzata, attraverso un sistema di gestione del rischio di credito che può essere usufruito da parte di ogni banca a prescindere dalla sua dimensione. E', al tempo stesso, uno strumento poco efficiente che, quindi, richiede da parte di chi ne faccia uso, l'assunzione di maggiori rischi e costi. Lo scopo dell'utilizzo di tale strumento è quello di valutare il grado di solvibilità dell'impresa; e 2) il *Modello IRB* che, rispetto al primo, risulta più complesso nella sua

⁸⁹ Nella città svizzera di Basilea, nella giornata del 26 giugno 2004, venne sottoscritto il Nuovo Accordo Internazionale sul Capitale delle Banche, conosciuto anche come "Basilea 2" ed entrato, poi, in vigore solo alla fine del 2007, avente lo scopo di rivisitare il precedente accordo del 1988 per rispondere all'esigenza di novità dovute ai cambiamenti avvenuti nel mercato dei capitali e sensibilizzare banche ed intermediari in relazione al rischio. Esso prevede che le banche adottino requisiti patrimoniali minimi obbligatori ben precisi, dotandosi di una copertura patrimoniale adeguata per fronteggiare il rischio di credito, di mercato e operativo.

Esso è diviso in tre parti (i c.d 3 Pilastri); il primo pilastro, definisce i requisiti patrimoniali minimi che ogni singola banca deve adottare per calcolare il rischio, il secondo pilastro, complementare al primo, invece, mira ad accentuare il ruolo ricoperto dalle autorità di vigilanza nel monitorare la gestione dei fondi utilizzati dalle banche in modo da garantire il soddisfacimento degli obiettivi delineati nel primo pilastro.

Infine, con il terzo pilastro, si mira a rafforzare la disciplina del mercato introducendo appositi regimi di trasparenza per permettere agli operatori (investitori, depositanti, agenzie di rating, analisti) la possibilità di verificare la posizione finanziaria degli enti creditizi; per fare questo, le banche sono tenute a comunicare alle autorità di regolamentazione ogni informazione che rilevi sui rischi a cui sono esposte, sul capitale accantonato ecc.

realizzazione. Esso prevede l'attribuzione di un giudizio interno diverso ad ogni singola impresa e rispetto ad ogni operazione di finanziamento che venga realizzata dalla banca. Rispetto al Modello Standard, quest'ultimo è più efficiente nella misurazione del rischio di solvibilità del soggetto sottoposto alla valutazione, anche grazie ad un sistema complesso che, però, richiede alle banche di reperire maggiori risorse, essendo particolarmente oneroso. Il rating interno viene attribuito attraverso un'analisi approfondita delle attività ed operazioni svolte dall'impresa tenendo conto sia dei fattori qualitativi come la struttura finanziaria, la gestione finanziaria, che quantitativi come la produttività, la redditività ecc⁹⁰.

Quest'ultimo, si suddivide a sua volta in due metodi: 1) *IRB Foundation*, ossia il metodo base che consente agli enti finanziatori di calcolare in modo autonomo la probabilità di default (PD) del cliente; e 2) *IRB Advanced*, cioè il metodo che comporta agli enti finanziatori i costi più alti in assoluto. Allo stesso tempo, però, è lo strumento più avanzato, sviluppato e sofisticato che comporta all'ente finanziatore costi molto elevati; consente all'istituto di credito di misurare anche la perdita in caso di default (LGD), il fattore di conversione creditizia (CCF) e la scadenza effettiva (M)⁹¹.

Basilea II non si sofferma nel fissare precise regole di valutazione del merito creditizio, ma si limita semplicemente a dettarne le

⁹⁰ ENRIQUES L. e GARGANTINI M., *Regolamentazione dei mercati finanziari, rating e regolamentazione del rating*, in *Banca Imp. Soc.*, 2010, p. 475-476; PANZERI M., *Basilea 2: per le imprese è già tempo di prepararsi*, cit., p. 25.

⁹¹ Basel III: *Finalizing post-crisis reforms*, 2017, par. 33, p. 59; *Guidelines on the implementation, validation and assesment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches*, CEBS, 2006.

linee guida prevedendo, in particolare, un'apposita selezione delle imprese su cui concentrarsi nella determinazione del rating, servendosi di meccanismi automatici di credit scoring⁹² e di modelli quantitativi per regolare i requisiti di capitale in base al livello di rischiosità del portafoglio⁹³.

Con il nuovo Accordo di Basilea 3, si dovrebbe assicurare una maggiore stabilità e chiarezza del sistema finanziario, apportando novità a livello regolamentare; si tratta, cioè, di apportare miglioramenti a quanto previsto in Basilea 2, concentrandosi sull'ammontare del capitale di ogni singola istituzione finanziaria. A livello macroprudenziale, invece, lo scopo dell'accordo è quello di assicurare la stabilità del sistema finanziario dettando schemi patrimoniali in linea con le esigenze del mercato, in modo da gestire più efficientemente anche il rischio sistemico⁹⁴.

⁹² PANZERI M., *Basilea 2: per le imprese è già tempo di prepararsi*, in PMI, 2004.; RAFFAELE M., *Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa*, in *Corriere Tributario*, 2005. L'autore descrive il procedimento che porta alla determinazione del rating, il quale si basa su:

- Un modulo di valutazione statistica diretto a riportare determinati indicatori di bilancio utilizzando algoritmi statistici sofisticati;
- Un modulo di valutazione andamentale che procede ad una elaborazione dei fattori di ponderazione per la valutazione del merito creditizio;
- Un modulo di valutazione qualitativa che riporta i giudizi soggettivi riguardanti la struttura organizzativa dell'impresa affidata.

⁹³ LUPPI B., MARZO M., SCORCU A., *Basilea II e il rischio di insolvenza: un'analisi empirica*, in *Banca Impresa Società*, 2009, p. 299.

⁹⁴ IMBRIANI C., SCANAGATTA G., *I vincoli finanziari delle imprese italiane in tempo di crisi. Banche, imprese, confidi, garanzie*, in *Riv. Ec. Del mezzogiorno*, 2012, p. 455.

A partire da novembre 2012, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ha introdotto, con il Regolamento n. 24075 attuativo in materia di rating entrato in vigore dal 2 gennaio 2013, il c.d. *"rating di legalità"*. Si tratta di uno strumento fortemente voluto dal legislatore italiano per promuovere in Italia i principi di legalità ed eticità al fine di soddisfare il requisito della "sana e prudente gestione" e premiare il principio della responsabilità sociale d'impresa. Più precisamente, con il rating di legalità, l'obiettivo è quello di migliorare la propria reputazione e potenziare la propria immagine comunicando al mercato, ai partner e agli stakeholder il rispetto e il soddisfacimento dei requisiti normativi e dei comportamenti responsabili⁹⁵.

In ragione della profonda incidenza che presentano nel panorama finanziario, in dottrina si è acceso il dibattito sulla possibilità di parlare di una (ipotetica) responsabilità delle agenzie di rating; ci si chiede se e quando possa configurarsi una responsabilità nei loro confronti per danni cagionati a terzi in conseguenza dell'attribuzione di

⁹⁵ CASADEI A., *Rating di legalità e premialità: le azioni promosse dalle banche italiane*, in *Amministrazione & Finanza*, 2016, p. 62, in cui si descrive il processo che porta all'attribuzione del rating di legalità. Si tratta di uno strumento che viene assegnato ad ogni impresa che ne faccia richiesta, al rispetto dei seguenti requisiti:

1. Che abbia sede operativa in Italia;
2. Che presenti un fatturato minimo di 2 milioni di euro chiuso nell'anno precedente alla presentazione della richiesta di assegnazione del rating;
3. Che sia iscritta al Registro delle Imprese da almeno 2 anni alla data della richiesta di attribuzione del rating.

Il meccanismo avviene attraverso l'assegnazione di una "pagella" comprensiva di un punteggio variabile da una stella fino ad un massimo di tre stelle rilasciate in forma di autocertificazione attraverso la compilazione di un formulario che può essere scaricato dal sito ufficiale dell'AGCM.

un giudizio errato od inesatto e, in caso di risposta positiva, di che tipo di responsabilità si debba parlare.

Mentre negli USA il tema era già stato ampiamente affrontato, in Italia non aveva mai incontrato l'attenzione della giurisprudenza⁹⁶ ma solo dei teorici; l'introduzione della disciplina inerente il regime di responsabilità delle agenzie di rating rappresenta una delle novità più importanti del Regolamento n. 1060/2009 che, all'art. 35-bis, detta un apposito apparato di tutela per gli investitori e gli emittenti lesi a causa di un rating emesso in violazione dell'appena citato regolamento. La norma, disciplina un regime di responsabilità fondato sulla validità o invalidità del giudizio ma, per ritenere sussistente detta violazione, è necessario che: i) l'investitore o emittente diano la prova della commissione della violazione da parte dell'agenzia di rating, (ii) tale violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e (iii) abbia influito sul risultato del rating, a prescindere che vi sia stato o meno un rapporto contrattuale tra le parti.

Quanto al risarcimento del danno, esso sarà previsto per l'investitore qualora dimostri di aver riposto ragionevole affidamento al rating inesatto⁹⁷. L'emittente, invece, “può chiedere il risarcimento dei danni [...] qualora provi che esso stesso o i propri strumenti finanziari

⁹⁶ SAPONARO M., *Il danno da rating: se e come le agenzie sono tenute a rispondere. Il commento, in Danno e Responsabilità*, 2013, p. 177, in cui, soprattutto in ragione della crisi dei mutui *sub-prime*, la dottrina e la giurisprudenza statunitense hanno concentrato la loro attenzione nel valutare la condotta tenuta dalle agenzie di rating dopo essere state accusate di aver rilasciato giudizi di esito positivo su strumenti o prodotti finanziari rischiosi ed insolventi.

⁹⁷ DE POLI M., *Rating e tutele, cit.*, pp. 137 ss; MACIARIELLO E., *La responsabilità da rating: analisi dell'articolo 35-bis del regolamento (CE) 1060/2009, in Banca Impr. Soc.*, 2018, p. 165-166.

sono oggetto del rating del credito e che la violazione non è stata causata da informazioni inesatte o fuorvianti fornite dall'emittente all'agenzia di rating del credito, direttamente o tramite informazioni pubblicamente accessibili”⁹⁸.

3. L'evoluzione normativa e regolamentare sul credito bancario

Proprio per rispondere alle esigenze dettate con gli accordi di Basilea 3, il legislatore europeo è intervenuto con l'emanazione di una serie di Direttive e Regolamenti, toccando anche profondamente la disciplina della concessione del credito.

Con la direttiva del 2013 n. 36, c.d. “*Capital Requirements Directive IV*”, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno innovato la spigolosa normativa prudenziale per le banche e le imprese di investimento imponendo loro di adottare tecniche e strategie per monitorare, gestire, segnalare i rischi in misura efficiente ed assicurare una maggiore sostenibilità dei compensi in linea con le condizioni patrimoniali e di liquidità degli enti creditizi nella valutazione del merito creditizio del cliente⁹⁹.

Ma per consentire appieno il raggiungimento di tali obiettivi, si richiede che agli enti creditizi di adottare: (i) misure di responsabilità precise, coerenti e ben definite, (ii) un solido apparato di processi per gestire e misurare in modo efficace i rischi, in misura tale da poterli identificare e porvi rimedio, (iii) meccanismi interni di controllo rigorosi,

⁹⁸ Art. 35-bis comma 1, Regolamento (CE) n. 1060, 2009.

⁹⁹ Si veda Dir. 2013/36/UE.

come procedure contabili ed amministrative, e (iv) accordi durevoli e solidi in grado di monitorare le procedure di concessione del credito. Sempre secondo la CRD IV, ogni ente creditizio avrebbe il compito di stabilire accordi e meccanismi che tengano in considerazione la natura, l'entità e la complessità dei rischi riferiti al proprio *business model*¹⁰⁰ e che «la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definito in modo chiaro»¹⁰¹.

Guardando alla regolamentazione sovranazionale si può notare come l'EBA (*European Banking Authority*) abbia stabilito, negli anni, una serie di linee guida ed orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli istituti finanziari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e stabilità del sistema finanziario globale.

Sia le raccomandazioni che le linee guida dettate da tale organo si presentano come non giuridicamente vincolanti. Vengono emesse dall'Autorità Bancaria Europea di sua iniziativa e non necessitano di un intervento della Commissione per essere attuate; esse rientrano, pertanto, nella cd. "*Soft law*"¹⁰².

¹⁰⁰ L'art. 74 comma 1 direttiva 2013/36/UE afferma che «gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio»; per la dottrina si consulti DE POLI M., *op. ult. cit.*, p. 123.

¹⁰¹ Si veda l'art. 79, comma 1, let. a, CRD IV.

¹⁰² DE POLI M., *Fundamentals of european banking law*, cit., p. 70-71.

Durante il processo di erogazione del credito le banche, nella valutazione del merito creditizio, hanno il compito di raccogliere e analizzare le informazioni dei clienti utilizzando un preciso modello decisionale che tenga conto dei parametri e dei criteri suddivisi per la tipologia di clientela; sono tenute, inoltre, a raccogliere le informazioni in linea con le *policy* e le procedure di *credit risk* usufruendo di una precisa documentazione in modo da tenere monitorata la situazione economico-finanziaria dell'impresa debitrice, coerentemente ai rischi assunti e, quindi, con l'ottica di prevenire una eventuale situazione di sofferenza dell'impresa debitrice, utilizzando un processo di monitoraggio del credito fondato su appositi principi¹⁰³. Tutto questo perché una valutazione del merito creditizio effettuata seguendo accuratamente gli orientamenti dell'EBA costituisce la base essenziale per l'approvazione o il rifiuto della domanda di prestito da parte di chi assume la decisione sul credito¹⁰⁴.

Il nostro ordinamento si presenta piuttosto lacunoso in materia di valutazione del merito creditizio dell'impresa; tuttavia a questo problema ha sopperito l'EBA, che non ha mancato di dettare specifiche disposizioni in materia di “*concessione e monitoraggio dei prestiti*”.

Nel 2019, infatti, l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato in via provvisoria il “*Draft Guidelines on loan origination and monitoring*”¹⁰⁵ con

¹⁰³ BENVENUTO G., MEANI F., *Nuove Linee guida EBA sull'erogazione e monitoraggio del credito*, in *Il Fallimentarista*, 2021; MEDUGNO V., ALAIO E., *Le Linee guida EBA sull'origination e il monitoring e la concessione abusiva del credito*, cit, 2021.

¹⁰⁴ BERTI A., *L'impatto degli Orientamenti EBA sul rapporto banca-impresa*, in *Bilancio e Revisione*, 2021.

¹⁰⁵ BELTRAME F., SOLDI G., ZORZI G., *Merito creditizio e finanza d'impresa*, cit., p. 54.

la proposta di «linee guida finalizzate a imprimere una maggiore sensibilizzazione sulla necessità di consolidare specifici standard sulle politiche creditizie e sui processi che ne permettono l'attuazione»¹⁰⁶. La proposta normativa è stata pubblicata nella sua versione definitiva nel maggio 2020, dove l'EBA ha precisato la sua posizione riguardo alla concessione e al monitoraggio dei prestiti confermando le precedenti disposizioni in materia di gestione dei crediti deteriorati (*non performing loans*).

La presente normativa - si dedica alla disciplina del credito in generale, dalla governance interna alla cultura del rischio di credito, fino a disciplinare e descrivere in modo analitico i modelli utilizzati per la valutazione del merito creditizio e l'assunzione delle decisioni sul credito.

Ciò che interessa maggiormente ai fini del presente lavoro di indagine e su cui ci si presta a concentrarsi è la sezione 5 dedicata alle "Procedure per la concessione dei prestiti". In particolare, la sez. 5.1, rubricata "Informazione e documentazione" offre apposite indicazioni relativamente al tipo di informazioni di cui gli enti dovrebbero disporre per valutare il merito di credito delle «microimprese, piccole, medie e grandi imprese», cosa che vale anche per le medie e grandi imprese¹⁰⁷. Ancora, la sez. 5.2.1

¹⁰⁶ EBA /CP/2019/04 19 giugno 2019.

¹⁰⁷ «Ai fini della valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione a quanto segue:

- a. Finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto;
- b. Reddito e flusso di cassa;
- c. Posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali;
- d. Modello di business e, se del caso, struttura aziendale;

detta le “Disposizioni generali per i prestiti ai consumatori”¹⁰⁸, la sez. 5.2.2 è, invece, dedicata ai “Prestiti ai consumatori in relazione a immobili residenziali”¹⁰⁹.

Ancora più interessanti sono le sezioni in cui si rinvengono disposizioni che regolano specifici casi di erogazione del credito distinguendoli in relazione alla tipologia di impresa: la sez. 5.2.5 dedicata ai prestiti a microimprese e piccole imprese¹¹⁰, la sez. 5.2.6 relativa ai prestiti alle medie e grandi imprese, di cui si parlerà nel capitolo successivo.

3.1. La disciplina del credito al consumo

La disciplina del contratto di credito al consumo è annoverata, oggi, all’art. 121 t.u.b. che lo definisce come «il contratto con il quale un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un

-
- e. Piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie;
 - f. Garanzia reale (per i prestiti garantiti);
 - g. Altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali garanzie personali;
 - h. Documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad esempio, permessi, contratti)». EBA/GL/2020/06, sez. 5.1, par. 86, p. 25.

¹⁰⁸ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.1, parr. 95-96, p. 27.

¹⁰⁹ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.2, p. 28.

¹¹⁰ Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell’ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall’autorità macroprudenziale designata. EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.5, par. 118, p. 30.

credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria»

Tale contratto, prevede la dilazione di pagamento con cui il consumatore si assume l'impegno di corrispondere al venditore il prezzo nelle date stabilite nell'accordo; mentre con la concessione di un prestito, il consumatore è tenuto a restituire la somma erogata con il pagamento degli interessi maturati calcolati dall'intermediario¹¹¹.

A differenza del credito ai consumatori, la disciplina del credito immobiliare al consumatore di cui all'art. 120-*undecies* TUB, presenta taluni elementi *qualificanti*. Infatti, si richiede che il credito sia:

- garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su un altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili residenziali;

- sia diretto all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato¹¹².

Definito, quindi, il quadro relativo alla disciplina del contratto di credito al consumo, passiamo ora ad analizzare la disciplina prevista dal Testo Unico Bancario relativa alla valutazione del merito creditizio dei consumatori.

L'attività di verifica del merito creditizio del consumatore la troviamo annoverata rispettivamente agli artt. 124-*bis* e 120-*undecies* TUB, il primo introdotto nel nostro ordinamento con la direttiva 2008/48/CE (quest'ultima poi sostituita con la Direttiva 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio) sul credito al consumo, c.d. "*Consumer Credit*

¹¹¹ LIACE G., *Il credito al consumo*, in *Trat. Di dir. Civ. e comm.*, MENGONI L. e SCHLESINGER P. (diretto da), Giuffrè, Milano, 2022, p. 1-2.

¹¹² CAPRIGLIONE F., *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, CAPRIGLIONE F. (diretto da), CEDAM, Milano, 2018, tomo III, IV ed., p. 1978.

Directive” o “CCD”¹¹³, e il secondo introdotto con il d.lgs. n. 72/2016 di attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, c.d. “*Mortgage Credit Directive*” o “MCD”¹¹⁴.

Queste direttive sono state poi recepite anche nelle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia n. 117 del 3 febbraio 2011 e del provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, stimolando forti dibattiti in dottrina in relazione alla tematica del “prestito responsabile”, ricostruendone in chiave critica il concetto¹¹⁵.

La Direttiva 2008/48 è stata recepita nell’ordinamento domestico con il d.lgs. n. 141/2010 che già all’art. 8 si leggeva che «gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente».

¹¹³ GORGONI M., *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *La Responsabilità civile e previdenziale*, 2011, Fasc. IV, pp. 755 ss; MIRONE A., *L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2010, V, pp. 576 ss.

¹¹⁴ DAVOLA A., *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria. Il paradigma dell’inerenza nella regolamentazione delle tecnologie emergenti*, Utet giuridica, Milano, 2020, p. 111; DE GIOIA-CARABELLESE P. e CHESSA C., *La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, IV, 2016, pp. 1422 ss.

¹¹⁵ CECCHINATO E., *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una sua rilettura alla luce della buona fede precontrattuale*, in *Riv. Di dir. Bancario*, 2023, p. 458.

Nonostante dalla lettura della disposizione in esame non emerga con assoluta immediatezza il tema del prestito responsabile

In dottrina si è discusso sulla possibilità di configurare un obbligo in capo alle banche e agli intermediari di effettuare la valutazione individuale di colui che avrebbe dovuto rivolgersi alle stesse per ottenere la concessione di un finanziamento, a partire dalla tematica del c.d. “*prestito responsabile*”. Con l’espressione “prestito responsabile” si allude a quel principio che mira ad accentuare l’obbligo del finanziatore di consultare le banche dati e di verificare in modo rigoroso le risposte provenienti dal consumatore (e anche dal fideiussore) selezionando il tipo di credito da offrire. Inoltre, dall’affermazione di tale principio si coglie la rilevanza dell’attività di verifica del merito creditizio; ne discende, infatti, la responsabilità del creditore, di cui si approfondirà nelle pagine seguenti.

Si precisa poi, all’art. 31, che la violazione delle disposizioni sul prestito responsabile comporta l’irrogazione di sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive», portando – così - alla costruzione di un regime di doveri di tutela e protezione del consumatore in capo al creditore. Dall’art. 9 poi, si evince il divieto di concessione di finanziamenti in contrasto con detto principio, soprattutto qualora l’indagine diretta a verificare la capacità del debitore di rimborsare la somma mutuata, abbia prodotto esito negativo. Se, infatti, al finanziatore fosse egualmente riconosciuto il potere di concedere al consumatore il credito, si sarebbe manifestata una violazione del principio del “prestito responsabile”, così finendo per vanificare la stessa finalità di tutela degli interessi dei creditori (che vedrebbero diminuire la solvibilità dei clienti).

Da quanto analizzato, la norma dell’art. 9 non si limiterebbe a prevedere solo l’obbligo del creditore di valutare la solvibilità del

consumatore, ma anche ad includere anche il divieto di concessione del credito al consumatore insolvente¹¹⁶.

Tuttavia, la direttiva 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale ha sostituito la direttiva 2008/48/CE, con riferimento alla valutazione del merito creditizio, impartisce che il creditore debba effettuare una verifica approfondita del merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto di credito, al fine di evitare pratiche irresponsabili nell'erogazione del prestito e tenuto conto dell'interesse di quest'ultimo a ricevere un finanziamento consono alle sue esigenze e capacità¹¹⁷, raccogliendo le informazioni necessarie per svolgere tale verifica¹¹⁸ e che queste informazioni siano pertinenti, precise ed accurate al tipo di credito, alle spese e alle condizioni economico-finanziarie del consumatore¹¹⁹; inoltre, specifiche disposizioni sono dettate con riferimento all'utilizzo delle banche dati nella valutazione del merito creditizio¹²⁰.

Con il decreto del Mef del 3 febbraio 2011 si è rimarcata l'importanza della valutazione del merito creditizio, evidenziando che

¹¹⁶ PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile*, cit., 2013, pp. 38 e ss. L'art. 6 comma 1 statuisce che «il creditore e, sel del caso, l'intermediario del credito, possono chiedere al consumatore [...] nonché a ogni fideiussore, informazioni esatte, complete e necessarie *unicamente* per valutare la loro situazione finanziaria e la loro solvibilità»

¹¹⁷ Art. 18, co. 1, direttiva 2023/2225/UE, 18 ottobre 2023.

¹¹⁸ Art. 18, co. 2, direttiva 2023/2225/UE.

¹¹⁹ Art. 18, co. 3, direttiva 2023/2225/UE.

¹²⁰ Art. 19, co. 1, «Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori», direttiva 2023/2225/UE.

essa non sia necessaria solo “al fine di evitare comportamenti non prudenti”, ma anche per “assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito”. Ed è proprio su tale doppio ruolo dell’intermediario che la dottrina non ha mancato di sollevare le sue obiezioni, sostenendo che la valutazione del merito creditizio non asserisca soltanto ad una operazione di primario stampo per rispondere alle esigenze del finanziatore, ma anche ad una attività che consenta, in un certo senso, di “prendersi carico” del cliente finanziato.

Anche la Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali del 4 febbraio 2014 riserva notevoli riflessioni. Essa è, infatti, il risultato di un lungo percorso che ha avuto inizio nel 2001 con la Raccomandazione della Commissione relativa al codice di condotta sulle informazioni precontrattuali, per proseguire con il Libro Verde nel 2005 e il Libro Bianco del 2007, inserito nella Proposta di Direttiva del 2011 e che è sfociato con l’adozione della nuova Direttiva 2014/17/UE.

Secondo la dottrina, essa ha natura “*duale*” in quanto volta, non solo a proteggere e disciplinare il mercato del credito, ma anche a proteggere il consumatore dal rischio di sovraindebitamento, adottando un approccio *responsible borrowing* ed un approccio *responsible lending*. Con il primo si mirano a rafforzare le regole sulla trasparenza contrattuale e a rendere chiare le informazioni da fornire al consumatore in modo che possa giungere ad una decisione consapevole, mentre con il secondo si vuole responsabilizzare il creditore incitandolo, se così si può dire, a selezionare i soggetti meritevoli nella concessione di un finanziamento.

Da queste ossevazioni si coglie che l'obiettivo era quello di garantire un'erogazione sana del credito¹²¹ favorendo la scelta autonoma del consumatore all'accensione del prestito e la sua capacità di prendere decisioni informate in relazione alla gestione del debito¹²².

¹²² PELLECCIA E., *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, II, 2016, pp. 206-207.

CAPITOLO II

LA NATURA DELLA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DELL'IMPRESA E L'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SULL'ATTIVITA' DI CREDIT SCORING

SOMMARIO: 1. La natura della verifica del merito creditizio del consumatore: obbligo o dovere? – 2. Gli obblighi di condotta delle banche e degli intermediari finanziari nella verifica del merito creditizio - 3. La verifica del merito creditizio delle imprese - 3.1. La natura della verifica del merito creditizio delle imprese - 4. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività di *credit scoring*: i vantaggi e i rischi – 4.1. La tutela del diritto alla privacy nell'attività di *credit scoring*.

1. La natura della verifica del merito creditizio del consumatore: obbligo o dovere?

Nella presente trattazione lo scopo sarà quello di fare chiarezza e indagare circa la natura della verifica del merito creditizio del consumatore.

Questo, infatti, si presenta come un tema che ha portato dottrina e giurisprudenza a chiedersi se la questione in esame sia inquadrabile nella categoria dell'”obbligo” o in quella del “dovere”, anche in ottica del corretto inquadramento del regime di responsabilità del soggetto finanziatore.

Procedendo con una prima distinzione, per obbligo s'intende il vincolo imposto all'azione del titolare per soddisfare, con il comportamento imposto dalla legge o dalla volontà delle parti, l'interesse specifico di uno o più soggetti, mentre il dovere indica la necessità di soddisfare un interesse collettivo¹²³.

L'obbligo, quindi, a differenza del dovere, ha carattere individuale ed è diretto a soddisfare un diritto relativo. Inoltre, a differenza del dovere, esso può avere sia carattere positivo che negativo, potendo consistere in un obbligo di *facere* o di non *facere*¹²⁴.

La nozione di «consumatore» la troviamo delineata all'art. 121, comma 1, lett. b), TUB come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta»¹²⁵, applicabile anche alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori.

Se si parte dagli artt. 8 CCD e 18 MCD, notiamo che sono rubricati «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore». Sembrerebbe, così – almeno in prima battuta - risolta la questione; ma dalla lettura del testo normativo il riferimento alla categoria dell'obbligo non si coglie da subito, così come nemmeno dalla lettura degli artt. 124-

¹²³ TERRANOVA G., *La struttura delle situazioni soggettive. Contributo ad una semantica dell'obbligo*, in *Europa e diritto privato*, 2002, I, p. 511; SCOZZAFAVA T.O., voce *Onere*, in *Enciclopedia del diritto*, XXX, 1980, p. 99; TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, cit., p. 87.

¹²⁴ ROPPO V., *Diritto privato*, Giappichelli, Torino, VI ed., 2018, p. 53;

¹²⁵ La norma riprende la definizione data dall'art. 3 Codice del consumo. Per la dottrina v. SIRENA P., FARACE D., *I contratti bancari del consumatore*, in *I contratti bancari*, CAPOBIANCO E.. (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, II ed., 2021, pp. 293 ss;

bis e 120-*undecies* TUB¹²⁶. L'unica indicazione permante all'art. 6 del d.m. 117/2011, il cui testo fa espressamente riferimento all'obbligo per i finanziatori di verificare il merito creditizio del consumatore¹²⁷ e che ha attuato nel nostro ordinamento l'art. 8 della Direttiva 48/2008.

L'art 124 *bis* t.u.b. - di attuazione nel nostro ordinamento dell'art. 8 della Direttiva 2008/48/CE - rubricato "Verifica del merito creditizio", sancisce che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore, sulla base di informazioni fornite da quest'ultimo o anche consultando, ove necessario, una banca dati pertinente¹²⁸. Secondo la dottrina, tale l'impostazione verrebbe a specificare che i finanziatori assolvono tale obbligo applicando le procedure di valutazione e monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati¹²⁹. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato che «prima della conclusione di un

¹²⁶ CECCHINATO E., *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una sua rilettura alla luce della buona fede precontrattuale*, cit., p. 459.

¹²⁷ Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, 3 febbraio 2011, n. 117; per la dottrina si consulti SARTORI F., *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giust. Civ.*, 2015, p. 588 ss.

¹²⁸ DAVOLA A., *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria. Il paradigma dell'inerenza nella regolamentazione delle tecnologie emergenti*, Utet giuridica, Milano, 2020, p. 109; DE CHIARA R., *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da CAPRIGLIONE, III ed, tomo III, Padova, 2012, pp. 1871 e ss; MODICA L., *Concessione «abusiva» di credito ai consumatori*, cit., p. 496.

¹²⁹ PELLEGRINO S., *Le disposizioni attuative in materia di credito al consumo*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2011, p. 296; MODICA L., *Concessione "abusiva" di credito ai consumatori*, in *Contratto e Impresa*, 2012, pp. 292 ss; CARRIERO G., *La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore bancario*, in *Europa e diritto privato*, 2011, pp. 505 ss.

contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore, obbligo che può [...] includere la consultazione delle banche dati pertinenti. Tale obbligo persegue altresì l'obiettivo di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest'ultimo eroghi un credito a consumatori insolvibili¹³⁰.

Una parte della dottrina sostiene che il legislatore, con tale previsione, avrebbe voluto porre a capo del finanziatore il compito di prevenire l'eventuale situazione di sovraindebitamento; altri, invece, sostengono che l'ipotesi descritta alluderebbe ad una mera specificazione del criterio della sana e prudente gestione a cui il finanziatore si deve attenere.

L'art. 124-*bis* non prevede un divieto di concessione del credito qualora la valutazione del merito abbia esito negativo. Tuttavia, la norma conforma l'attività professionale del finanziatore ad uno specifico obbligo di condotta, rilevando sia come precetto di sana e prudente gestione, sia come precetto fondante il diritto soggettivo del consumatore alla valutazione del merito creditizio. Prima di tutto, infatti, l'art. 124-*bis* t.u.b. riflette l'esigenza "pubblicistica" di realizzare la corretta allocazione delle risorse bancarie allo scopo di soddisfare l'obiettivo primario della tutela del mercato del credito, prevedendo – in caso di violazioni – controlli e sanzioni rigorose¹³¹.

È proprio in ragione della posizione rivestita dal consumatore nella prassi contrattuale (di "*contraente debole*", che necessita di un'adeguata protezione rispetto agli altri soggetti operanti nel mercato) che la verifica del merito creditizio assurge al primo di una serie di obblighi

¹³⁰ Corte Giust. UE sez. VI, 10 giugno 2021, n. 303, *in DeJure*.

¹³¹ PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile, cit.*, pp. 38 e ss.

precontrattuali posti a sua tutela a cui il creditore deve puntualmente adempiere¹³².

Infatti, il consumatore ha interesse a che il suo merito creditizio sia valutato¹³³, e ciò si giustifica per diverse ragioni. Potrebbe, cioè, configurarsi la situazione in cui egli :

- chieda un prestito senza avere la piena consapevolezza delle proprie capacità restitutorie, qualora sia interessato a ricevere una analisi dell'intermediario;

- oppure la circostanza nella quale egli auspichi di ricevere denaro disinteressandosi delle proprie capacità di rimborso;

- o anche la situazione in cui egli sia consapevole delle proprie incapacità di restituzione delle somme, ma ambisca solamente a ricevere il prestito senza che venga rilevata la sua situazione.

Ed è così che, in ragione di tali circostanze, l'ordinamento riconosce al consumatore l'interesse a che venga valutato il suo merito creditizio, a cui corrisponde dall'altra parte l'obbligo dell'intermediario di svolgere l'istruttoria.

¹³² MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2015, p. 788-789. Quanto ai profili di tutela si v. ABF, 26 agosto 2015, n. 6182 e ABF Roma, 20 agosto 2013, n. 4440, in *arbitrobancariofinanziario.it*, in cui la verifica del merito creditizio va considerata «in un'ottica di tutela di colui che ha formulato la richiesta di finanziamento, trattandosi di una valutazione che è anche funzionale alla concessione di un credito non eccessivo rispetto alle capacità finanziarie del cliente»; per la dottrina in materia si v. anche BARENGHI A., *Note sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2018, p. 168; SIRENA P. e FARACE D., *I contratti bancari del consumatore*, in *Contratti cit.*, pp. 269 e ss; ROSSI G., *Il credito al consumo*, cit., pp. 67 e ss; LIACE G., *Il credito al consumo*, Wolters Kluwers, Milano, 2022, pp. 75 e ss.

¹³³ PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile*, cit., p. 54.

La stessa giurisprudenza si è espressa nell'affermare che l'art. 124-*bis* TUB «si atteggia a norma conformatrice dell'attività professionale del finanziatore, il quale ha, tra gli altri obblighi di condotta, anche quello di verificare il merito creditizio del consumatore cui è, corrispondentemente, assegnato un vero e proprio diritto soggettivo alla valutazione»¹³⁴ e, lo stesso, vale per l'art. 120-*undecies* TUB che afferma che «prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di risanamento da parte del consumatore...e che la valutazione...è effettuata sulla base di informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate»¹³⁵.

In conclusione, possiamo sostenere che la verifica del merito creditizio rileva al fine di: 1) garantire il rispetto del principio di sana e prudente gestione dell'attività dell'intermediario; 2) rispondere all'esigenza di tutelare il prenditore dal rischio di sovraindebitamento; 3) vedere soddisfatto il cliente a ricevere un prestito sostenibile, adatto alle sue esigenze; e 4) a preservare la stabilità dei singoli intermediari e del sistema finanziario¹³⁶.

¹³⁴ Trib. Torino, sez. VI fall., 14 aprile 2022, in *IlCaso*; Trib. Napoli, 27 ottobre 2020, in *IlCaso*; Trib. Verona, 28 giugno 2019, in *IlCaso*; Trib. Macerata, 24 maggio 2018, in *Nuova Giur. Comm.*, 2018.

¹³⁵ Art. 120-*undecies*, comma 1, TUB.

¹³⁶ CAPRIGLIONE, *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, cit., p. 2019; MODICA L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, cit., pp. 785 e ss. L'Autore fa leva sul fatto che la valutazione del merito creditizio si porrebbe quale attività indispensabile al fine di prevenire il sovraindebitamento del soggetto che andrà ad ottenere il finanziamento e, così,

2. Gli obblighi di condotta delle banche e degli intermediari finanziari nella verifica del merito creditizio.

Obiettivo primario del principio di trasparenza è quello di fornire un'adeguata e corretta informazione del cliente imponendo specifici obblighi di condotta e di informazione a carico degli operatori professionali. Tale imposizione si colloca, principalmente, nella fase precontrattuale, ossia quella delle trattative, in cui vengono delineati la forma e il contenuto del contratto¹³⁷.

Secondo la giurisprudenza, il finanziatore, infatti, svolgendo la propria attività, deve procedere secondo «lo standard di conoscenze e di capacità, alla stregua della diligenza da parte dell'operatore qualificato, e ciò sin dall'obbligo *ex ante* di dotarsi dei metodi, delle procedure e delle competenze necessari alla verifica del merito creditizio»¹³⁸.

Il finanziatore, quindi, ha l'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare «ove in difficoltà economica»¹³⁹. Si tratta di una scelta complessa in quanto il finanziatore deve sempre tener conto del rischio di mancato recupero del

andando a promuovere, da un lato, l'assunzione responsabile del debito del consumatore e, dall'altro, a favorire una erogazione responsabile del credito da parte del finanziatore; SIMIONATO A., *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE*, cit., p. 185; LIACE G., *Il credito al consumo*, cit., p. 78-79.

¹³⁷ CHERUBINI M.C., *Tutela del «contraente debole» nella formazione del consenso*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 31.

¹³⁸ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *DeJure*.

¹³⁹ Cass., 30 giugno 2021, cit.

credito erogato e di una potenziale responsabilità da concessione abusiva di credito¹⁴⁰.

Sia il codice civile italiano che il TUB si soffermano nel prevedere specifiche indicazioni sulle regole di condotta a cui banche ed intermediari sono tenuti ad osservare, che vanno dalla diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c. al principio della c.d. sana e prudente gestione ex art. 5 TUB.

Procedendo con ordine, un primo sguardo v'è dedicato alla diligenza professionale che ha stimolato un intenso dibattito dottrinale. Secondo una parte degli studiosi non sarebbe possibile attribuire al banchiere uno *status* speciale poiché ad egli si richiederebbe la medesima diligenza richiesta per qualsiasi imprenditore¹⁴¹. Dottrina autorevole sostiene, invece, che i soggetti autorizzati a concedere finanziamenti alla clientela rappresentano una categoria *sui generis* di imprenditori in ragione della tipologia di attività che svolgono, la quale richiede professionalità, specializzazione e conoscenze del mercato elevate¹⁴².

L'art. 1176 comma 1 c.c. prevede che «nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia», mentre il secondo comma statuisce che «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata». È così che si giunge ad affermare che, essendo l'attività del finanziatore

¹⁴⁰ DOLMETTA A.A, *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021, cit.*, p. 7.

¹⁴¹ DI MARZIO F., *Abuso nella concessione del credito, cit.*, pp. 85 ss.

¹⁴² FERRI G., *La diligenza del banchiere, in Banca Borsa Titoli di Credito*, 1958, I, p. 1; SCONAMIGLIO C., *Sulla responsabilità dell'impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Giur.it.*, 1995, IV, p. 356.

annoverata tra le attività professionali egli è tenuto ad effettuare la verifica del merito creditizio con la diligenza elevata richiesta dalla professionalità dell'operazione¹⁴³.

Guardando poi al Testo Unico Bancario, l'art. 5 enuncia il principio di sana e prudente gestione prevedendo che «le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti...avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario [...]». Si tratta di una regola alla quale viene attribuito il valore di “clausola generale” dell'ordinamento bancario¹⁴⁴ e che è funzionale, non solo a disciplinare le vicende tra i privati, ma anche a controllare la correttezza e l'efficienza dell'attività d'impresa svolta dal finanziatore¹⁴⁵.

Il principio di sana e prudente gestione, quindi, va considerato come principio cardine che mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stabilità, efficienza e competitività del sistema bancario e finanziario.

Tale regola era stata criticata da una parte minoritaria della dottrina per il fatto che porrebbe una limitazione alla scelta di erogare credito da parte del finanziatore; tale tesi, però mancava di tenere in

¹⁴³ Cass., 14 marzo 1999, n. 2284, in *Foro italiano*, I, 1999, C. 1165; Circolare Banca d'Italia, 17 dicembre 2013, n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.

¹⁴⁴ DE POLI M., *Sana e prudente gestione delle imprese finanziarie*, in *Le clausole generali nel diritto dell'economia*, LENER R., SCIARRONE ALIBRANDI A., RABITTI M., SARTORI F. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2024, p. 57; DOLMETTA A.A., *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Zanichelli, Bologna, 2013, pp. 47 ss.

¹⁴⁵ App. Milano, 21 giugno 2018, in *DeJure*.

considerazione l'insieme dei diritti e della funzione sociale tutelata dal principio¹⁴⁶.

Un'altra norma di rilievo è l'art. 120-*septies* t.u.b. che enuncia che il finanziatore deve agire «con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori». La prima considerazione che possiamo muovere dalla norma è che la diligenza nell'adempimento della prestazione dovuta e la correttezza che le parti debbono tenere nel corso delle relazioni negoziali sono regole di condotta che devono necessariamente costituire la base di ogni rapporto obbligatorio. Se ci riferiamo a quanto previsto dal nostro codice civile, la nozione che più si avvicina a quella di correttezza è quella della *buona fede oggettiva*, delineata dagli artt. 1337 e 1375 c.c. come il dovere di comportarsi *lealmente ed onestamente* nell'esecuzione del contratto. La norma pone uno stretto collegamento con l'art. 1175 c.c. sul dovere di correttezza; quest'ultima norma, costituisce il criterio per la valutazione del comportamento tenuto dalle parti contraenti e non la fonte di possibili obblighi integrativi gravanti sulle stesse¹⁴⁷. Tuttavia, Autorevole dottrina considera sinonimi i principi di correttezza e buona fede¹⁴⁸.

L'obiettivo primario del legislatore è quello di obbligare le banche a curare l'interesse proprio e dei consumatori. Esse, infatti,

¹⁴⁶ MERUSI F., *Art. 47 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione. Rapporti economici*, vol. III, *Artt. 45-47*, BRANCA G. (a cura di), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1980, pp. 153 ss.

¹⁴⁷ NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Il comportamento del creditore*, in *Trat. Di dir. Civ. e Comm.*, CICU-MESSINEO (a cura di), Giuffrè, Milano, tomo I, vol. XVI, p. 1974, p. 49.

¹⁴⁸ DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale. Libro quarto: Obbligazioni art. 1173-1176*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, GALGANO F. (a cura di), Zanichelli- Il Foro Italiano Bologna-Roma, 1988, p. 290 ss.

darebbero priorità al soddisfacimento dei bisogni, delle necessità e degli interessi dei clienti, come lo si può evincere dalla lett. *b)* dell'art. 120-*septies* che dispone che «le banche debbano basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito».

Successivamente, l'art. 120-*novies* TUB impone ai finanziatori di prestare ai consumatori consulenza *ex officio* per consentire ai clienti – entro 7 giorni (in cui la proposta del finanziatore è vincolante) – di confrontare le diverse offerte di credito presenti nel mercato; con ciò, si ha, infatti, la possibilità di valutare le eventuali implicazioni che ne potrebbero derivare, decidendo così – sulla base delle informazioni ottenute – se concludere o meno il contratto di finanziamento.

L'art. 120-*undecies*, in materia di credito immobiliare, richiedendo che la valutazione “approfondita” del merito creditizio venga effettuata sulla base di informazioni “necessarie, sufficienti e opportunamente verificate”, viene a valorizzare il carattere dinamico e prospettico della valutazione. Significa, quindi, che l'operatore creditizio – nel compiere l'operazione economica – deve svolgere le sue funzioni in modo affidabile, sia nell'ottica della consistenza patrimoniale, sia per garantire un adempimento regolare della prestazione del debitore¹⁴⁹.

Tali obiettivi vengono soddisfatti mediante la comunicazione di informazioni personalizzate al consumatore. In questo modo ha a sua disposizione un lasso temporale utile per ragionare sulla scelta del vincolo contrattuale.

¹⁴⁹ DAVOLA A., *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria. Il paradigma dell'inerenza nella regolamentazione delle tecnologie emergenti*, cit., p. 117.

In tal senso, vi è chi parla di «trasparenza economica della clausola», premendo sulla natura assistenziale della disciplina¹⁵⁰.

Proseguendo, l'art. 120-*novies*, comma 5 TUB, enuncia che le informazioni e i chiarimenti forniti dal finanziatore al consumatore dovrebbero consentire a quest'ultimo di valutare se il contratto di credito è adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Da un lato, si punta ad assicurare il rispetto dei doveri di trasparenza in capo al finanziatore per consentire al consumatore di adottare una decisione "informata", dall'altro, si vuole obbligare il finanziatore a verificare che il finanziamento sia adatto al profilo e alle caratteristiche del consumatore, indirizzando quest'ultimo verso una scelta consapevole.

La norma dell'art. 124 TUB, a sua volta, prevede che il finanziatore ha l'obbligo di informare il consumatore per iscritto sulle caratteristiche del prodotto di credito offerto e che le informazioni precontrattuali debbano essere contenute in un modulo standardizzato, c.d. «*Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori*», che deve essere redatto – come specificato dal secondo comma – in conformità alle Istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza e da consegnare al cliente. Il comma 4, poi, richiede che venga trasmessa al cliente, gratuitamente e su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Inoltre, le informazioni devono essere messe a disposizione del cliente in *tempo utile*, prima che egli sia vincolato, in modo da avere un arco

¹⁵⁰ DE ROSA C., *Dal vaglio del merito creditizio al «credito alla cosa». Il ruolo della garanzia immobiliare nell'erogazione del credito, cit., in Riv. Trim. Di diritto bancario*, pp. 388-389; PAGLIANTINI S., *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Fondazione italiana del notariato*, 2014, pp. 27 e ss.

temporale tra la trasmissione delle informazioni e la conclusione del contratto di finanziamento.

Da quanto considerato, il consumatore avrebbe il compito di fornire informazioni adeguate di cui il finanziatore sarà tenuto ad utilizzare per verificare se il credito è sproporzionato rispetto al suo patrimonio¹⁵¹.

Inoltre, ai sensi dell'art. 124 t.u.b., si richiede ai soggetti finanziatori di fornire al cliente informazioni riguardo alle diverse offerte di credito presenti nel mercato «prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito», illustrando allo stesso le principali caratteristiche del prodotto offerto¹⁵². Tale norma pone

¹⁵¹ COSTA, *La nuova disciplina del credito ai consumatori*, in *Contratto e Impresa. Europa*, 2011, pp. 262 ss.; MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca borsa Titoli di Credito*, 2015, p. 781, in cui anche la norma di cui al quinto comma, art. 124 t.u.b. ha suscitato un forte dibattito della dottrina. Secondo una parte degli studiosi, la disposizione avrebbe introdotto un *obbligo di assistenza* che, letto in seno all'obbligo di valutazione del merito creditizio, sarebbe volto a tutelare l'interesse del consumatore ad un indebitamento "sostenibile"; egli, infatti, potrebbe necessitare di spiegazioni personalizzate riguardo l'incidenza del rapporto sulla propria situazione economica allo scopo di farsi guidare dall'intermediario nel compito di una scelta coerente con la propria situazione finanziaria.

¹⁵² PELLEGRINO S., *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori (d.lg. 13.8.2010)*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2011, p. 125 e ss. L'Autore riporta che anche le disposizioni dell'art. 123 t.u.b., in materia di prodotti di credito al consumo, sono finalizzate a tutelare i potenziali consumatori imponendo che le informazioni contenute negli annunci pubblicitari siano fornite in modo chiaro, conciso, contenendo il tasso d'interesse (TAEG) , nonché l'esistenza di eventuali servizi accessori fondamentali per ottenere credito (ad es. la stipula di una polizza assicurativa) , la durata del contratto e l'importo totale del credito.

l'obiettivo di consentire al consumatore di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole ed informato¹⁵³.

Queste precisazioni sono opportune per comprendere che gli obblighi informativi gravanti sul professionista rispondono all'esigenza di colmare la mancanza di conoscenza delle caratteristiche contenutistiche della contrattazione da parte del consumatore, il quale si ritrova spesso ignaro delle conseguenze derivanti dalla conclusione del vincolo negoziale.

Per rispondere alle esigenze appena descritte, possiamo distinguere anche dal dovere di assistenza il servizio di consulenza, introdotto con il d.lgs. n. 72/2016¹⁵⁴, tutt'oggi disciplinato all'art. 120-*terdecies* t.u.b., che mira a soddisfare la crescita della fiducia dei consumatori nell'operato degli intermediari del credito.

Si tratta di un servizio che viene specificamente richiesto dal consumatore ed è oggetto di un negozio oneroso stipulato tra le parti.

L'obiettivo principale del servizio di consulenza è quello di orientare il cliente verso una scelta, non solo informata, ma anche consapevole optando per il prodotto creditizio più adatto a soddisfare le sue esigenze, fine ultimo che l'informativa precontrattuale e gli eventuali

¹⁵³ LIACE G., *Il credito al consumo, cit.*, p. 13.

¹⁵⁴ ROSSI G., *Il credito al consumo: dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2017, p. 17, in cui si riporta che il d.lgs. n. 72/2016, oltre ad aver predisposto una dettagliata disciplina speciale in materia di trasparenza applicabile ai soli contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, ha anche dettato una puntuale e rigorosa disciplina in materia di servizi di consulenza volti ad orientare il consumatore in relazione alle diverse caratteristiche ed implicazioni che può assumere nel contesto giuridico il contratto di mutuo; VITERBO F.G., *Consulenza in materia di investimenti (servizio ed attività di)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. comm.*, VI ed., Torino, 2012, pp. 201 e ss.

chiarimenti da soli non riuscirebbero a soddisfare. Risulta essere, pertanto, uno strumento “integrativo” in grado di assicurare al consumatore quel *quid pluris* necessario per attuare la sua scelta evitando di assumere un finanziamento insostenibile alle sue capacità¹⁵⁵.

Orbene, attraverso l’espletamento di questi adempimenti, l’intermediario raccoglie le informazioni che gli consentono di fornire al consumatore gli opportuni chiarimenti in relazione alla tipologia di contratto che andrà a concludere e informa il cliente delle eventuali criticità che ne potrebbero derivare¹⁵⁶. Così, l’intermediario – in virtù del

¹⁵⁵ ABF Roma, 20 agosto 2013, n. 4440, in *arbitrobancariofinanziario.it*. Per la dottrina si consulti BELLETTATO S., *Obblighi informativi del finanziatore e misure di tutela del consumatore: la disciplina attuativa della Direttiva n. 2014/17/UE*, in *Studium Iuris*, 2017, pp. 292 e ss. L’Autore sottolinea che tale servizio può essere prestato solo dal finanziatore o dall’intermediario del credito. Inoltre, si definisce “indipendente” solo se è fornito da un consulente che sia iscritto, ai sensi dell’art. 128-*sexies*, comma 2-*bis* t.u.b. nella sezione speciale dell’elenco dei mediatori creditizi. Il comma 3-*bis* dello stesso articolo lo definisce come quel soggetto che presta professionalmente, e in via esclusiva, servizi di consulenza in merito alla concessione di qualsiasi tipo di finanziamento. Il finanziatore legittimato a prestare tale servizio acquisisce le informazioni aggiornate e che gli consentano di verificare lo stato della condizione economica e personale del consumatore, sugli scopi che questo si prefigge e sulle sue preferenze. Il finanziatore, quindi, effettuerà un’istruttoria al cui esito consegnerà al cliente – in forma cartacea – una raccomandazione personalizzata relativa ad una o più operazioni sui contratti di credito; questa, dovrà essere adeguata e coerente rispetto al profilo personale del consumatore, indicando anche gli eventuali servizi accessori connessi alla relativa operazione.

¹⁵⁶ SABBATELLI I., *Educazione finanziaria e credito responsabile*, in *Riv. Trim. dir. Econ.*, 2016, pp. 282 e ss; DAVOLA A., *La valutazione del merito creditizio del consumatore*, in *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, PELLECCIA E. e MODICA L. (a cura di), Pisa, 2020, pp. 132 e ss.

criterio di buona fede e dei principi di solidarietà economica e sociale ex art. 2 Cost – dovrà comunicare al cliente l’esito dell’istruttoria.

Tuttavia, il credito verrà erogato al cliente solo nel caso in cui l’istruttoria dia esito positivo¹⁵⁷.

L’intermediario, quindi, dovrà agire al fine di soddisfare gli obiettivi di stabilità della banca e di protezione del sistema bancario¹⁵⁸.

3. La verifica del merito creditizio delle imprese.

Ad occuparsi di disciplinare il tema della verifica del merito creditizio dell’impresa è la normativa prudenziale del c.d. “CRD IV Package”. Si fa riferimento, *in primis*, al Regolamento UE n. 575/2013, e poi alla direttiva 2013/36/UE, la quale impegna gli Stati membri ad assicurare che gli intermediari si dotino di «solidi dispositivi di governance, compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio»¹⁵⁹, e che «la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il

¹⁵⁷ ROSSI G., *Il credito al consumo: dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*, cit., p. 18.

¹⁵⁸ SARTORI F., *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giustizia civile*, 2015, III, p. 586.

¹⁵⁹ Art. 74 CRD IV.

processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definite in modo chiaro»¹⁶⁰.

Tali disposizioni trovano attuazione nelle Circolari n. 285/2013 e n. 288/2015 di Banca d'Italia in materia di vigilanza delle banche e dei gruppi bancari, ma una vera e propria disciplina sulla valutazione del merito creditizio delle imprese la troviamo nelle Linee Guida dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, in cui vengono dettate disposizioni volte a disciplinare il tema in modo specifico ed esteso. In particolare, come si è visto in precedenza¹⁶¹, l'ABE ha impartito apposite disposizioni volte a disciplinare il tipo di informazioni necessarie agli enti per valutare il merito creditizio di microimprese, piccole, medie e grandi imprese.

Si tratta di indicazioni che delineano le modalità attraverso le quali le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero valutare la capacità delle realtà imprenditoriali di rimborsare il finanziamento erogato e, quindi, le metodologie più opportune al fine di promuovere e garantire una efficace gestione del rischio di credito, tenendo conto anche dei criteri *ESG*.

Nello specifico, l'EBA richiede che, nella valutazione del merito creditizio delle imprese, si tenga conto di fattori altamente decisivi tra cui: a) l'analisi della posizione finanziaria e del rischio di credito del cliente; b) l'analisi del modello di business e la strategia aziendale del cliente; c) la determinazione e la valutazione del credit scoring o rating interno del cliente, se possibile, in conformità alle politiche e alle procedure inerenti il rischio di credito; d) gli impegni finanziari del cliente come, ad esempio, le linee di credito impegnate, utilizzate e non

¹⁶⁰ Art. 79 CRD IV.

¹⁶¹ *Supra*, par. 3, Cap. 1.

utilizzate comprese le linee di capitale circolante e le relative esposizioni creditizie del cliente e il suo comportamento di rimborso passato; e) la valutazione della struttura dell'operazione, se ritenuto rilevante¹⁶².

Gli enti dovrebbero tener conto anche della specificità del prestito come la natura, la scadenza e il tasso di interesse¹⁶³, così come della capacità del cliente di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito¹⁶⁴.

Le Linee guida EBA prestano particolare attenzione anche ai cd. fattori *ESG*, ovvero, “*Environmental, Social and Governance*”. Infatti, agli enti è richiesto di incorporare, nel vaglio sul merito creditizio, anche l'analisi sull'esposizione del cliente ai fattori ambientali e l'impatto sul cambiamento climatico; i rischi ambientali – infatti – sono oggetto di un processo di standardizzazione e devono essere intesi come i rischi finanziari legati all'esposizione verso quei soggetti che possono produrre forme di degrado ambientale (ad es. inquinamento atmosferico, scarsità di acqua dolce, contaminazione del suolo, deforestazione)¹⁶⁵; nel fare ciò,

¹⁶² Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.5, par. 121, p. 30; par. 144, p. 34.

¹⁶³ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.5, par. 122, p. 31.

¹⁶⁴ In cui gli enti dovrebbero basarsi su metodi e approcci idonei rispettando i presenti orientamenti. La scelta del metodo e dell'approccio idoneo è proporzionata in relazione al livello di rischio dell'operazione, dall'entità e dal tipo di prestito, EBA/GL/2006, sez. 5.2.5, par. 123, p. 31; par. 145, p. 34.

¹⁶⁵ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 146, p. 34; ALAIO E., BOWINKEL M., *La sostenibilità in ambito bancario, in ESG: quali impatti su bilanci e imprese*; CHILOIRO A., *ESG e sostenibilità nelle operazioni di finanziamento all'impresa: possibili profili giuridici, in Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022, ORLANDI M., *L'analisi e la diagnosi del merito di credito di un'impresa non finanziaria, in Amministrazione & Finanza*, 2024; SEPE M., *Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario, in Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, 2021; SEMERARO M., *Fattori di sostenibilità*

gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che consentano loro di evidenziare i rischi climatici ed ambientali. Qualora si trattasse poi di un rischio ESG più alto, si richiede necessariamente una analisi approfondita del modello di business del cliente¹⁶⁶.

Nell'analisi della posizione finanziaria, agli enti è richiesto di considerare: a) la posizione finanziaria attuale e prevista, nella quale rientrano i bilanci e la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito, il flusso di cassa e la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali; b) il risultato netto di gestione e la redditività, con indicazione del debito gravato da interessi; c) il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente e il suo ciclo di conversione di cassa inerente la linea di credito; d) il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato; e) la probabilità di default facendo riferimento al credit scoring o al rating interno; f) l'utilizzo di apposite metriche e indicatori finanziari, i quali devono

ambientale e politiche creditizie: rischio climatico e accesso al credito, in Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale, 2021.

¹⁶⁶ Tra cui vi rientrano la revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, il contesto di mercato, i requisiti di vigilanza ESG per le società esaminate e l'impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente, EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 149, p. 35; Quanto alla heat map (o mappa di calore), prevede un meccanismo che consente di descrivere la grandezza di un fenomeno sotto forma di macchie. Si tratta di una rappresentazione grafica dei dati che misura determinati valori all'interno di una matrice rappresentati da colori. Per un maggiore approfondimento ALAIO E. e BOWINKELL M., *La sostenibilità in ambito bancario, in Amministrazione & Finanza*, 2022, p. 63; ILKINSON L., E FRIENDLY M., *The History of the Cluster Heat Map, in The American Statistician*, 2009, pp. 179 ss.

essere suddivisi in base alla classe di attività o alla tipologia di prodotto¹⁶⁷.

Le proiezioni finanziarie nell'analisi del merito creditizio devono essere realistiche e ragionevoli ed in linea con le previsioni economiche e di mercato dell'ente, valutando la capacità di rimborso del finanziamento e, quindi, il flusso di cassa derivante dalla gestione operativa dell'impresa. Da ciò si evince che l'impresa non può sottrarsi dal predisporre un piano patrimoniale, economico e finanziario dal quale si possa cogliere l'idoneità e la necessità del finanziamento richiesto rispetto alle esigenze dell'impresa. Ed è in questo modo che è possibile promuovere lo sviluppo e la crescita aziendale¹⁶⁸; agli enti sarebbe anche richiesto di valutare anche la potenziale redditività futura del cliente¹⁶⁹.

I fattori ESG sono parti integranti del processo di valutazione del merito creditizio da anni ma l'attenzione su di essi è stata posta soltanto recentemente.

Nel rapporto del 2021, l'ABE aveva sottolineato che i fattori ESG possono incidere negativamente a livello finanziario sulle istituzioni attraverso catene causali che si spiegano mediante canali di trasmissione. Questo, specialmente, viene adottato con riferimento ai grandi gruppi multinazionali per i quali la tematica del merito creditizio è strettamente connessa alla necessità di dimostrare l'utilizzo di un *business model*

¹⁶⁷ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 150, p. 35.

¹⁶⁸ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 151, p. 36; per la letteratura in materia si consulti ANDREANI E., *Adeguati assetti organizzativi e accesso al credito, in Amministrazione & Finanza*, 2023.

¹⁶⁹ Questo allo scopo di misurare l'impatto degli utili non distribuiti e così l'impatto sul capitale proprio, specie qualora il cliente non abbia potuto generare utili positivi nel tempo, EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 152, p. 36.

sostenibile nel compimento delle loro operazioni e mantenere, così, una buona immagine verso l'opinione pubblica.

Degna di nota è anche l'analisi sulla c.d. “*Sensibilità*” nella valutazione del merito creditizio. Gli enti sarebbero tenuti, infatti, anche a valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della future capacità di rimborso del cliente nel caso in cui si dovessero verificare delle situazioni avverse durante la durata del contratto di prestito. L'analisi sulla sensibilità viene effettuata tenendo conto di eventi “idiosincratici” e “di mercato”¹⁷⁰.

Agli enti è richiesto di effettuare un'analisi del modello di business e della strategia aziendale dei clienti in relazione alla finalità del prestito¹⁷¹, valutando le conoscenze, l'esperienza e la capacità del cliente di poter gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti derivanti dal contratto di prestito. Sarebbero tenuti, inoltre, a valutare il grado di *fattibilità* del piano aziendale e le sue proiezioni finanziarie coerentemente al settore o mercato in cui opera il cliente; infine, sarebbe

¹⁷⁰ Tra gli eventi idiosincratici vi rientrano: a) un grave ma comunque plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente; b) un evento di perdita operativa grave ma plausibile; c) il verificarsi di problemi di gestione gravi ma plausibili; d) il fallimento di un importante partner commerciale o cliente o fornitore; e) un grave ma plausibile danno alla reputazione; f) un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente; g) il verificarsi di variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è esposto e dei tassi di cambio; quanto, invece, agli eventi di mercato si ricomprendono: h) un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico; i) un grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti; j) una significativa variazione del rischio politico, normative e geografico; k) un significativo e plausibile aumento del costo del finanziamento.

¹⁷¹ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 159,p. 37.

necessario effettuare una valutazione che riguardi la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, oltre che l'influenza da quest'ultimi esercitata sui flussi di cassa, tenendo conto delle possibili ed eventuali concentrazioni¹⁷².

Gli enti sono tenuti a valutare sia le garanzie personali sia quelle reali. Si stabilisce, infatti, che gli enti sarebbero tenuti a valutare eventuali garanzie personali, clausole restrittive, clausole di «negative pledge», nonché contratti di servizio del debito utilizzati per l'attenuazione del rischio. Nel fare ciò, gli enti dovrebbero tenere in considerazione se il valore della garanzia reale è correlato all'attività del cliente o alla sua capacità di generare flussi di cassa¹⁷³. Quanto alle garanzie reali, gli enti dovrebbero valutarle in relazione ai requisiti per le garanzie reali stabiliti nell'ambito della propensione al rischio di credito dell'ente e delle politiche e procedure ad esso relative, inclusa la valutazione e la proprietà, nonché effettuare un controllo della documentazione pertinente¹⁷⁴.

Disposizioni specifiche vengono dettate anche in materia di operazioni a leva¹⁷⁵, shipping¹⁷⁶, finanza di progetto¹⁷⁷; quest'ultima, è

¹⁷² Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 162, p. 37.

¹⁷³ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 164, p. 37.

¹⁷⁴ Si veda EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.6, par. 163, p. 37.

¹⁷⁵ Gli enti, nell'effettuare la valutazione del merito creditizio, per quanto riguarda le operazioni a leva, dovrebbero valutare al momento della concessione del prestito l'eventuale presenza di un eccessivo livello di leva finanziaria, cioè il rapporto tra il debito totale e gli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento, considerando il fatto che le operazioni con un livello elevato di leva finanziario dovrebbero costituire l'eccezione, in EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.9, par. 182, p. 40. Gli enti dovrebbero effettuare una verifica completa della capacità del cliente di rimborsare il debito o di ridurre la leva finanziaria a livelli sostenibili entro

uno strumento di derivazione anglosassone, comunemente nota con il

un certo lasso di tempo considerato ragionevole, EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.9, par. 183, p. 41.

¹⁷⁶ Nel condurre la valutazione sul merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero utilizzare criteri specifici valutando: a) il rapporto tra gli utili e i costi della nave; b) il rapporto tra l'età della nave e la sua vita utile attesa; c) le caratteristiche della flotta del cliente rapportata con la flotta globale; d) le valutazioni delle navi con o senza scarto di garanzia, potendo riflettere in tal modo i costi di vendita, il valore temporale del denaro e le incertezze in relazione alla liquidità e alle prospettive di commercializzazione del bene, in EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.10, par. 184, p. 41. Inoltre, gli enti dovrebbero tenere in considerazione fattori come la domanda e l'offerta di mercato prevista per il tipo di nave, i modelli presenti e futuri di scambio commerciale per il tipo di nave, la necessità che il prestito sia senza rivalsa o assistito da garanzie o che sia presente un contratto di noleggio a lungo termine, in EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.10, par. 185, p. 41.

¹⁷⁷ Gli enti, nella verifica del merito creditizio, dovrebbero valutare la fonte primaria di rimborso del prestito, e quindi, il reddito derivante dalle attività oggetto del finanziamento, il flusso di cassa legato al progetto, ivi inclusa la futura capacità di generare reddito una volta completato il progetto in considerazione di ogni restrizione normativa o legale applicabile, in EBA/GL/2020/06, sez. 5.2.11, par. 188, p. 42.

Per “finanza di progetto” s'intende «il finanziamento di tutte le attività di microimprese, piccole, medie e grandi imprese (comprese le società veicolo create per il progetto) coinvolte in progetti nei quali il servizio del debito associato alle linee di credito dipende principalmente dal flusso di cassa generato dalle vendite effettuate nell'ambito del progetto e tutte le attività del progetto sono offerte in garanzia all'ente finanziatore».

Gli enti sarebbero tenuti a verificare, nella valutazione della fase di sviluppo del progetto, che il cliente: a) ha un piano aziendale plausibile che include una valida motivazione per lo sviluppo e una protezione di tutti i costi associati verificata da un esperto indipendente; b) ha accesso a costruttori, architetti, ingegneri per il progetto; c) ha ottenuto o è in grado di ottenere in futuro tutti i permessi e certificati necessari per lo sviluppo, in EBA/GL/2020/06, 5.2.11, par. 190, p. 42.

termine di *project financing*, che consiste nel concedere un finanziamento per la «costituzione, o per lo sfruttamento economico di un diritto, risorsa naturale od altro asset, utilizzando un ricorso molto limitato al capitale di rischio»; l'importo viene rimborsato mediante flussi di reddito prodotti dalla realizzazione di tale progetto. Si tratta, quindi, di uno strumento che consente di finanziare un progetto finalizzato a generare *cash-flow* sufficiente a coprire il debito formatosi con il finanziamento e tale da garantire un sufficiente ritorno del capitale investito e del rischio assunto dai finanziatori¹⁷⁸.

Quanto alla decisione sul credito, si richiede che essa sia chiara e ben documentata con indicazione di tutte le condizioni e precondizioni, incluse quelle volte ad attenuare, ad esempio, i rischi legati ai fattori ESG, per il contratto di prestito e il suo esborso¹⁷⁹.

Dalla lettura delle disposizioni appena menzionate è possibile cogliere l'elevato contenuto tecnico che le caratterizza e comprenderne, quindi, l'importanza che il legislatore europeo ne ha riservato.

3.1. La natura della verifica del merito creditizio dell'impresa.

A differenza di quanto previsto per il caso del consumatore¹⁸⁰, l'ordinamento giuridico non prevede espressamente un obbligo di valutazione del merito creditizio per le imprese, qualunque sia la loro

¹⁷⁸ SAMBRI S.M., *Project financing*, CEDAM, Padova, 2012, pp. 2 e ss.

¹⁷⁹ EBA/GL/2020/06, sez. 5.3, par. 196, p. 43.

¹⁸⁰ *Supra*, par. 2 del presente capitolo.

dimensione¹⁸¹, né è possibile rinvenire un obbligo di valutazione del merito di credito nei recenti orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea del 29 maggio 2020; qui, alla sez. 5.2 sono previste regole diverse a seconda del tipo di cliente su cui la valutazione va effettuata ed in base alla tipologia di credito da erogare. Ma essendo orientamenti, essi non sono vincolanti; rappresentano semplicemente le *best practice* che gli intermediari sono caldamente invitati ad osservare. E, di questo, ne troviamo un notevole suggerimento all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 che ha istituito l’ABE, in cui si afferma che gli intermediari destinatari di orientamenti «compiono ogni sforzo per conformarsi» ad essi. Qualora poi fosse richiesto, sono anche tenuti a riferire in modo chiaro e dettagliato la loro intenzione di aderirvi o meno. Pertanto, sono considerati fonti di *soft law* in quanto gli intermediari, se decidessero di non seguirli, dovrebbero fornire un’adeguata motivazione di tale decisione secondo il c.d. “*comply or explain principle*”. Infatti, tali orientamenti incidono in modo significativo sul rapporto tra intermediario e cliente¹⁸².

La Banca d’Italia con le circolari 285/2013 e 288/2015 riconosce l’importanza della verifica del rischio di credito, nella misura in cui dispone che «nella fase istruttoria, gli intermediari acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, al fine di assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto»¹⁸³ e ,

¹⁸¹ DE POLI M., *Contrattazione bancaria e «dorsale informativa»*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2016, pp. 369 ss.

¹⁸² Si v. Banca d’Italia, nota n. 13 del 20 luglio 2021.

¹⁸³ Banca d’Italia, circolare n. 288/2015; Banca d’Italia, circolare n. 285/2013, *Disposizioni di vigilanza delle banche*, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, All. A.

soprattutto, in relazione alle informazioni da reperire come l'acquisizione di bilanci individuali e, se del caso, consolidati «nonché ogni altra informazione significativa e rilevante per valutare la situazione attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo»¹⁸⁴.

Le norme prudenziali sono volte a descrivere i principi e le linee guida a cui i sistemi di controllo e di governo si devono uniformare definendo i principi generali di organizzazione e le caratteristiche delle funzioni aziendali di controllo¹⁸⁵.

Quanto alla fase istruttoria della concessione di credito, l'ABE richiede: 1) di valutare la capacità attuale e futura di adempiere alle obbligazioni da contratto di prestito (n. 118 e 141); 2) che la domanda di prestito sia in linea con la propensione al rischio di credito, i criteri di concessione del credito, limiti e metriche dell'ente e le misure macroprudenziali (n. 118 e 141); e 3) che la valutazione venga effettuata anche attraverso metodi e approcci idonei, a condizione che si rispettino gli orientamenti (n. 123)¹⁸⁶.

Tuttavia, è la giurisprudenza della Suprema Corte che viene ad inquadrare la natura della valutazione del merito creditizio dell'impresa come «un obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare

¹⁸⁴ Banca d'Italia, circolare n. 288/2015, IV aggiornamento, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, p. 31, in cui si deve tener conto di indicatori come la validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza.

¹⁸⁵ Banca d'Italia, circolare n. 285/2013, XXXVI aggiornamento, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sez. I, Il sistema dei controlli interni sezione I disposizioni preliminari e principi generali, p. 10.

¹⁸⁶ EBA/GL/2020/06, parr. 5.2.5 e 5.2.6.

ove in difficoltà economica»¹⁸⁷. Il finanziatore, quindi, «è tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e prudente gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate»¹⁸⁸. La Cassazione è giunta a tale conclusione in ragione del fatto che, la concessione di credito – sostanziandosi nell'attività di stipulazione di contratti bancari di finanziamento – richiede che la banca tratti rispettando il principio generale di buona fede ex art. 1337 c.c.¹⁸⁹, comportandosi secondo lealtà e tenendo conto degli interessi dell'altra parte, per non indurre la controparte a concludere contratti che altrimenti non avrebbe voluto concludere¹⁹⁰.

Secondo la giurisprudenza, il principio di buona fede – in tal senso oggettiva – non rileva solo nel caso in cui il contratto non venga concluso ma anche nel caso in cui il contenuto dello stesso sia ritenuto pregiudizievole per la parte che ha subito il comportamento contrario alla buona fede¹⁹¹. Inoltre, nella fase delle trattative, l'intermediario e il cliente sono tenuti a rispettare i canoni di solidarietà economica e sociale

¹⁸⁷ Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, in *DeJure*.

¹⁸⁸ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *DeJure*.

¹⁸⁹ Trib. Pavia, sez. III, 22 maggio 2023, n. 648, in *DeJure*.

¹⁹⁰ BIANCA C.M., *Diritto civile*, III, Milano, II ed., 2000, p. 162; D'AMICO G., *La responsabilità precontrattuale*, in *Trattato del Contratto*, ROPPO V. (a cura di), Milano, II ed., 2022, p. 1276; DE POLI M., *Assimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002, pp. 336 e ss.; DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176*, Roma, 1988, pp. 290 e ss.; PATTI G. e PATTI S., *Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt. 1337-1342*, Milano, 1993, pp. 8 e ss.; ROPPO V., *Il Contratto*, CEDAM, Milano, II ed., 2011, p. 167; GALGANO F., *Trattato di Diritto Civile*, II ed., Padova, 2015, pp. 647 e ss.

¹⁹¹ Trib. Bologna, 7 agosto 2023, n. 1672, in *DeJure*.

delineati dall'art. 2 Cost., comportandosi in modo serio e leale per salvaguardare gli interessi altrui¹⁹².

Sembrerebbe così che, anche in relazione all'impresa, si possa parlare di obbligo di valutazione del merito creditizio, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 5 TUB al fine di assicurare il rispetto del principio di sana e prudente gestione¹⁹³.

Secondo la dottrina, sono diverse le ragioni che giustificano l'importanza rivestita dall'esercizio di tale verifica: 1) in primo luogo, gli intermediari finanziari, valutando il merito creditizio del prestatore, assolvono ad un interesse istituzionale di tutela dei singoli istituti di credito e del sistema bancario nel suo complesso¹⁹⁴; 2) in secondo luogo, nella funzione rivestita dall'istruttoria di garantire un regime di tutela nei confronti del soggetto che richiede il prestito¹⁹⁵. Quest'ultimo, infatti - non avendo una sufficiente conoscenza a livello finanziario - potrebbe trovarsi in difficoltà nel valutare in modo oggettivo ed analitico la propria situazione economico-finanziaria. In questo modo, si vuole

¹⁹² Cass. SS. UU., 25 novembre 2008, n. 28056, in *OneLegale*; Trib. Firenze, sez. III, 20 maggio 2020, n. 1116, in *DeJure*; Trib. Milano, 3 agosto 2019, n. 7760, in *DeJure*; SICCHIERO G., *Appunti sul fondamento costituzionale del principio di buona fede*, nota a Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in *Giur.it*, 1993, pp. 2129 ss.

¹⁹³ CIRAOLO F., *Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2021, I, p. 322.

¹⁹⁴DOLMETTA A.A., *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021, cit.*, p. 1.

¹⁹⁵ CIRAOLO F., *Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca, cit.*, pp. 323-324; DOLMETTA A.A., *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, cit.*, pp. 133 ss.

evitare che la banca possa giovare di asimmetrie informative¹⁹⁶. Inoltre, importante obiettivo è quello della salvaguardia del mercato finanziario in cui, oltre ad offrire protezione a finanziatori e imprese finanziate, dall'attività di controllo preventivo ne traerebbero beneficio anche investitori e risparmiatori¹⁹⁷.

4. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività di *credit scoring*: i vantaggi e i rischi.

L'evoluzione della tecnologia e l'avvento, negli ultimi anni, dell'intelligenza artificiale hanno profondamente inciso su diversi aspetti della vita dell'essere umano, nonché sull'organizzazione delle attività produttive, innovando significativamente l'esercizio dell'attività di impresa.

La società, infatti, è stata stravolta dalla rivoluzione digitale che ha completamente cambiato le abitudini degli individui ed, in particolar modo, ha inciso, nelle dinamiche dei rapporti tra le imprese e gli operatori del mercato creditizio, cambiando i processi di interazione tra utenti e fornitori di servizi.

La rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale hanno fortemente innovato il contesto socio-economico e, più in particolare, hanno interessato anche il settore bancario, condizionando anche l'attività di valutazione del merito creditizio grazie all'utilizzo di appositi algoritmi, i quali fungono da strumenti di supporto agli istituti di

¹⁹⁶ DE POLI M., *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, CEDAM, Padova, 2002, pp. 398 ss.

¹⁹⁷ ABF Roma, 20 agosto 2013, n. 4440, in *arbitrobancariofinanziario.it*.

erogazione dei prestiti ai prenditori¹⁹⁸. Tra essi, vanno menzionati i Big Data, cioè quei dataset che permettono di ottenere informazioni aggiuntive grazie alla loro estensione in volume, velocità e varietà.¹⁹⁹

Il tema che interessa di più in questa trattazione è rappresentato dall'utilizzo e dall'impatto dell'IA – in particolare – nell'attività di *credit scoring* per capire quando e come si possa parlare di una valutazione corretta del merito creditizio svolta utilizzando queste metodologie. Si cercherà quindi di studiarne la disciplina per cercare, quanto meno, di

¹⁹⁸ CHIRONI M., *La responsabilità della banca creditrice per la errata valutazione del merito creditizio*, nota a Trib. Lecce, 28 marzo 2022, in Resp. Civ. prev., III, 2023, p. 940 ss. L'Autore spiega come le “macchine” siano in grado di mettere insieme una serie di informazioni dettagliate e complesse e da ciò riescano a fornire prospettive più precise di default del finanziato, accedendo ad un sistema complesso e variegato di dati, in modo da ottenere la rappresentazione del quadro patrimoniale, finanziario ed economico del soggetto sottoposto alla valutazione di solvibilità.

¹⁹⁹ Si v. per tale fenomeno, Commissione Europea, Digital Single Market – Big Data; per la dottrina si v. BIFERALI G., *Big data e valutazione del merito creditizio per l'accesso al peer to peer lending*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. III, 2018, p. 487. L'Autore riporta come la circolazione di questi dati porti ad una profilazione degli utenti che consente alle aziende private, alle Autorità pubbliche e ai fornitori di servizi di risalire alle preferenze degli utenti stessi facendo riferimento alle loro ricerche e ai dati rilasciati nei social network. Questo consente di promuovere o proporre prodotti o servizi che potrebbero interessare gli utenti, indirizzandoli nelle loro scelte. Con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale e l'evolversi della tecnologia, questi meccanismi sono divenuti via via sempre più semplici e automatici da realizzare, anche attraverso la creazione di profili e decisioni automatiche che possono incidere in misura rilevante sui diritti delle persone e sulle loro libertà personali.; GIANNACCARI A., *La storia dei Big Data, tra riflessioni teoriche e primi casi applicativi in Mercato Conc. Reg.*, 2017, pp. 307 ss.; MAYER SCHONBERGER V. e CUKIER K., *Big Data*, Milano, 2013, p. 15-16.

risolverne gli interrogativi in relazione agli aspetti positivi e negativi che ne possano derivare.

Già nel 2007, in un'audizione del Congresso degli Stati Uniti (*Board Of Governors del Federal Reserve System*), era stata evidenziata l'efficienza del *credit scoring* come modello per assicurare una gestione del rischio più proficua di quei soggetti che – per la loro storia creditizia – presenterebbero un rischio elevato²⁰⁰. Su tale orientamento si era, inoltre, espressa - con un parere - la *Financial Stability Board* nel 2017, sottolineando l'insieme dei benefici e dei vantaggi che il sistema di *credit scoring* avrebbe potuto apportare al sistema finanziario in ottica di stabilità. Infatti, sfruttando l'utilizzo di nuove tecnologie e di sistemi avanzati nello svolgimento delle operazioni di *credit scoring* è possibile ottenere analisi di dati più accurate contribuendo a raggiungere una maggiore stabilità del sistema finanziario rendendolo, così, meno esposto a rischi. In questo modo si garantisce l'accesso al credito e l'inclusione finanziaria anche a tutti quei soggetti che, con i metodi tradizionali, sarebbero stati esclusi in ragione della loro insufficiente storia creditizia.

Le differenze che presentano i nuovi modelli di *credit scoring* utilizzati dalle *Fintech* e anche dalle *InsurTech* da quelli tradizionali sono :

- la possibilità di raccogliere maggiori informazioni provenienti da fonti diverse ed alternative (ad es. l'analisi delle attività svolte nei social media);

- l'utilizzo di tecniche di *Machine Learning*, che consentono di estrapolare dati ed informazioni per tracciare un profilo più accurato dei

²⁰⁰ Board Of Governors Of The Federal Reserve System, *Report to the Congress on Credit Scoring and Its Effects on the Availability and Affordability of Credit*, agosto 2007; Relazione al Congresso degli USA della *Federal Trade Commission, Credit Based Insurance Scores: impacts on customers of automobile insurance*, luglio 2007.

clienti. E proprio su questo aspetto è interessante osservare che le *Big Tech* (ad es. Google, Facebook) si stanno affacciando al mercato, disponendo di notevoli informazioni per esaminare i dati dei propri utenti ed accentuare la loro posizione di vantaggio nei confronti dei *competitors*.

In Italia, il ricorso a queste tecniche è ancora visto con una certa diffidenza da parte degli operatori e del legislatore, nonostante sia previsto l'obbligo per il finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni ottenute anche consultando una banca dati pertinente, e un sistema di tutela generale del sistema creditizio.

Và osservato che al *credit scoring* non viene riservata una vera e propria disciplina non essendo mai stato oggetto di regolamentazione. Tuttavia, prima la normativa europea sul credito al consumo, poi la legge sul sovraindebitamento e da ultima la giurisprudenza, hanno posto l'accento sul rispetto – da parte del finanziatore – del principio di sana e prudente gestione nella verifica del merito creditizio mediante l'utilizzo di «Informazioni adeguate» nell'attività di *credit scoring*, come già osservato con riferimento all'art. 124-*bis* t.u.b.²⁰¹.

La giurisprudenza di merito sottolinea che la raccolta di informazioni – per essere ritenuta adeguata – deve essere tale da fornire al professionista un quadro completo del merito creditizio, e che ciò rispetti i criteri di prudenza e diligenza²⁰².

A questo punto ci si deve chiedere se ricorrere ai sistemi di intelligenza artificiale per l'esercizio del *credit scoring* integri o meno il dovere di diligenza cui l'intermediario è tenuto a rispettare nei confronti

²⁰¹ *Supra*, par. 2.

²⁰² Trib. Torino, sez. VI fall, 14 aprile 2022, in *OneLegale*.

della clientela al fine di garantire il rispetto del criterio di sana e prudente gestione e, quindi, se la regola posta dall'art. 124-*bis* secondo cui il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del prestatore sulla base di informazioni adeguate possa dirsi soddisfatta e rispettata²⁰³.

Bisogna premettere che, nonostante alcuni enti, in particolare con riferimento al credito al consumo, adottino delibere automatiche o semiautomatiche assunte con l'ausilio di *software* basati su algoritmi semplici, le decisioni finali vengono comunque prese dall'uomo che – avendone la competenza esclusiva – è chiamato a supervisionarne il procedimento ed i relativi risultati; anche se negli altri ordinamenti, specie quello statunitense, il ricorso all'IA è piuttosto frequente²⁰⁴.

Vi sono una infinita categoria di dati utilizzati per calcolare il punteggio di credito a cui si può alludere: si spazia da quelli tradizionali ai più alternativi, per tali intendendosi quelli che si possono ricavare attraverso l'*impronta digitale* del cliente come, ad esempio, le sue attività nei *social media*, le sue abitudini e preferenze che si possono ricavare in internet dalla lettura dei motori di ricerca. Da queste considerazioni, possiamo distinguere due famiglie di dati:

- i c.d. "*Soft-Data*", che si ricavano dalle tracce digitali extra-finanziarie;

²⁰³ DAVOLA A., *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*, Milano, 2020, pp. 115 ss.; RABITTI M., *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Riv. Di dir. Ban.*, 2023, pp. 178-179.

²⁰⁴ AGGARWAL H., *Machine Learning, Big Data and the Regulation of Consumer Credit Markets: The Case of Algorithmic Credit Scoring*, in AGGARWAL H., EIDENMULLER H., ENRIQUES L., PAYNE J., VAN ZWIETEN K., *Autonomous Systems and the Law*, Monaco di Baviera, 2019, pp. 37 ss.

- e il c.d. “*Hard-Data*”, che sono i dati attinenti il profilo economico e finanziario del richiedente. Essi si scaricano in modo semplice dalle banche dati utilizzate dagli intermediari; si allude ai dati finanziari strutturati, ai dati non finanziari strutturati, ai dati non strutturati finanziari ed, infine, ai dati non finanziari non strutturati²⁰⁵.

Dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività di *credit scoring* possono derivare sia vantaggi che rischi: tra i vantaggi, si ricomprende, in primo luogo, la possibilità di assicurare una profilazione maggiormente più accurata e puntuale di chi chiede credito, in particolare a quei soggetti che difficilmente potrebbero accedere anche ai servizi essenziali o avere minime opportunità di investimento come, ad esempio, persone con redditi bassi o appartenenti a gruppi etnici minori²⁰⁶. Con l'espressione “profilazione” si intende una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati al fine di valutare aspetti riguardanti, ad esempio, il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,

²⁰⁵ AA. VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, in Banca d'Italia, *Questioni di economia e finanza*, n. 721-Ottobre 2022, p. 14, in cui per: 1) dati finanziari strutturati si allude agli indicatori patrimoniali ed economico-finanziari, l'andamento dei conti e dei pagamenti, e l'andamento del mercato; 2) per dati strutturati non finanziari si intendono i dati di tipo socio-demografico ottenuti anche da fonti terze; 3) dati finanziari non strutturati si fa riferimento all'analisi delle informazioni transazionali; e 4) dati non finanziari non strutturati, come i dati di navigazione e le informazioni rilasciate nei *social media*.

²⁰⁶ AMMANNATI L. e GRECO G.L., *Piattaforme digitali, algoritmi e big data: il caso del credit scoring*, cit., p. 292.;

gli interessi, l'ubicazione o gli spostamenti della persona fisica cui vengono esaminati questi indicatori²⁰⁷.

L'utilizzo di queste tecniche con ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale, quindi, consente a soggetti in difficoltà o, comunque, senza una particolare storia finanziaria alle loro spalle, di accedere più agevolmente ai servizi finanziari a costi notevolmente più ridotti dagli intermediari nella concessione del credito, favorendo la loro inclusione finanziaria²⁰⁸.

La Direttiva 2023/2225, inoltre, prevede che – nel caso in cui la verifica del merito creditizio comporti l'utilizzo di sistemi di trattamento automatizzato dei dati personali, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore possa chiedere ed ottenere dal creditore l'intervento dell'uomo, e ciò al fine di ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio svolta facendo ricorso a tali tecnologie; inoltre, il consumatore potrà chiedere ed ottenere una spiegazione sulla logica e sui rischi potenziali che potrebbero derivarne dal trattamento dei dati personali attraverso tali sistemi²⁰⁹.

²⁰⁷ Si v. Art. 4 Reg. 2016/679. Per la dottrina si v. DE MEO R., *Autodeterminazione e consenso nella profilazione dei dati personali*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2013, pp. 587 ss.

²⁰⁸ BIANCO M., *Intelligenza artificiale nel credit scoring: analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, 2022.

²⁰⁹ Art. 18, comma 8, lett. a), Direttiva 2023/2225, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la Direttiva 2008/48/CE.

Tuttavia, l'utilizzo di tali metodologie per la raccolta di dati e di informazioni dei potenziali clienti può sollevare importanti problematiche.

In primo luogo, l'utilizzo di sistemi avanzati di *credit scoring* può sollevare dubbi in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni raccolte dagli algoritmi; tante, infatti, sono state le critiche sollevate sui presunti vantaggi derivanti da tali tecniche. Esse sono trovate conferma nelle Linee guida della Banca Centrale Europea sulle *fintech banks* che mettono in evidenza la difficoltà dei soggetti di gestire agevolmente i dati *soft*. Infatti, non avendo informazioni sulla storia bancaria del cliente, sono costretti a delegare a terzi la valutazione.

La Banca Centrale Europea è venuta incontro per risolvere la problematica chiarendo che tali soggetti devono dotarsi di processi per l'erogazione del credito che si dimostrino chiari e documentati.

Anche gli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti prevedono che le banche si dotino di procedimenti destinati a specificare «le condizioni per l'applicazione di decisioni automatizzate nel processo di concessione del credito, compresa l'identificazione dei prodotti, segmenti e limiti per i quali sono consentite le decisioni automatizzate»²¹⁰.

Emergono, poi, ulteriori aspetti negativi, tra i quali:

- forti discriminazioni, che si verificano in presenza di *Bias* cognitivi causati da un mal funzionamento dei sistemi di *machine learning*. Questo può portare ad una rappresentazione erronea della capacità

²¹⁰ CHIRONI M., *La responsabilità della banca creditrice per la errata valutazione del merito creditizio*, nota a Trib. Lecce, 28 marzo 2022, *cit.*, p. 941 ss.

- finanziaria del cliente e, di conseguenza, a significative esclusioni di soggetti a causa dell'utilizzo non governato di tali sistemi²¹¹;
- la possibile disintermediazione delle banche e degli intermediari finanziari dovuta dalla volontà di lasciare spazio a piattaforme di *marketplace lending* o di *social peer to peer lending*, dovuta alla diffusione del *Fintech*²¹²;
 - il rischio derivante dal ricorso sempre più frequente all'*outsourcing* a società di servizi specializzate. Gli intermediari si rivolgono a queste società per gestire i sistemi tecnologici e questo può complicare il rispetto e la tutela di diritti fondamentali²¹³;

²¹¹ LAGENBUCHER K., *Consumer credit in the age of AI- Beyond Anti-Discrimination Law*, in *ECCI Working Paper n. 663/2022*, 2023, in cui si spiega che le discriminazioni sono legate a ragioni di razza, religione, orientamento sessuale, lingua. Le ragioni di tale esclusione si rinvergono anche a causa delle condizioni economiche in cui versa un determinato paese. Infatti, i paesi in cui i processi automatizzati sono più sviluppati possono contare di un numero di persone incluse nell'erogazione del credito nettamente maggiore rispetto a quei paesi in cui questi sistemi fanno più fatica ad emergere.

²¹² Si v. Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (Fintech), 4 agosto 2017. Per la dottrina si v. AA. VV., *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, PARACAMPO M.T. (a cura di), Torino, 2017. Per Fintech si intende «un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che interessa l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, i fondi pensione, la consulenza in materia di investimenti, i servizi di pagamento e le infrastrutture di mercato»; RABITTI M. e SCIARRONE ALIBRANDI A., *RegTech e SupTech*, *RegTech e SupTech*, in *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, PAJNO A., DONATI F., PERRUCCI F. (a cura di), *Proprietà intellettuale, società e finanza*, 2022, pp. 451 ss.

²¹³ EBA/GL/2019/02; Reg. UE 2022/2254.

- il rischio che si appiattiscano gli organi di amministrazione in relazione alla formulazione di proposte da parte dell'intelligenza artificiale, che diverrebbe una vera e propria “consulente” nel procedimento di valutazione del merito creditizio;
- ed infine, forse il rischio più serio e rilevante, è quello legato all'*enforcement* in quanto il legislatore non prevede alcun rimedio contro la violazione del diritto alla trasparenza, all'informazione ed alla contestazione. E questo si traduce in una problematica di non poco conto in quanto alcuni algoritmi, proprio per la forte opacità e complessità che li caratterizza, sono difficilmente spiegabili all'esterno e non possono essere controllati dall'uomo, soprattutto se si allude ai meccanismi di *machine learning* e *deep learning*. Ne consegue che, dagli sviluppatori e dagli utilizzatori, vengono fornite prestazioni incontrollabili sprovviste di autonomia e di capacità di apprendimento indipendente²¹⁴.

L'assenza di trasparenza in questi meccanismi è la caratteristica primaria degli algoritmi di *machine learning*. Per ovviare a ciò, una buona soluzione sarebbe quella di orientare gli sviluppatori a promuovere strumenti tecnici che li consentano di testare e controllare in misura efficiente gli algoritmi e i processi decisionali; questo, di fatto, obbligherebbe la struttura organizzativa interna dell'impresa a migliorare l'efficienza dei processi e rafforzare, o addirittura, istituire nuovi presidi per prevenire o governare i rischi tipici dell'impresa²¹⁵.

²¹⁴ PASQUALE F., *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, 2016;

²¹⁵ DOLMETTA A.A., *Funzione di compliance, e vigilanza bancaria, in Banca Borsa Titoli di Credito*, 2012, II ed., pp. 125 ss.

Con la Proposta di Regolamento AI Act, nella versione della Proposta del 21 aprile 2021, il legislatore europeo ha inteso includere il *credit scoring* tra i sistemi di Intelligenza Artificiale “ad alto rischio”.

La proposta di Regolamento mette in luce che i sistemi basati sull’IA usati per la valutazione del merito creditizio possono portare alla discriminazione di persone o gruppi in base alla razza, all’età, alle disabilità o all’orientamento sessuale²¹⁶.

Come stabilito dalla Proposta di Regolamento, i sistemi ad alto rischio possono essere utilizzati solo se soddisfano i requisiti stabiliti in materia di gestione dei rischi come, ad esempio, la trasparenza, la accuratezza e la sicurezza delle informazioni agli utenti, i quali devono essere messi nelle condizioni di saper interpretare e usare in maniera corretta i dati. Tuttavia, la Banca Centrale Europea ha evidenziato la scarsità e l’insufficienza dei requisiti di trasparenza delineati dalla Proposta di Regolamento ritenendoli inadatti per i sistemi di *credit scoring* ad alto rischio. La BCE, infatti, ha raccomandato di emanare requisiti più specifici e soddisfacenti per determinare i criteri alla base dell’assegnazione dei punteggi di credito agli utenti²¹⁷. In questo senso, secondo uno studio di Banca d’Italia, non essendoci prescrizioni specifiche, si ritengono applicabili le previsioni generali sull’efficacia dei meccanismi di governo, gestione e controllo del rischio disciplinate nella

²¹⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, considerando 37.*

²¹⁷ BCE, *Opinion of the Central Bank of 29 December 2021 on a Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence*, 8.

normative di vigilanza; per le banche si deve guardare alle Linee Guida emanate dall'ABE sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti²¹⁸.

In questo contesto, attraversato da forti cambiamenti nel campo tecnologico, si inserisce un generale processo di trasformazione digitale dell'attività d'impresa, tanto che le stesse banche dovranno adattare i loro modelli interni alla valutazione del rischio di credito basato su sistemi di IA avvalendosi del *credit scoring* "intelligente", volto a rispettare le regole di sana e prudente gestione ed evitare così il sovraindebitamento dei prenditori. Lo sguardo, quindi, sarà primariamente volto a soddisfare il principio del prestito responsabile²¹⁹.

4.1. La tutela del diritto alla privacy nell'attività di *credit scoring*

L'utilizzo degli strumenti algoritmici e dei sistemi informativi con il supporto dell'Intelligenza artificiale può sicuramente rivelarsi utile per raccogliere informazioni sui prenditori per valutarne il merito creditizio e monitorare il rischio di sovraindebitamento. Queste informazioni vengono inviate alla Centrale dei Rischi Banca d'Italia²²⁰ e

²¹⁸ Nello studio di Banca d'Italia emerge l'esigenza che l'intermediario disponga di un «processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati», art. 174 CRR.

²¹⁹ DOLMETTA A.A., *Valutazione del merito creditizio e diligenza del finanziatore*, cit., p. 1582.

²²⁰ SCIARRONE ALIBRANDI A., *Centrale dei rischi creditizi e normativa di privacy: informazione e controlli dell'interessato*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2003, I, p. 423. In cui si spiega che tale organo svolge la funzione di raccogliere le informazioni fornite da

riguardano i dati personali. Da questa attività, però, si possono verificare casi di impossibilità o difficoltà di accesso al credito da parte degli utenti dovuti, principalmente, ad un uso improprio di tali informazioni²²¹.

Alcune considerazioni rilevano in tema di privacy in quanto, soprattutto con riferimento ad un uso non corretto di Big data, vi è il rischio che circolino informazioni non dettagliate o, comunque, errate dei singoli soggetti, le quali si possono tradurre in effetti pratici

banche e società finanziarie su crediti che vengono concessi ai loro clienti. La Centrale dei rischi agisce secondo buona fede e correttezza per verificare le caratteristiche inerenti la posizione debitoria della clientela nei confronti del sistema creditizio complessivo, valutandone la solvibilità.

²²¹ Cfr. Cass., sez. IV, 28 marzo 2018, n. 7594, in *DeJure*; Cass., 9 luglio 2014, n. 15609, *IlCaso.it*; Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, in *OneLegale*; Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in *DeJure*; n. 1160. Banca d'Italia, *Le informazioni sulle relazioni creditizie*. Per la dottrina si v. DOLMETTA A.A., *A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1997, II, p. 358 ss; GABRIELLI A., *La legittimità della segnalazione a sofferenza: una analisi gius-economica*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2007, II, p. 661-662; MORERA U., *La centralizzazione dei rischi di credito: profili giuridici*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, pp. 469 ss; FRIGENI C., *Segnalazioni presso le centrali rischi e tutela dell'interessato: profili evolutivi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2013, pp. 365 ss; MARTORANO F.S., *Segnalazione in centrale rischi e violazione della privacy: gli strumenti di tutela interinale dopo il d.lgs. 150/2011*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2014, pp. 218 ss; MEZZANOTTE F., *Centrale rischi private e "diritto di preavviso" della segnalazione*, in *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2017, II, pp. 303 ss; PASQUARIELLO F., *Sulla segnalazione a sofferenza alla centrale dei rischi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, II, 2014, pp. 240 ss; TREQUATTRINI L., *Vigilanza informativa*, in *La Nuova legge bancaria, Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione*. Commentario a cura di FERRO-LUZZI P. e CASTALDI G., Milano, II, 1996, p. 776; VELLA F., *Segnalazione di crediti in "sofferenza" alla Centrale dei rischi e responsabilità della banca*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1997, II, p. 496.

discriminatori rilevanti nella loro sfera giuridica portando anche ad una significativa limitazione delle facoltà di accesso al credito. Questo perchè la circolazione delle informazioni costituisce un elemento essenziale nei rapporti di natura creditizia, come si è potuto analizzare *supra*²²².

Tuttavia, nello sviluppo dell'economia digitale, la protezione dei dati personali deve essere considerata in luce della sua funzione sociale e non come prerogativa assoluta²²³.

Ciò che si richiede come uno dei presupposti necessari la legittimità del trattamento dei dati è il consenso, inteso come «manifestazione del diritto all'autodeterminazione informativa»²²⁴, e definito anche come una «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetti di trattamento»²²⁵. È necessario che il consenso sia specifico²²⁶.

²²² *Supra par. 2.1.*

²²³ Art. 4 Regolamento privacy.

²²⁴ Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, 10 aprile 2018; Garante della privacy, Prov. 28 maggio 1997, in Boll. n. 1. Per la dottrina si v. CAMARDI C., *Mercato delle informazioni e privacy: riflessioni generali sulla L. n. 675/1996*, p. 1061; CARBONE V., *Il consenso, anzi i consensi, nel trattamento informatico dei dati personali, in Danno e Responsabilità*, 1998, p. 27.

²²⁵ Art. 4, comma 1, punto 11, Regolamento privacy 2016/679. Per la dottrina si v. RODOTA' S., *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, in *Riv. crit. Dir. Priv.*, 1997, p. 600.

²²⁶ RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, p. 286-287; RESTA G. e ZENOZENCovich V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 2018, p. 434; THOBANI S., *La libertà del consenso al*

Inoltre, l'interessato ha diritto a non venir sottoposto ad una decisione presa facendo unicamente riferimento sul trattamento automatizzato e che possa incidere in maniera analoga sulla sua persona producendo effetti giuridici che lo riguardano²²⁷.

Tuttavia, prima che entrasse in vigore il Codice della Privacy²²⁸, il Garante si era espresso nel senso di ritenere la comunicazione dei dati personali sull'indebitamento della clientela effettuata dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia esente dall'obbligo della preventiva acquisizione del consenso dei singoli interessati in quanto dovuta per legge²²⁹. Questi riferimenti era collocati, rispettivamente, agli art. 51 e 53 t.u.b., e poi con l'entrata in vigore del Codice della privacy, si

trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità, in Eur. Dir. Priv., 2016, pp. 513 ss.

²²⁷ Art. 22, comma 1, Regolamento 2016/679. La disposizione sarebbe dettata con il fine di fermare l'utilizzo incontrollato dei Big data analytics e limitare i danni che ne deriverebbero agli utenti, volendo tutelare nel modo più efficace possibile il diritto alla privacy dei soggetti. Sul punto anche BIFERALI G., *Big data e valutazione del merito creditizio per l'accesso al peer to peer lending, cit.*, secondo cui il diritto alla privacy, è inteso secondo la concezione proprietaria per cui tale diritto si presenta come un diritto alla riservatezza e alla tutela della propria identità personale, che viene manifestato con il rilascio o il diniego del consenso in relazione alle decisioni concernenti il trattamento dei dati.

²²⁸ Il 4 settembre viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 rubricato "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

²²⁹ Garante privacy, 17 gennaio 2001, n. 40907; GAGGERO P., *Il trattamento dei dati personali nel settore bancario. Brevi note, in Contr. Impr. Europa, 1998, p. 308-309.*

è previsto all'art. 18 comma 2, che «il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici sia consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali»²³⁰.

Ad oggi, l'art. 15 del GDPR sancisce il diritto alle informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione e la presenza di informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché le conseguenze previste per l'adozione di un particolare trattamento per l'interessato. Tale norma, letta in combinato disposto con gli artt. 13 e 22, impongono notevoli riflessioni sull'espressione “informazioni significative sulla logica utilizzata”; essa, deve leggersi nell'ottica di ritenere sussistente – in capo agli intermediari – l'obbligo di fornire spiegazioni agli interessati. Si tratta di spiegazioni c.d. “*locali*”, ossia volte a spiegare il significato delle variabili utilizzate nell'assegnazione di uno specifico punteggio²³¹.

²³⁰ ALPA G., *Aspetti della disciplina sui dati personali riguardanti gli enti e l'attività economica*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1998, p. 726-727.

²³¹ AA. VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, cit., p. 25.

CAPITOLO III

PROFILI PATOLOGICI DELLA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO FINANZIATORE

SOMMARIO: 1. Il diniego del prestito – 1.1. La mancata o negligente verifica del merito creditizio da parte dell'intermediario – 2. La concessione di prestito insostenibile: la fattispecie della “concessione abusiva di credito” e il finanziamento all'impresa in crisi – 2.1. Gli elementi della fattispecie: l'abuso - 2.2. Lo stato di insolvenza dell'impresa finanziata – 2.3. La conoscenza da parte del soggetto finanziatore dello stato di insolvenza dell'impresa finanziata – 3. Il danno – 3.1. Il danno cagionato ai creditori dell'impresa finanziata – 4. Il tipo di responsabilità del soggetto finanziatore – 4.1. La responsabilità nei confronti dell'impresa finanziata – 4.2. La responsabilità nei confronti dei terzi creditori dell'impresa finanziata – 5. L'azione di abusiva concessione di credito – 5.1. L'attività d'indagine esperita dal curatore – 6. Le soluzioni previste dal Nuovo Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: l'erogazione di nuova finanza e le misure di sostegno alle imprese in difficoltà.

1. Il diniego del prestito.

Nelle pagine precedenti si è compreso che la valutazione del merito creditizio è un'attività necessaria per consentire a chi chiede un finanziamento di ricevere un prestito sostenibile e, quindi, adatto alle sue capacità restitutorie e che questo costituisce un vero e proprio obbligo precontrattuale per l'intermediario²³².

Ciò premesso, occorre ora esaminare i profili patologici della valutazione del merito creditizio, a cominciare dall'ipotesi in cui il finanziatore si rifiuti di erogare credito al cliente.

Il rifiuto di concedere il finanziamento presuppone l'accertamento relativo alla situazione imprenditoriale in cui l'erogazione di credito si rivelerebbe pregiudizievole per l'attività d'impresa. Si pone, quindi, l'attenzione all'esame delle difficoltà e dello stato di crisi dell'imprenditore per capire se il diniego di prestito possa tradursi in un beneficio in grado di evitare l'aggravio delle condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie della sua attività²³³.

Qualora l'intermediario si rifiuti di erogare credito al cliente, in virtù del principio di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., sarà tenuto a comunicare alla controparte l'esito negativo dell'istruttoria, rendendo note a quest'ultimo le ragioni ostative al fine di comprenderle ed attivarsi per rimuoverle evitando, così, di incorrere in

²³² ALBANESE L., *La valutazione sul merito creditizio e l'inadempimento del consumatore nei contratti di credito immobiliare: profili di responsabilità e cortocircuiti normativi*, cit., p. 2017.; BARENGHI A., *Note sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo*, cit., pp. 143 ss.

²³³ BALESTRA L., *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, cit., 2013, p. 112; NIGRO A., *La responsabilità della banca nell'erogazione del credito*, in *Società*, 2007, p. 437.

responsabilità²³⁴. Infatti, il cliente potrebbe lamentare un danno per aver stipulato un contratto scoveniente e per il mancato adempimento degli obblighi posti in capo all'ente creditizio, che verrebbero a configurare l'ipotesi in cui: 1) l'illecito dell'intermediario abbia indotto il cliente a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe voluto concludere; e 2) l'ipotesi in cui la condotta dell'intermediario incida unicamente sul contenuto del vincolo negoziale ma non tenga conto della volontà del cliente a concluderlo²³⁵. Ciò viene confermato dall'art. 125, co. 2, TUB in cui si prevede che «il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati», e in secondo luogo, dall'art. 27-*bis*, co. 1-*quinquies*, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 in cui si specifica che il prefetto provvede a segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario le problematiche legate alle operazioni e ai servizi bancari mediante «istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta *argomentata* sulla meritevolezza del credito»²³⁶.

Inoltre, sempre con riguardo al rifiuto della richiesta di prestito, gli intermediari sono tenuti a fornire riscontro alla clientela con sollecitudine, e «anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente»

²³⁴ ABF Roma, 26 maggio 2010, n. 437, ABF Roma, 14 gennaio 2013, n. 247, ABF Roma, 27 dicembre 2011, n. 2851, ABF Milano, 13 marzo 2014, n. 1546, in *arbitrobancariofinanziario.it*.

²³⁵ BIANCA C.M., *Diritto civile*, Milano, 2000, II ed., p. 176; D'AMICO G., *La responsabilità precontrattuale*, in *Giustiziacivile*, 2014, pp. 1420 ss. PATTI G. e PATTI S., *Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt. 1337-1342*, Milano, 1993, p. 122.

²³⁶ ABF Roma, 2 febbraio 2012, n. 300, in *arbitrobancariofinanziario.it*. Per la dottrina si v. MINERVINI E., *L'arbitro bancario finanziario ed il prefetto*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, pp. 735 ss.

l'intermediario deve verificare «la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito»²³⁷.

Invero, ne conseguirà un danno alla banca qualora la domanda di “fido” presentata dal cliente contenga notizie o dati non veritieri. La domanda del cliente, infatti, sarà tale da incidere, in primo luogo, sul consenso della banca alla stipulazione del contratto di credito e, in secondo luogo, a produrre un profilo di responsabilità nei confronti del cliente stesso.

In tal caso, la banca sarà legittimata ad esperire l'azione di annullamento del contratto di credito ai sensi dell'art. 1439 c.c., per la condotta dolosa tenuta dal richiedente²³⁸.

1.1. La mancata o negligente verifica del merito creditizio da parte dell'intermediario.

Come si ha già avuto modo di osservare²³⁹, l'erogazione del finanziamento è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria, il cui svolgimento è strettamente correlato all'*agere* professionale delle banche e degli intermediari finanziari²⁴⁰. Nel caso in cui si dovessero ravvisare delle problematiche «le banche e gli altri intermediari finanziari...nel

²³⁷ Banca d'Italia, 22 ottobre 2007.

²³⁸ MORERA U., *Il fido bancario. Profili giuridici, in Diritto della banca e della borsa*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 153-154.

²³⁹ *Supra*, cap. 2, par. 1.1.

²⁴⁰ TRAPANI F., *Riflessioni sulla verifica del merito creditizio dei soci di banche cooperative, in Banca Borsa Titoli di Credito*, V, 2023, p. 696-697.

momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti»²⁴¹.

Non sempre, però, l'attività di valutazione del merito creditizio della clientela viene svolta diligentemente dall'intermediario.

Sono diversi, infatti, gli scenari che si possono verificare in cui l'operatore del credito si rivela inadempiente rispetto ai propri doveri:

- può verificarsi l'ipotesi in cui quest'ultimo ometta di svolgere l'istruttoria per verificare la capacità del finanziato a rimborsare il finanziamento erogatogli, rendendosi inadempiente ai propri obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c.;

- può verificarsi anche la circostanza in cui l'operatore del credito neghi la concessione di un prestito al cliente senza fornirgli adeguate motivazioni volte a giustificare la sua decisione;

- può verificarsi l'ipotesi in cui emergano errori nell'istruttoria.

Tra questi si segnala, in particolare, il fatto che – nonostante il cliente abbia constatato di avere più di una fonte di reddito - dalla

²⁴¹ Art. 14, ultimo comma, CCII. La finalità descritta dalla norma è quella di consentire agli organi di controllo societari di monitorare la situazione della società finanziata e, quindi, che sussistano l'equilibrio economico-finanziario e la continuità aziendale. Solo in questo modo sarà possibile segnalare eventuali segnali di crisi dell'impresa.

Si v. BIANCA M., *Allerta e dintorni: l'adozione delle misure idonee alla tempestiva rilevazione della crisi da parte dell'imprenditore individuale*, in *Riv. ODC*, I, 2020, p. 64; BONFATTI S., *Le banche nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Relazione introduttiva*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, I, 2019, p. 721; PERRINO M., *Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *Corr. Giur.*, V, 2019, p. 653; SPIOTTA M., *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 50 ss.

comunicazione emerga l'esistenza solo di una fonte, oppure che l'intermediario abbia commesso errori di calcolo del rischio di credito. In quest'ultimo caso, al cliente risulta nettamente più complicato rilevare errori in quanto l'istruttoria è basata su una procedura a lui sconosciuta e che non ha possibilità a conoscerla, specie qualora l'istruttoria sia informatizzata e basata su sistemi di *machine learning*²⁴²;

- od, infine, gli fornisca informazioni non coerenti in merito all'istruttoria²⁴³.

Và osservato, quindi, che la valutazione e decisione sulla concessione o meno del credito si pongono tra loro in un rapporto di coerenza ed omogeneità, nel senso che la decisione – positiva o negativa – deve sempre essere coerente e rispecchiare l'esito della valutazione. Infatti, una decisione incoerente può ben tradursi in una concessione «abusiva» di credito o, comunque, nell'erogazione di un prestito a soggetti immeritevoli o con scarso merito creditizio.

Se si guarda poi alla banca come impresa, una corretta valutazione del merito creditizio le consente il pieno rientro sotto il profilo economico delle somme erogate; e questo lo si coglie se si considera che l'interesse della banca alla restituzione di quanto erogato costituisce il tratto caratterizzante della sua operatività. Caratteristica che, altrimenti, non verrebbe soddisfatta nel caso di un'istruttoria eseguita in modo non adeguato o nei confronti di un cliente incapace di restituire il

²⁴² MATTASSOGLIO V.F., *La valutazione "innovativa" del merito creditizio del consumatore e le sfide per il regolatore*, cit., pp. 202 ss; SCIARRONE ALIBRANDI A. e MALVAGNA U., *I crediti deteriorati tra stabilità finanziaria e "non esclusione" sociale. Verso la sostenibilità dell'ecosistema del credito*, in *Analisi giur. Econ.*, 2020, pp. 632 ss.

²⁴³ CECCHINATO E., *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una sua rilettura alla luce della buona fede precontrattuale*, cit., p. 474.

credito²⁴⁴, oltre a risultare contraria al già richiamato principio di sana e prudente gestione²⁴⁵.

Inoltre, in materia di credito immobiliare al consumo, l'art. 120-*undecies* t.u.b. comma 3 prevede che, nel caso di scorretta valutazione del merito creditizio che non dipenda da un comportamento intenzionalmente dannoso del cliente, il finanziatore non possa modificare *in peius* i termini e le condizioni del rapporto, così come non può nemmeno – in un successivo momento – «risolvere il contratto di credito»²⁴⁶.

Qualora poi la banca svolga una valutazione del merito creditizio in modo errato, ci si chiede se sia possibile sindacare le modalità con cui ha svolto la sua attività. Invero, si riconosce la sola possibilità per il cliente di richiedere alla banca le motivazioni che l'hanno portata a negare il prestito²⁴⁷; la giurisprudenza di merito opta per l'insindacabilità della scelta della banca di concedere o negare un finanziamento²⁴⁸. Ma il vero fondamento di tale principio si rinviene all'art. 41, comma 1, Cost che tutela il giudizio in quanto espressione della libertà di iniziativa economica²⁴⁹.

Così dicendo, possiamo concludere che il reperimento di informazioni pertinenti ed adeguate da parte del creditore ed uno

²⁴⁴ DOLMETTA A.A., *La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto d'impresa*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2023, pp. 309 ss.

²⁴⁵ *Supra*, cap. 1, par. 2.

²⁴⁶ Cass. SS. UU., 19 dicembre 2007, n. 26725, in *DeJure*.

²⁴⁷ Collegio di coordinamento dell'ABF, 29 novembre 2013, n. 6182, in *arbitrobancariofinanziario.it*.

²⁴⁸ Trib. Catania, 5 marzo 2020, n. 899, in *DeJure*.

²⁴⁹ POLETTI D., *La responsabilità della banca per diniego del credito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2014, pp. 1421 ss.

svolgimento corretto dell'istruttoria preliminare consente di scongiurare il sovraindebitamento e, quindi, di evitare un'eccessiva esposizione debitoria del finanziato²⁵⁰.

2. La concessione di prestito insostenibile: la fattispecie della “concessione abusiva di credito” e il finanziamento all'impresa in crisi

Problematiche di non poco conto si pongono quando sia lo stesso intermediario a proporre il prestito nonostante sia pienamente consapevole delle condizioni di difficoltà in cui versa il finanziato.

È evidente che, in generale, l'erogazione di credito effettuata senza le giuste precauzioni presenti dei seri pericoli²⁵¹.

È così che nel panorama giuridico diviene centrale il tema dell'«abusiva concessione di credito» che abbraccia diritto bancario, il diritto d'impresa e il diritto della crisi d'impresa. L'importanza del fenomeno, infatti, viene risaltata soprattutto dal ruolo che giocano le banche nel finanziamento delle imprese in crisi, confermata dalle regole dettate, dalla ormai novellata vecchia legge fallimentare e dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in materia di soluzioni negoziali della crisi d'impresa, sia di natura contrattuale (es. accordi stragiudiziali, piani ed accordi di ristrutturazione del debito omologabili dal tribunale), che di natura deliberativa come, ad esempio, lo è il

²⁵⁰ MODICA L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, cit., p. 816.

²⁵¹ PORTALE B.G., *Le operazioni bancarie*, PORTALE G.B. (a cura di), Giuffrè, Milano, tomo I, 1978, p. 301.

concordato preventivo; operazioni che richiedono ingenti risorse per l'erogazione di nuova finanza²⁵².

Nel nostro ordinamento il tema della concessione abusiva di credito è stato introdotto negli anni '70 dalla dottrina²⁵³, osservando

²⁵² BALZO S., *Concessione abusiva di credito*, in *Enciclopedia del Diritto*, VI, 2013, p. 179-180; DI MARZIO F., *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, CEDAM, Milano, 2011, pp. 150 ss.; DI MARZIO F., *Sulla fattispecie "concessione abusiva di credito"*. Nota a *Trib. Monza*, 31 luglio 2007, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, III, 2009, p. 382; NIGRO A., *"Privatizzazione" delle procedure concorsuali e ruolo delle banche*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2006, I, pp. 359 ss.; PISCITELLO P., *Piani di risanamento e posizione delle banche*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2007, I, pp. 538 ss.; VICARI A., *I finanziamenti delle banche a fini ristrutturativi*, in *Giur. Comm.*, 2008, I, pp. 478 ss.

²⁵³ ANELLI F., *La responsabilità risarcitoria delle banche per illeciti commessi nell'erogazione del credito*, in *Dir. Banc. Merc. Fin.*, 1998, I, p. 137; BALESTRA L., *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, in *Giur. Comm.*, 2013, pp. 109 ss.; CASTIELLO D'ANTONIO A., *La responsabilità della banca per «concessione abusiva di credito»*, in AA.VV., *La "riforma urgente" del diritto fallimentare e le banche. Problemi risolti e irrisolti*, *Atti del Convegno di Lanciano 31 maggio – 1° giugno 2002*, BONFATTI S. e FALCONE G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2003, p. 195; CASTIELLO D'ANTONIO A., *La banca tra «concessione abusiva» e «interruzione brutale» del credito*, in *Il diritto fall. E delle proc. Concor.*, 2005, pp. 765 ss.; DEPETRIS, *Concessione abusiva di credito e aggravamento del dissesto: la quantificazione del danno al patrimonio sociale*, in *Dir. Fall.*, 2019, II, pp. 475 ss.; JORIO A., *Concessione abusiva di credito, fallimento, responsabilità della banca e legittimazione del curatore*, in *Giur. Comm.*, 2018, II, pp. 262 ss.; FAVA, *Danno da abusiva concessione del credito e presupposto soggettivo del terzo-creditore. Una problematica ricostruzione delle tutele*, in *Dir. Fall.*, 2018, pp. 1170 ss.; FRANCHINA A.G., *La responsabilità della banca per concessione «abusiva» di credito*, in *Dir. Fall.*, 1988, I, p. 656; INZITARI B., *Concessione abusiva del credito: irregolarità del fido, false informazioni e danni conseguenti alla lesione dell'autonomia contrattuale*, in *Dir. Banc.*, 1993, p. 412; INZITARI B. e DEPETRIS F., *Abusiva concessione di credito, legittimazione del curatore, danno alla massa ed al soggetto finanziato*, in *Dir. Fall.*, 2018, II, p. 1035; NIGRO A., *La responsabilità della banca per concessione abusiva di*

l'esperienza proveniente dalla giurisprudenza francese e belga²⁵⁴. Si tratta, quindi, di una disciplina di matrice prettamente giurisprudenziale²⁵⁵. Ciò ha suscitato l'interesse anche della giurisprudenza italiana che, mancando una puntuale definizione normativa a riguardo, ha cercato di rispondere all'interrogativo di che cosa si debba intendere per "concessione abusiva di credito"²⁵⁶.

Si parla di "concessione abusiva di credito" per intendere il fenomeno per cui la banca sostenga o conceda credito ad un'impresa decotta, pur sapendo o potendo sapere della situazione di dissesto o crisi

credito, in *Giur. Comm.*, 1978, I, p. 219.; PACILEO F., *Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2018, II, p. 167; SPIOTTA, «Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio»: *osservazioni sulla concessione abusiva di credito*, in *Giur. It.*, 2018, pp. 1658 ss; VISCUSI A., *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2004, II, p. 648.

²⁵⁴ ROBLES M., *Erogazione "abusiva" di credito, responsabilità della banca finanziatrice e (presunta) legittimazione attiva del curatore fallimentare del sovvenuto*, nota a Cass. civ., 9 ottobre 2001, n. 12368 e a Trib. Milano, 21 maggio 2001, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2002, pp. 264 ss.

²⁵⁵ D'ANSELMO I., *Due sentenze sulla concessione abusiva*, nota a Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, in *Giur. Comm.*, V, 2022, p. 1111.

²⁵⁶ Cass., 9 ottobre 2001, n. 12368, in *Il Fallimento*, 2002, p. 1157 con nota di LO CASCIO G., *Iniziativa giudiziarie del curatore fallimentare nei confronti delle banche*; Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030, 7031, in *DeJure*; Cass., 12 maggio 2017, n. 11798, in *DeJure*; Cass., 14 maggio 2018, n. 11695, in *DeJure*; Cass., 30 giugno 2021, n. 18610 con nota di BENEDETTI L., *La ridefinizione della fattispecie della concessione abusiva di credito ad opera della Cassazione*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2022, II, pp. 164 ss; Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, in *DeJure*.

irreversibile in cui versa quest'ultima, mantenendola artificiosamente in vita allo scopo di ritardare l'apertura di una procedura concorsuale²⁵⁷.

²⁵⁷ Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in *Il Corr. Giur.*, 1993; Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, n. 7029, in *Giur.it.*; Trib. Prato, 15 febbraio 2017, in *Dir. Fall.*, 2017, p. 982; Cass. civ., 20 aprile 2017, n. 9983, in *OneLegale*; App. Milano, 21 giugno 2018, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2019, p. 197; App. Firenze, 11 novembre 2019, n. 2672, in *DeJure*; Trib. Napoli, 22 maggio 2020, n. 3616, in *OneLegale*; Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18610, in *DeJure*; Trib. Palermo, 10 agosto 2021, n. 3308, in *DeJure*; Cass. civ., 14 settembre 2021, n. 24725, in *DeJure*; Cass. civ., 18 gennaio 2023, n. 1387, in *OneLegale*; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840, in *OneLegale*. Per la dottrina v. ABRIANI N. e BENEDETTI L., *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2020, I, p. 41; BALESTRA L., *Crisi dell'impresa e abusiva concessione di credito*, in *Giur. Comm.*, 2013, pp. 109 ss; BALSAMO TAGNANI S. e VOLPI G., *Concessione ed interruzione abusiva del credito: nuovi profili di responsabilità della banca nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Contratto e Impresa*, I, 2020, p. 225; INZITARI B., *La responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, *cit.*, pp. 265 ss; PACILEO F., *Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, con nota a Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983, II, 2018, pp. 167 ss.; DELLE MONACHE S., *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore*, *cit.*, pp. 1329 ss; DIMUNDO F., *Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali*, CEDAM, Milano, 2019, pp. 51 ss; GOBIO CASALI P. e BINELLI M., *Concessione abusiva di credito e responsabilità della banca dopo il codice della crisi*, in *Dirittodellacrisi*, 2023, p. 30; RICCO' R., *Concessione abusiva di credito e fallimento del sovrvenuto. Brevi note*, nota a Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725, in *Responsabilità civ. e prev.*, 2022, p. 466.

Per quanto concerne il "dissesto", non vi è una precisa definizione né nel Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza né nella previgente Legge fallimentare. Tuttavia, una snella indicazione viene offerta:

1) Dall'art. 325, comma 1 CCII, rubricato "Ricorso abusivo al credito", in cui viene delineato come alternativa allo stato di insolvenza dell'impresa;

Questo influenza notevolmente le condotte e le scelte degli operatori del mercato che, decidendo di contrattare o continuando a contrarre con l'impresa, potrebbero nutrire un'errata percezione della situazione economico-finanziaria dell'impresa finanziata²⁵⁸.

2) Dall'art. 329, comma 2, lett. b) CCII in materia di "bancarotta societaria preterintenzionale, in cui il termine viene utilizzato al posto di "fallimento". Si tratterebbe di un errore del legislatore in quanto, dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice del diritto della crisi ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 41, il termine è stato sostituito dall'espressione "liquidazione giudiziale".

Per l'argomento in dottrina si v. GAMBARDELLA M., *La nuova disciplina della crisi d'impresa e il sistema del diritto penale fallimentare*, in *Cassazione Penale*, 2021, VI, pp. 1912 ss; ROSSI A., *Profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, in *Rivista italiana di Diritto Penale e Processuale*, 2019, III, pp. 1170 ss.

²⁵⁸ Trib. Vicenza, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 2265, in *DeJure*. Al convenuto veniva intimato – tramite notifica del decreto ingiuntivo – una determinata somma di denaro in favore dell'istituto di credito relativa allo scoperto del rapporto di conto corrente. L'intimato riteneva che vi fossero gli estremi per integrare la fattispecie della concessione abusiva di credito a carico della banca per aver destinato una buona parte di tale somma alla copertura del saldo passivo del conto corrente, cagionando un danno di notevole identità e che avrebbe aggravato la posizione debitoria dell'opponente. Inoltre, il convenuto contestava il *quantum debeatur* per l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici ed usurari. La banca eccepeva l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, il difetto di interesse ad agire e la legittimazione attiva dell'opponente, nonché la totale assenza di usura e l'insussistenza della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L'opponente contestava la pretesa monitoria sostenendo che l'istituto di credito fosse responsabile per concessione abusiva di credito, volendo ottenere il saldo di debiti peggiori già garantiti in forza del rilascio di una fideiussione per giustificare la cliente della sua impossibilità nel provvedere al pagamento delle somme a causa delle condizioni patrimoniali in cui versava. Nella definizione maggiormente accolta nella giurisprudenza, quindi, per

Si tratta di un'apparente condizione di solvibilità dell'impresa finanziata, tale da pregiudicare tanto i creditori preesistenti, in quanto vedrebbero diminuire drasticamente nei loro confronti le probabilità di essere soddisfatti a causa dell'aggravamento della situazione economica del debitore, quanto i potenziali creditori qualora decidano di intrattenere relazioni o contrattare con il finanziato e per l'impresa finanziata che, all'esito del finanziamento, vedrebbe subire un notevole depauperamento della propria garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ.²⁵⁹.

L'illecito si configura quando il soggetto finanziatore viene meno ai suoi doveri di sana e prudente gestione, omettendo di valutare in modo adeguato e consono il merito creditizio del finanziato²⁶⁰.

concessione abusiva di credito si intende quel comportamento del finanziatore che «attraverso un comportamento abusivo, concede finanziamenti ad un'impresa in difficoltà, apprezzati dai terzi come sintomo di solidità economica del soggetto finanziato». Ciò significa che, qualora un istituto di credito abbia fatto credito ad un'impresa priva di adeguate ed opportune garanzie in relazione alle sue condizioni di potenziale solvibilità, ai terzi può derivarne la convinzione che il soggetto finanziatore possa essere ritenuto solvibile e, quindi, portando i terzi ad iniziare o proseguire rapporti commerciali con l'operatore del credito.; Cass., 30 giugno 2021, *cit*; Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11695, *cit*. Per la dottrina v. BALZO S., *Concessione abusiva di credito*, *cit.*, p. 183; INZITARI B., *La responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *cit*, p. 292; FORTUNATO S., *La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali*, in *Il Fallimento*, 2009, pp. 65 ss.

²⁵⁹ Cass., 18 gennaio 2023, n. 1387, *cit*. Per la dottrina v. BALSAMO TAGNANI S. e VOLPI G., *Concessione ed interruzione abusiva del credito: nuovi profili di responsabilità della banca nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, *cit.*, p. 226; LEPRE A., *Brevi note sull'abusiva concessione del credito: tra contratto lecito ma illecito e contratto illecito ma efficace*, in *Le Nuove Leggi civ. comm.*, 2020, p. 492.

²⁶⁰ Cass. civ., 20 aprile 2017, n. 9983, *cit*.

Secondo la Cassazione, è esclusa l'ipotesi di concessione abusiva di credito qualora «la banca [...] abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione *ex ante*, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi»²⁶¹.

2.1. Gli elementi della fattispecie: l'abuso.

L'elemento sul quale poggia la fattispecie della concessione abusiva di credito è dato, come si è anticipato, dal finanziamento abusivo erogato da un istituto di credito in favore di un'impresa in uno stato di crisi economica irreversibile.

Delineato così il quadro sul quale poggia la definizione, due sono gli elementi su cui la dottrina si interroga: l'abuso e la concessione.

L'abuso deve intendersi come esercizio irragionevole ed immeritevole di una prerogativa astrattamente riconosciuta dal diritto oggettivo²⁶² e, come anche rimarcato dalla giurisprudenza, di

²⁶¹ Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725, *cit.*

²⁶² ABRIANI N. e BENEDETTI L., *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, I, 2020, p. 44; BRECCIA U., *L'abuso del diritto*, in AA. VV., *L'abuso del diritto*, in *Diritto privato*, 1997, Padova, p. 71. L'Autore, nel ricostruire la categoria giuridica dell'abuso del diritto, sottolinea come esso si sostanzi nella deviazione dalla funzione e dalle finalità del diritto, integrando così un illecito; LEVI

«utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore»²⁶³. È considerato che l'attività di concessione del credito si realizza mediante la stipulazione e l'esecuzione di contratti di finanziamento, l'abuso della concessione del credito è riconducibile all'abuso dell'attività contrattuale, ossia di concludere ed eseguire contratti²⁶⁴.

Inoltre, il carattere di abusività dei contratti di finanziamento si rinviene quando gli schemi negoziali predisposti contravvengano ai principi che regolano il merito creditizio fissati ex art. 1176 cod. civ. e sia, perciò, ritenuto non meritevole di tutela.

Perciò, da quanto sin qui descritto, il finanziamento abusivo può essere inteso come quello concesso nel mancato rispetto delle regole previste per l'esercizio dell'attività creditizia e volto a conseguire vantaggi pregiudizievoli per l'impresa e per i terzi creditori della stessa.

Infine, secondo la dottrina, affinché si possa parlare di concessione abusiva di credito, si richiede non la semplice situazione di "crisi" dell'impresa finanziata ma, piuttosto, l'irreversibile insolvenza della stessa, soprattutto al fine di determinarne il regime di responsabilità. Ciò sarebbe argomentato dal fatto che – ragionando sulla base di un

G., *L'abuso del diritto*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 120 ss; RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, *Riv. Dir. Civ.*, 1965, I, p. 225; RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 13.

²⁶³ Cass. civ., sez. III, n. 20106, 2009, in *OneLegale*.

²⁶⁴ CAPRIGLIONE F., Sub art. 10, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, CAPRIGLIONE F. (a cura di), CEDAM, Padova, 2008, p. 117; DI MARZIO F., *Divieto di abuso e autonomia contrattuale d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2011, I, p. 491.

finanziamento concesso in favore di un imprenditore non definitivamente insolvente ma divenuto tale in un momento successivo – verrebbe a costruirsi un regime di responsabilità che dipenderebbe dall’esercizio infruttuoso del credito da parte del finanziato²⁶⁵.

La condotta del soggetto finanziatore consiste nell’aver mantenuto, con dolo o colpa, artificiosamente in vita un’impresa in evidente stato di decozione cagionandone un aggravamento del dissesto.

Secondo la giurisprudenza, tale condotta è idonea a cagionare un danno al patrimonio dell’impresa consistente nell’aggravio del dissesto, avendo conto degli interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili e dalle perdite conseguenti alla continuazione dell’esercizio dell’attività²⁶⁶.

2.2. Lo stato di insolvenza dell’impresa finanziata

Perché si abbia concessione abusiva di credito, è richiesta la sussistenza, in primo luogo, dell’elemento oggettivo dello stato di insolvenza in capo all’impresa finanziata. Deve risultare evidente che il credito erogato non sia stato utilizzato per risanare l’impresa o ai fini

²⁶⁵ La tesi trova riscontri in giurisprudenza. Cfr. Cass, 28 marzo 2006, n. 7029, in *Banca Borsa Titoli di Credito*. Per la giurisprudenza di merito cfr. App. Milano 11 maggio 2004, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2004, II, p. 643. Per la dottrina v. NIGRO A., *La responsabilità della banca per concessione “abusiva” di credito*, cit., p. 343; PAGNI I., *La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela*, in *Soc.*, 2007, p. 443; STANGHELLINI L., *La crisi d’impresa fra diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 123 ss.

²⁶⁶ Cass. civ., 14 settembre 2021, n. 24725, cit.

dello svolgimento di attività imprenditoriali dell'istituto di credito. Tale presupposto rappresenta un elemento necessario ed imprescindibile per rinvenire un abuso da parte della banca nella concessione del credito²⁶⁷.

Inoltre, dovrà anche mancare l'accertamento in merito alla ragionevolezza della previsione di superamento della crisi da parte dell'impresa, o della capacità della stessa di rimanere nel mercato in modo razionale²⁶⁸.

L'insolvenza viene definita dall'art. 2 CCII come «lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori».

Tuttavia, il concetto di “crisi” è ben diverso da quello di “insolvenza”; infatti, la crisi può essere un presupposto scatenante lo stato di insolvenza dell'imprenditore²⁶⁹. Dalla lettura della disposizione di

²⁶⁷ Cass., 25 settembre 2003, n. 14234, in *DeJure*.

²⁶⁸ Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, con nota di SILECI G., *Responsabilità della banca per concessione del credito al di fuori di una procedura regolamentata di risoluzione della crisi d'impresa*, in *Ri.da.re.it.*, 2022.

²⁶⁹ L'art. 2, comma 1, lett. b.) parla di “stato”. Esso, a differenza dell'inadempimento, non si riferisce ad un fatto, ma piuttosto ad una situazione consolidatasi nel tempo. Non deve essere, quindi, confuso con la singola e semplice difficoltà economica momentanea nell'impossibilità di svolgere regolarmente l'attività solutoria dell'imprenditore. Per la dottrina v. GALLETTI D., *Commento sub art. 5, in Commentario alla legge fallimentare*, CAVALLINI C. (a cura di), Egea, Milano, 2010, I, pp. 77 ss.

Diverso è il concetto di “sovraindebitamento” che allude ad un concetto atipico più o meno ampio e che viene utilizzato nei confronti del consumatore per indicare l'ipotesi in cui quest'ultimo versi in una condizione economico-finanziaria piuttosto precaria. Con “sovraindebitamento” si fa riferimento «alla situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi

cui all'art. 2 CCII, notiamo come l'inadempimento, di per sè, non sia il solo fattore che consenta di identificare lo stato di insolvenza di una società, ma che sia, altresì, necessario che intervengano «altri fattori esteriori».

Ciò che è ancor più importante analizzare è l'avverbio “regolarmente”, in relazione al quale sono emerse ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali. Secondo parte della dottrina il termine indicherebbe la circostanza in cui il debitore può essere ritenuto insolvente anche quando – pur adempiendo tempestivamente e integralmente all'obbligazione e non vi siano inadempimenti – non si riscontri una regolarità nel modo in cui ha adempiuto²⁷⁰. Secondo la Cassazione l'insolvenza si qualifica per uno «stato di impotenza non transitoria funzionale a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime [...] nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio»²⁷¹ e nell'incapacità «a soddisfare

fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente», intervenendo nell'esatto momento in cui si verifica la mancanza della rispondenza tra il rapporto di debito ed il patrimonio del debitore. Esso, non è tale da comportare l'estinzione delle obbligazioni originariamente assunte, ma paralizza le singole pretese creditorie, legittimando la gestione concorsuale della ristrutturazione. In tal senso v. FORCELLINI F., *Sovraindebitamento e statuto dell'obbligazione pecuniaria*, in *Eur. E dir. Priv.*, I, 2015, pp. 111 ss.

²⁷⁰ NIGRO A., e VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 71.

²⁷¹ Cass., 27 marzo 2014, n. 5252, in *Il Foro europeo*; Cass., 11 marzo 2019, n. 6978, in *Il Caso*; Cass., 27 marzo 2014, n. 7252, in *Il Caso*, in cui si rimarca che tra le

regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesime delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa»²⁷². Questa situazione deve essere tale da non consentire all'impresa di «continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni». Inoltre, il concetto di insolvenza non deve essere confuso con quello di mero inadempimento, in quanto quest'ultimo «manca del carattere dinamico e prospettico che consente di rilevare "l'impotenza" necessaria alla dichiarazione di fallimento» e «ciò non esclude che tale situazione possa essere desunta [...] anche dal mancato pagamento dei debiti, addirittura di un solo debito»²⁷³.

Perciò, ai fini dell'accertamento giudiziale dell'insolvenza, non è sufficiente, come non risulta nemmeno essere necessario, il semplice sbilancio patrimoniale in quanto la decozione v'è accertata tenendo conto della struttura finanziaria dell'impresa. Si vuole così accertare che questa versi in uno stato di illiquidità rispetto alle passività correnti; risulta

principali prerogative dell'impresa vi è quella di procedere all'estinzione di tutti dei debiti.

²⁷² Cass. civ., sez. I, ordinanza 8 maggio 2024, n. 12463, in *OneLegale*.

²⁷³ App. Genova, sez. I, 29 aprile 2022, in *IUS Crisi d'impresa*, in cui la Corte precisa che «sul piano giuridico l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale profilo si concentra sullo stato in cui versa il debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e di cui vanno ritenuti indici "tanto gli inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori"; Cass., 20 novembre 2018, n. 29913, in *DeJure*.

difficile individuare l'esatto momento in cui il dissesto dell'impresa genera decozione e il finanziamento da lecito possa divenire illecito²⁷⁴.

Inoltre, la decozione e la valutazione dello stato di insolvenza «non può che essere affidata ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accertare...la capacità dell'impresa ad assicurarsi una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale»²⁷⁵.

Tale giudizio, secondo il principio consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione, deve essere diretto «unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali»²⁷⁶.

2.3. La conoscenza da parte del soggetto finanziatore dello stato di insolvenza dell'impresa finanziata

Il presupposto soggettivo che deve ricorrere per configurare la fattispecie della concessione abusiva di credito è la conoscibilità da parte

²⁷⁴ RICCI E.F., *Lezioni su fallimento*, Giuffrè, Milano, 1997, II, p. 78.

²⁷⁵ Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2022, n. 32280, in *DeJure*.

²⁷⁶ Cass., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25167, in *DeJure*. La Suprema Corte precisa che tale principio vale per le società in stato di scioglimento e di liquidazione giudiziale e non anche per le società che abbiano concesso in affitto l'azienda, per le quali invece vale il principio secondo cui lo stato di insolvenza deve desumersi dalla situazione di impossibilità per l'impresa interessata di continuare ad operare nel mercato e, quindi, tale da trasformarsi in una situazione di impotenza strutturale.

del finanziatore dello stato di decozione presentato dall'impresa finanziata²⁷⁷.

Ponendosi sul piano dell'antigiuridicità, infatti, affinché il finanziamento sia qualificato come "abusivo", non basta che l'impresa versi in una situazione di crisi, ma occorre altresì che il finanziatore disattenda le regole di diligenza professionale che presiedono alla corretta selezione dei soggetti meritevoli nel momento in cui si accinge a concedere credito²⁷⁸.

Secondo la giurisprudenza, affinché il finanziatore possa venire a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versa il finanziato ma non sia possibile provarla direttamente, si deve fare riferimento all'eventuale esistenza di "segni esteriori" mediante le presunzioni e la loro conoscibilità da parte del finanziatore in quanto soggetto di ordinaria prudenza; ciò significa, quindi, che non si richiede necessariamente che il finanziatore conosca la situazione di impossibilità nella quale versa il finanziato di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in quanto basta semplicemente che si trovi nella condizione di poter conoscere se ricorrono o meno i c.d. "fatti esteriori" ex art. 2 CCII²⁷⁹.

L'istituto di credito può venire a conoscenza dello stato di insolvenza del finanziato:

²⁷⁷ Sentenze gemelle Cass., 28 marzo 2006, n. 7029, n. 7030 e n. 7031, in *DeJure*.

²⁷⁸ FORTUNATO S., *La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali*, in *Fall.*, 2009, pp. 67 ss.; PINTO V., *La responsabilità da concessione abusiva di credito fra unità e pluralità*, con nota a Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17284, in *Giur. Comm.*, V, 2011, p. 1171.

²⁷⁹ Cass., 18 febbraio 2008, n. 3927, in *Fall.* 2007, p. 717.

- quando la stampa tratti della situazione di dissesto dell'impresa²⁸⁰;
- o con la pendenza di procedimenti monitori o cautelari a carico del cliente,
- o con la semplice lettura del bilancio²⁸¹.

La dottrina, poi, si è concentrata sull'elemento psicologico richiesto per la configurazione del finanziamento abusivo, ossia se si debba parlare necessariamente di dolo o sia sufficiente la colpa, dando luogo ad un intenso dibattito.

Secondo una parte della dottrina, per aversi abusiva concessione di credito sarebbe sufficiente ravvisare la semplice condotta colposa del finanziatore²⁸²; altra parte della dottrina, invece, ritiene che debba necessariamente sussistere la condotta dolosa dell'operatore del credito²⁸³.

Secondo il primo orientamento, il mancato rispetto o il venir meno alle regole che il finanziatore è chiamato ad osservare nell'erogazione del credito è di per sè sufficiente ad identificare il carattere di abusività del finanziamento, producendo la lesione degli

²⁸⁰ Trib. Roma, 2 ottobre 2018, n. 18602, in *DeJure*.

²⁸¹ Trib. Roma, 20 marzo 2013, n. 6045, in *DeJure*.

²⁸² BALESTRA L., *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, cit., pp. 115 ss; BONELLI F., "Concessione abusiva" di credito e "interruzione abusiva" di credito, in *Crisi di imprese: casi e materiali*, Milano, 2011, p. 254; DI MARZIO F., *Abuso nella concessione del credito*, cit., pp. 234 ss; FORTUNATO S., *La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali*, cit., pp. 67 ss.; FRANZONI M., *L'illecito*, in *Tratt. Resp. Civ.*, Milano, 2010, p. 330; NANNI L., *Abuso della banca nella concessione di credito ad impresa insolvente*, in *Fall.*, 1996, p. 918.

²⁸³ NIGRO A., *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese "in crisi"*, cit., pp. 310-311; MORERA U., *Il fido bancario*, cit., pp. 168-169.

interessi tutelati dal nostro ordinamento e, perciò, a determinare l'obbligo di risarcimento del danno²⁸⁴.

A sostegno del secondo orientamento, invece, vi è la considerazione mossa nei confronti del finanziatore che, essendo un soggetto altamente specializzato e professionale, difficilmente realizzerà atteggiamenti colposi, in quanto si ritiene – in linea di massima – che sia sempre in grado di valutare il vantaggio od il pregiudizio che potrebbe derivare ai danni dell'affidato e dei suoi creditori e, inoltre, è raro che una tale condotta non sia caratterizzata da consapevolezza ed intenzionalità. Questo è giustificato anche dal fatto che la valutazione e la decisione di concedere o meno credito al finanziato si estrinseca nello svolgimento dell'istruttoria da parte del soggetto finanziatore²⁸⁵. Inoltre, secondo alcuni autori, sarebbe necessaria la presenza del dolo in ragione della prospettiva adottata dal legislatore di riforma delle procedure concorsuali che suggeriscono il raggiungimento a soluzioni concordate della crisi al fine di favorire il mantenimento del credito e della c.d. nuova finanza²⁸⁶.

²⁸⁴ LIACE G., *La responsabilità civile della banca*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 209; BALESTRA L., *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, cit., p. 116; DI MARZIO F., *Abuso e lesione della libertà contrattuale nel finanziamento all'impresa insolvente*, in *Riv. Di dir. Priv.*, 2004, pp. 176-178.

²⁸⁵ INZITARI B., *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, cit., pp. 462-463.

²⁸⁶ La banca, infatti, non svolge un'attività essenziale solo nel corso della vita dell'impresa, ma anche qualora questa versi in un momento di crisi, tramite l'apporto di nuova finanza, ossia la messa a disposizione di linee di credito precedentemente inesistenti o non operative. L'iniezione di nuova finanza avviene attraverso: 1) il mantenimento del sostegno finanziario erogato dalle banche, 2) o l'incremento del sostegno finanziario. Sull'argomento v. BONFATTI S., *La nuova finanza bancaria*, in *Diritto della crisi*, 2021, p. 23.

Così facendo sarebbe necessariamente richiesto il dolo specifico e, quindi, “il disegno di mascherare l’insolvenza del debitore allo scopo di conseguire un qualche vantaggio in danno degli altri creditori”²⁸⁷.

Sebbene in dottrina l’elemento soggettivo del dolo si sia dimostrato più consono e coerente per qualificare il carattere di abusività del finanziamento, qualche Autore ha tentato di sostenere una configurazione di responsabilità anche a titolo di colpa grave²⁸⁸; ciò si rivelerebbe utile sia per garantire razionalità al mercato, sia per tutelare le condizioni di trasparenza nelle relazioni contrattuali²⁸⁹.

Infatti, non sarebbe corretto limitarsi ad inquadrare la condotta dell’operatore creditizio né sul piano della mera colpa, né solamente al dolo, in quanto nel primo caso, si finirebbe per costringere l’imprenditore a rispondere di un errore imprenditoriale, nel secondo invece, si finirebbe per accordare alla controparte una tutela eccessiva²⁹⁰.

Tuttavia, proprio in luce delle considerazioni apportate, possiamo concludere che la banca debba rispondere per abusivo finanziamento qualora agisca con dolo o colpa grave; quest’ultima, verrebbe in luce qualora l’errore imprenditoriale della banca sia clamoroso e, quindi, talmente evidente che chiunque si sarebbe reso conto che – anche in assenza di un’istruttoria completa – concedere

²⁸⁷ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, con nota di CASTELLI L. e TINA S., *Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore: il punto della Suprema Corte*, in *I Contratti*, II, 2022, p. 173; NIGRO A., “Privatizzazione delle procedure concorsuali e ruolo delle banche, *cit.*, p. 370.

²⁸⁸ NIGRO A., *La responsabilità della banca per concessione “abusiva” di credito*, *cit.*, p. 337; ROPPO V., *Responsabilità delle banche nell’insolvenza dell’impresa*, *cit.*, p. 872.

²⁸⁹ BALZO S., *Concessione abusiva di credito*, *cit.*, p. 188.

²⁹⁰ VERNA G., *Principi generali e trasformazione omogenea evolutiva delle società*, in *Riv. Dottori comm.*, 2012, IV, pp. 865 ss.

credito ad un'impresa in tale situazione si rivelerebbe una scelta fallimentare²⁹¹.

3. Il danno

Il legislatore italiano richiede la sussistenza del requisito dell'*ingiustizia* del danno cagionato in conseguenza di un'erogazione abusiva di credito. Pertanto, si ritiene che la concessione abusiva di credito costituisca un illecito tipicamente plurioffensivo, il cui danno verrebbe, per così dire, "assorbito" da diverse categorie di soggetti presenti nel panorama giuridico²⁹².

Il punto essenziale è quello di capire chi siano, quindi, i soggetti danneggiati nella *causa de damno* contro il sovventore. Se una volta la giurisprudenza qualificava i singoli creditori come gli unici legittimati ad avvalersi dei rimedi risarcitori negando tale facoltà al curatore in caso di fallimento del sovvenuto²⁹³, successivamente, come si vedrà tra poco, ha riconosciuto in qualità di "vittime" anche lo *universus creditorum*, ossia la massa e anche lo stesso soggetto finanziato²⁹⁴.

²⁹¹ ROPPO V., *Responsabilità delle banche nell'insolvenza dell'impresa*, in *Il Fall.*, 1997, p. 872.

²⁹² PINTO V., *La responsabilità da concessione abusiva di credito fra unità e pluralità*, con nota a Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17284, in *Giur. Comm.*, V, 2011, p. 1162.

²⁹³ Cass. civ., n. 12368/2001, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2002, II, p. 264; Cass. civ., n. 16031, 2008, in *DeJure*; Cass. civ., n. 13413, 2010, in *DeJure*; Cass. civ., n. 17284, 2010, in *OneLegale*; Cass. civ., n. 11798, 2017, in *Riv. Dott. Comm.*, 2017, p. 590.; App. Bari, 18 febbraio 2003, in *Fall.*, 2004, p. 427.

²⁹⁴ BELLI G., *La responsabilità della banca per erogazione abusiva del credito ad un'impresa in situation désespérée*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2012, p. 96; CENNERAZZO S.,

Della natura plurioffensiva della concessione abusiva di credito, se n'è occupata la Cassazione che, con le “sentenze gemelle” del 2006, è giunta a riconoscere un effetto plurimo in occasione del finanziamento abusivo, a seconda del soggetto leso²⁹⁵.

È fondamentale accertare che il terzo non abbia colposamente ignorato lo stato di decozione agendo senza prima aver esercitato la diligenza richiesta²⁹⁶.

Il percorso argomentativo che ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza a configurare l'esistenza di un pregiudizio nei confronti dell'impresa finanziata per concessione abusiva di credito si è dimostrato travagliato, tant'è che non si è mai riusciti a giungere ad una conclusione univoca.

Le Sezioni Unite erano giunte nel 2006 ad escludere la possibilità di configurare un danno in capo all'impresa finanziata con la motivazione che il pregiudizio sarebbe derivato da un contratto concluso tra l'ente finanziatore e gli organi interni a ciò abilitati²⁹⁷.

Successivamente, nel 2010 la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità in capo al finanziatore nel caso in cui un suo funzionario si fosse dimostrato concorrente nell'illecito compiuto dall'amministratore dell'impresa insolvente²⁹⁸.

Azione di responsabilità per concessione abusiva del credito: gli spazi di legittimazione del curatore fallimentare dopo la sentenza delle sezioni unite, in Riv. Dir. Comm., 2007, II, p. 11; FERRARI M., Legittimazione del curatore per concessione abusiva del credito: plurioffensività dell'illecito al patrimonio e alla garanzia patrimoniale, in Corr. Giur., 2006, p. 419.

²⁹⁵ Cass., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030 e 7031, *cit.*

²⁹⁶ Cass., 14 maggio 2018, n. 11695, *cit.*;

²⁹⁷ Cass., 28 marzo 2006, n. 7029, *cit.*

²⁹⁸ Cass., 1 giugno 2010, n. 13413, in *Giur. Comm.*, 2011.

Ancora, nel 2017 la Corte arriva a pronunciare due sentenze molto ravvicinate. Con la prima, la n. 9983, giunge a riconoscere l'idoneità del finanziamento abusivo a comportare una lesione in capo al patrimonio del sovvenuto²⁹⁹. Con la seconda sentenza, la n. 11798, invece, ritorna nei suoi passi precedenti finendo per riproporre l'orientamento del 2010 secondo cui – in mancanza di un accertamento della responsabilità penale degli amministratori – non si rilevano danni all'impresa finanziata per l'esecuzione di contratti di credito con il finanziatore³⁰⁰.

Anche in dottrina le posizioni sono contrastanti. Vi è chi sostiene che anche l'impresa finanziata possa subire un danno conseguente al finanziamento abusivo in quanto il credito concesso ad un imprenditore in stato di insolvenza recherebbe pregiudizio all'integrità patrimoniale della società, e ciò per il fatto che il contratto di finanziamento presenta, nel suo contenuto, una serie di costi ed oneri che impegnano il prenditore, tra cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta con gli interessi e le spese maturati³⁰¹.

Un altro orientamento nega la sussistenza dell'evento dannoso in capo all'impresa finanziata per il fatto che, in primo luogo, il finanziamento sarebbe inquadrato come quell'operazione che consente all'impresa di incrementare l'entità del suo patrimonio³⁰² e, in secondo

²⁹⁹ Cass., 20 aprile 2017, n. 9983, *cit.*;

³⁰⁰ Cass., 12 maggio 2017, n. 11798, *cit.*;

³⁰¹ INZITARI B., *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, in INZITARI B. (a cura di), *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 466.

³⁰² NIGRO A., *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese "in crisi"*, in *Giur. Comm.*, 2011, pp. 305 ss.

luogo, perché l'impresa finanziata si sarebbe essa stessa attivata per ritardare od evitare l'apertura della procedura concorsuale, finendo per opacizzare il mercato³⁰³. Ma negare la sussistenza in capo alla banca di una responsabilità per abusiva concessione del credito significa trascurare gli effetti prodotti da tale figura, tra cui il depauperamento del patrimonio di chi decide di affidarsi all'istituto di credito³⁰⁴.

E così v'è appurato che, in considerazione delle tesi sostenute, la responsabilità del finanziatore dev'essere bilanciata con la condotta tenuta dall'impresa finanziata. Infatti, il depauperamento del patrimonio e l'aggravamento del dissesto come diretta conseguenza della continuazione dell'attività nonostante la situazione critica di crisi, si presentano come effetti conseguenti a scelte imprenditoriali, così come lo sono anche l'assenso al contratto di finanziamento ed il comportamento tenuto successivamente all'erogazione del prestito³⁰⁵.

In tal senso, è così che si rinviene un danno al patrimonio dell'impresa finanziata, la quale vedrebbe diminuirsi l'attivo patrimoniale, comportando un significativo depauperamento della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e riducendo, così, le possibilità per i creditori antecedenti al finanziamento di soddisfare le loro pretese³⁰⁶.

³⁰³ DI MARZIO F., *Abuso e lesione della libertà contrattuale nel finanziamento all'impresa insolvente*, cit., pp. 180-181.

³⁰⁴ Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, cit.

³⁰⁵ BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni. Art. 1218- 1229 c.c.*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli e Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, p. 409.

³⁰⁶ Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, cit.

3.1. Il danno cagionato ai creditori dell'impresa finanziata.

Oltre che all'impresa finanziata, la concessione abusiva di credito produce un danno anche nei confronti dei creditori sociali di questa.

È opportuno in questa sede soffermarsi nell'analizzare le criticità che ne deriverebbero distinguendo tra due categorie di creditori: 1) i creditori anteriori al finanziamento; e 2) i creditori successivi alla concessione del finanziamento da parte dell'ente creditizio.

Il danno nei confronti dei creditori antecedenti al finanziamento si sostanzia nella lesione del loro diritto di credito causata dall'aggravamento del dissesto del debitore e dalla diminuzione delle possibilità di soddisfacimento³⁰⁷. Si tratta, invero, di un pregiudizio che si configura una volta dichiarato il fallimento, per cui i creditori, in occasione della ripartizione dell'attivo, non hanno la possibilità di vedersi soddisfatta la loro pretesa.

La banca diminuisce l'attivo patrimoniale, il quale si presenterà meno capiente per soddisfare le pretese dei creditori.

Tuttavia, si riconosce in capo ai creditori antecedenti il finanziamento la facoltà di esperire l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. qualora sussista il requisito dell'*ingiustizia* del danno ex art. 1227 c.c. e venga provata la sussistenza del nesso causale, con la conseguenza che nel caso in cui non riescano a dimostrare la sussistenza di tali requisiti,

³⁰⁷ ABRIANI N. e BENEDETTI L., *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, cit., p. 41 ss; CASTIELLO D'ANTONIO A., *La banca tra «concessione abusiva» del credito e «interruzione brutale» del credito*, cit., p. 768.

perderanno la legittimazione ad ottenere il risarcimento per il pregiudizio sofferto³⁰⁸.

In virtù di tali osservazioni, si ricorda che il nuovo Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza all'art. 221 stabilisce un preciso ordine di ripartizione dell'attivo, distinguendo tra: 1) crediti prededucibili, di cui al comma 1, lett. a; 2) creditori privilegiati al comma 1, lett. b; 3) i crediti chirografari, al comma 1, lett. c; 4) e i crediti postergati, di cui al comma 1, lett. d.

I crediti prededucibili annoverano i debiti e le spese che vengono individuate da una specifica disposizione di legge e anche quelli contratti in forza dell'apertura delle procedure concorsuali³⁰⁹. I titolari di crediti prededucibili hanno il diritto ad essere soddisfatti mediante il ricavato dalla vendita dei beni mobili ed immobili non soggetti a garanzie reali; per quanto concerne il ricavato dalla vendita dei beni vincolati, esso è di uso esclusivo del soddisfacimento dei crediti garantiti e, qualora vi sia un residuo, esso sarà destinato alla massa fallimentare³¹⁰.

I creditori privilegiati, invece, vengono a loro volta classificati in relazione all'ordine dei privilegi secondo quanto sancito dagli art. 2777 ss. c.c., con la conseguenza che essi subiranno un pregiudizio nel caso in cui il finanziatore consegua, grazie alla conclusione del contratto di

³⁰⁸ DI MARZIO F., *Abuso nella concessione del credito*, cit., p. 185.

³⁰⁹ REBECCA G., RONCATO M.E., SPEROTTI G., *Il riparto nelle procedure concorsuali*, Wolters Kluwer, 2021, p. 24.

³¹⁰ MARINO R. e CARMINATI M., *La graduazione dei crediti prededucibili: un tentativo di sistematizzazione*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2017, V, pp. 648 ss.

finanziamento, una garanzia di privilegio superiore a quella degli altri creditori³¹¹.

Invece, i creditori chirografari non vantano alcun diritto di prelazione. Essi vengono soddisfatti attraverso un criterio proporzionale che vede la ripartizione in eguale misura dell'attivo e del passivo del patrimonio del debitore³¹².

Infine, i creditori postergati sono definiti come creditori speciali, nel senso che possono vantare diritti nei confronti del debitore solamente all'esito della liquidazione qualora sia rimasto un importo ancora da distribuire. Ad essi, però, non è riconosciuta la titolarità del diritto di voto³¹³.

I creditori che intraprendano con l'impresa in stato di decozione rapporti contrattuali subiranno una lesione sia alla loro libertà contrattuale, che alla loro situazione giuridica soggettiva, ossia alla titolarità del diritto di credito.

In questa sede è necessario accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dalla banca e il danno subito dai creditori; si deve, perciò, verificare che il terzo non abbia tenuto una condotta colposa nell'ignorare la situazione di difficoltà dell'impresa finanziata,

³¹¹ FERRO M., *Le insinuazioni al passivo. Manuale teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali*, CEDAM, Padova, 2010; AA. VV., *Fallimento e crisi d'impresa*, IPSOA, Milano, 2020, pp. 327.

³¹² PANZANI L., *Creditori privilegiati, creditori chirografari e classi nel concordato preventivo*, in *Crisi d'impresa*, BOZZA G. e DI MARZIO F. (a cura di), CEDAM, Padova, 2010, pp. 367 ss.

³¹³ VATTERMOLI D., *I crediti subordinati e concorso fra creditori*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 366 ss.

mancando di osservare la diligenza con cui avrebbe potuto normalmente verificarne la decozione³¹⁴.

Và tenuto conto che, qualora il finanziamento sia stato erogato in presenza di un già noto stato di decozione e, mancando di osservare le regole generali di diligenza professionale, il soggetto terzo divenuto creditore successivamente all'instaurazione di un rapporto obbligatorio tra la banca e il finanziato non sarà legittimato ad esperire alcuna azione di responsabilità, nè potrà vedersi soddisfatta una qualsiasi pretesa risarcitoria³¹⁵.

4. Il tipo di responsabilità del soggetto finanziatore.

Nella relazione banca-impresa, l'attività contrattuale di finanziamento all'impresa in crisi o in stato di decozione viene ad integrare una serie di condotte che finiscono per alterare il mercato e le condizioni di trasparenza.

Tale premessa è fondamentale per capire che, nella concessione abusiva di credito, le ripercussioni si hanno non sul piano interno della relazione contrattuale, ma su quello "esterno", ossia dell'attività materiale e degli effetti che produce il contratto e, perciò, dei profili di responsabilità³¹⁶.

Il tema della responsabilità per abusiva concessione di credito è posto a tutela dell'affidamento incolpevole ed è espressione del principio

³¹⁴ Cass., 14 maggio 2018, n. 11695, *cit.*

³¹⁵ DI MARZIO F., *Abuso nella concessione del credito*, *cit.*, pp. 181-182.

³¹⁶ BALZO S., *Concessione abusiva di credito*, *cit.*, p. 184.

di solidarietà di cui all'art. 2 Cost³¹⁷e, ad oggi, la tematica si presenta come uno dei temi più dibattuti fra gli studiosi. La dottrina maggioritaria ritiene che il soggetto finanziatore debba rispondere a titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.³¹⁸. Un'altra parte della dottrina sostiene, invece, che la banca debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale³¹⁹.

Secondo alcuni sarebbe sufficiente rilevare il mancato rispetto dei doveri di diligenza professionale da parte dell'ente³²⁰.

Nonostante le diverse prospettive di lettura, una parte degli studiosi ha ritenuto opportuno alludere a diverse ipotesi di responsabilità a seconda dei soggetti lesi, distinguendo la responsabilità del finanziatore nei confronti dei terzi creditori del prenditore e nei confronti

³¹⁷ TERRANOVA G., *Abusiva concessione di credito: elementi costitutivi e necessaria incolpevole ignoranza del terzo danneggiato. Commento a Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11695, in Ius Societario*, 2019.

³¹⁸ AQUILINO C., *Sostegno finanziario delle imprese in crisi e responsabilità della banca: brevi riflessioni alla luce della riforma della legge fallimentare*, in *Dir. Fall.*, 2008, I, pp. 578 ss; DI MARZIO F., *Abuso e lesione della libertà contrattuale nel finanziamento all'impresa insolvente*, *cit.*, pp. 168 ss; FAUCEGLIA G., *Abusiva concessione di credito e legittimazione attiva del curatore: intervengono le Sezioni Unite*, in *Corr. Giur.*, 2006, pp. 646 ss.; FERRARI M., *Legittimazione del curatore per abusiva concessione di credito, plurioffensività dell'illecito al patrimonio ed alla garanzia patrimoniale*, *cit.*, pp. 423 ss.; FORTUNATO S., *La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali*, *cit.*, p. 67; NIGRO A., *La responsabilità della banca per concessione "abusiva" del credito*, *cit.*, pp. 334 ss; VISCUSI A., *Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito*, Milano, 2004, pp. 104-113.

³¹⁹ CASTRONOVO G., *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2006, III ed., pp. 124-125; SCOGNAMIGLIO C., *Sulla responsabilità dell'impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status*, *cit.*, p. 358.

³²⁰ ROPPO V., *Responsabilità delle banche nell'insolvenza dell'impresa*, *cit.*, pp. 873-874.

dell'impresa finanziata. Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene di dover distinguere tra le diverse forme di responsabilità imputabili all'istituto di credito³²¹, discostandosi rispetto ai precedenti scenari dottrinali e giurisprudenziali che finivano per alluderne ad un unico regime³²².

4.1. La responsabilità nei confronti dell'impresa finanziata

La Cassazione è giunta a ritenere che, in capo al soggetto finanziatore, nel caso di erogazione del credito ad un'impresa in situazione di crisi, debba ascriversi una responsabilità di tipo contrattuale in quanto sorta in corrispondenza della sussistenza di «obblighi intercorrenti tra soggetti determinati»³²³.

Con un'altra pronuncia, la Cassazione ha sostenuto la configurazione di un regime di responsabilità precontrattuale nel caso in cui la banca abbia contrattato nel mancato rispetto delle prescrizioni generali e speciali che presidiano il suo agire, «dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto

³²¹ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*

³²² AQUILINO C., *Sostegno finanziario delle imprese in crisi e responsabilità della banca: brevi riflessioni alla luce della riforma della legge fallimentare*, *cit.*, pp. 578 ss. Per la giurisprudenza cfr. Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in *Corr. Giur.*, con nota di RENNA G., *Responsabilità della banca per inosservanza delle cautele imposte alle aziende di credito*; Cass., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030 e 7031, in *DeJure*.

³²³ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*

operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato ad uscire dal mercato»³²⁴.

Orbene, il finanziatore che venga meno nell'osservanza degli obblighi di sana e prudente gestione e, altresì, agli obblighi di informativa precontrattuale, concludendo un contratto che non avrebbe dovuto stipulare e, quindi, concedendo credito ad un soggetto insolvente, risponderà ex art. 1337 c.c. nei confronti del sovvenuto³²⁵.

L'art. 1337 c.c., imponendo alle parti «nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto» di comportarsi secondo buona fede, viene a governare la condotta delle parti nella fase precontrattuale in termini di correttezza³²⁶, prevedendo che l'illecito sussiste qualora i futuri contraenti pongano in essere condotte contrarie al canone generale di “buona fede”. Più precisamente, quella che viene a delinearsi è la buona fede “oggettiva”, la quale deve intendersi quale regola di condotta caratterizzante tutte le fasi attraverso le quali si svolge il rapporto negoziale³²⁷, tale da comportare in capo alle parti contraenti obblighi di comportamento sempre più stringenti³²⁸. Infatti, in capo agli

³²⁴ Cass., 24 settembre 2021, n. 24725, *cit.*; ABF Milano, 7 giugno 2017, n. 6254, in *arbitrobancariofinanziario.it*.

³²⁵ ALBANESE A., *L'obbligo di informazione nelle trattative: proposta di riforma e sistema del Codice civile*, in *Jus*, 2020, pp. 141 ss.

³²⁶ ROPPO V., *Rimedi*, in *Trattato del contratto*, ROPPO V. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2022, V, II ed, p.1276.

³²⁷ PATTI G. e PATTI S., *Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt. 1337-1342*, in *Il Codice Civile Commentato*, SCHLESINGER P. (diretto da), Giuffrè, Milano, 1993, pp. 9-10. La buona fede oggettiva deve essere tenuta distinta dalla buona fede soggettiva. Quest'ultima, infatti, consiste nell'ignoranza di ledere un diritto altrui.

³²⁸ ROPPO V., *Rimedi*, *cit.*, p. 1276.

enti creditizi grava l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di rispettare le condizioni di trasparenza nello svolgimento delle loro attività, sia nel corso delle trattative che nella fase di esecuzione del contratto³²⁹. Inoltre, «il cliente ha diritto di ricevere le indicazioni di carattere generale, ma sempre rapportate alle concrete circostanze individuali ed orientate alla valutazione del merito creditizio del richiedente»³³⁰.

Viene data rilevanza, con la pronuncia della Cassazione, alla mancata od errata valutazione del merito creditizio nel rapporto tra il finanziatore e l'impresa. Infatti, la concessione di un credito ad un'impresa che si palesi in evidente stato di decozione, può integrare «l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione aziendale [...] e a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di questo sia derivato un danno»³³¹. Ne conseguirebbe, quindi, la lesione del patrimonio dell'impresa finanziata, determinando la «diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.»³³².

Ancor di più, il principio generale di buona fede – ai fini della configurazione della responsabilità - assume rilievo «non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del

³²⁹ Cass., 8 ottobre 2008, n. 24795, in *Foro italiano*, pp. 439 ss.

³³⁰ Trib. Firenze, 20 maggio 2020, n. 1116, in *DeJure*.

³³¹ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *DeJure*.

³³² Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*

comportamento scorretto»³³³. Una parte della dottrina aveva tentato di ravvisare nella clausola di cui all'art. 1337 c.c. uno strumento utile a garantire un adeguato apparato di tutela, soprattutto nei confronti del «contraente debole»³³⁴.

Le ricostruzioni dottrinali più recenti suggeriscono di considerare il principio di buona fede quale clausola generale diretta a chiarire le modalità di esecuzione della prestazione³³⁵.

Tale responsabilità si configura nei confronti della parte che è venuta meno alla regola generale della buona fede oggettiva nel corso delle trattative³³⁶.

Nonostante la norma di cui all'art. 1337 c.c. non operi un esplicito riferimento, la dottrina ritiene che si possano ammettere due forme di responsabilità: si sostiene, da un lato che, finché il contratto non sia concluso, si debba parlare di responsabilità extracontrattuale per il fatto che tra i soggetti non sussistono rapporti obbligatori ma soltanto l'obbligo di comportarsi secondo lealtà. Secondo tale impostazione, fino a che il contratto non sia concluso, la buona fede dovrebbe intendersi come un dovere generico di non arrecare pregiudizio ad altri; dall'altro si afferma l'opposto indirizzo che qualifica il dovere di comportarsi secondo buona fede come un vincolo obbligatorio tra le parti. Ancora un

³³³ Cass., 23 marzo 2016, n. 5762, in *DeJure*; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23873, in *DeJure*.

³³⁴ ROPPO V., *Rimedi*, cit., p. 1278.

³³⁵ DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale. Libro quarto: Obbligazioni art. 1173-1176*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, GALGANO F. (a cura di), Zanichelli- Il Foro Italiano Bologna-Roma, 1988, cit, pp. 305 ss.

³³⁶ ALBANESE L., *La lunga marcia della responsabilità precontrattuale: dalla culpa in contraendo alla violazione degli obblighi di protezione*, in *Europa e diritto privato*, 2017, pp. 1129 ss.

altro orientamento ritiene che sia possibile incorrere in responsabilità extracontrattuale nel corso delle trattative, intendendosi per tale la violazione del dovere generale di buona fede come violazione di doveri specifici di informazione. Stando a tali visioni, si dovrebbe propendere per la natura contrattuale della responsabilità in quanto il dovere generale di buona fede viene a costituire un rapporto obbligatorio di rilevanza patrimoniale tra due soggetti determinati³³⁷.

Per quanto concerne il credito all'impresa, la Banca d'Italia con le circolari nn. 285/2013 e 288/2015 richiede che il rischio sia contenuto. Da ciò, si ricava che l'intermediario, da un lato potrà legittimamente finanziare l'impresa potenzialmente insolvente, ma dall'altro dovrà tutelare la sua stabilità da un probabile inadempimento della controparte³³⁸.

A detta di qualcuno, la condotta contraria, tenuta dall'intermediario, all'obbligo di eseguire correttamente la valutazione del merito creditizio nei confronti dell'affidato integra responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.³³⁹.

Operando un *excursus* normativo, si ricorda che nel nostro ordinamento:

- l'art. 1337 c.c. annovera la responsabilità precontrattuale generale;

³³⁷ SCONAMIGLIO R., *Dei contratti in generale*, in *Commentario del Codice Civile*, SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1970, pp. 214 ss.

³³⁸ SARTORI F., *Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della «sana e prudente gestione»*, *cit.*, pp. 150 ss; p. 208 ss.

³³⁹ DOLMETTA A.A., *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021*, *cit.*, p. 7.

- l'art. 1338 c.c.³⁴⁰. si occupa di disciplinare di disciplinare la responsabilità precontrattuale derivante dalla conclusione di un contratto invalido o inefficace;

- ed infine l'art. 1440 c.c.³⁴¹. disciplina l'ipotesi di responsabilità precontrattuale da conclusione di un contratto valido ma dannoso³⁴².

Secondo l'orientamento tradizionale, sostenuto da autorevole dottrina³⁴³ e dalla giurisprudenza³⁴⁴, la natura della responsabilità precontrattuale può essere ricondotta a quella aquiliana ex art. 2043 c.c. Questo perché, secondo quanto constatato dagli interpreti, le trattative

³⁴⁰ L'art. 1338 c.c. rubricato "Conoscenza delle cause di invalidità" dispone che «la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto».

³⁴¹ L'art. 1440 c.c. rubricato "Dolo incidente" dispone che «se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in malafede risponde dei danni».

³⁴² FILIPELLI D., *Annullamento del contratto e cumulo con altri strumenti di tutela: ammissibile il cumulo tra azioni caducatorie e azioni risarcitorie?*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2018, VI, pp. 1-2.

³⁴³ BENATTI F., *La responsabilità precontrattuale*, Edizioni scientifiche italiane, Milano, 1963, p. 115 ss; BIANCA C.M., *Diritto del contratto*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 158 ss; CARRESI F., *In tema di responsabilità precontrattuale*, in *Temi*, 1965, p. 440; D'AMICO G., *Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996, p. 137; RANI S.A., *La responsabilità precontrattuale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1974, II, p. 496; STOLFI G., *Il principio di buona fede*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I, p. 165.

³⁴⁴ Cass., 30 dicembre 1997, n. 13131, in *DeJure*; Cass. SS. UU., 16 luglio 2001, n. 9645, in *DeJure*; Cass., 25 luglio 2006, n. 16937, con nota di ROLFI F., *La cassazione e la responsabilità precontrattuale: idee del tutto chiare?*, in *Corr. Giur.*, 2007, p. 539.

rappresenterebbero la fase “embrionale” del rapporto, momento in cui il vincolo negoziale non sarebbe ancora sorto e i soggetti in esso coinvolti non sarebbero direttamente obbligati ad adempiere alle obbligazioni. Invero, sarebbero tenuti solamente a rispettare il principio del *neminem laedere* sancito dall’art. 2043 c.c.

La tesi descritta, però, non pare tener conto che, nel momento in cui una norma giuridica impone una regola di comportamento soggetta al canone della buona fede, questo comporta l’instaurazione di un rapporto obbligatorio³⁴⁵.

Stando all’analisi dell’art. 1337 c.c., se si osserva la portata della norma, ci si accorge che il dettato pone a carico delle parti la sussistenza di un obbligo determinato, e cioè quello di agire secondo buona fede; esso, quindi, non potrà essere ascritto al principio del *neminem laedere* per il fatto che si tratta di un’obbligazione nascente da contatto sociale. Ne consegue che, nel caso in cui si ravvisi l’inadempimento, sorgerà la responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Da queste osservazioni, quindi, si coglie che la regola ex art. 1337 c.c. si estrinseca in una serie di obblighi di protezione riconducibili al *genus* della responsabilità contrattuale³⁴⁶.

³⁴⁵ MENGONI L., *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Scritti II*, NICOLUSSI A., CASTRONOVO C. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2011, p. 361.

³⁴⁶ Cass. SS. UU., 2011, n. 6596, in *DeJure*; Cass. SS. UU., 26 giugno 2007, n. 14712, in *DeJure*; Cass., 20 dicembre 2011, n. 27648, in *DeJure*. Per la dottrina si v. FEBBRAJO T., *La “nuova” responsabilità precontrattuale*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2011, II, pp. 195 ss; FRANZONI M., *La responsabilità precontrattuale...è dunque contrattuale?*, in *Contratto e Impresa*, 2013, p. 283.

4.2. La responsabilità nei confronti dei terzi creditori dell'impresa finanziata

Analizzati i profili di responsabilità dell'ente finanziatore nei confronti dell'impresa finanziata, ci si appresta ora ad osservare quali siano i tratti più rilevanti del regime di responsabilità del finanziatore verso i terzi creditori della società finanziata.

I creditori sono titolari di una posizione di diritto soggettivo, ed in quanto tale, è meritevole di ricevere un adeguato regime di tutela³⁴⁷.

In dottrina si sono intrecciate diverse teorie, alcune delle quali avevano riconosciuto la sussistenza di una lesione nei confronti di altri soggetti. Queste, infatti, avevano provato a sostenere che la responsabilità dell'ente finanziatore nei confronti dei terzi creditori dell'impresa in stato di decozione avrebbe natura contrattuale per il fatto che verrebbe causato un aggravamento del dissesto in conseguenza dell'aver impedito alla società di adempiere alle obbligazioni nei confronti dei suoi creditori e che, rendendosi complice dell'inadempimento dell'impresa, fosse chiamato a rispondere nei confronti dei creditori ex artt. 1218 e ss. c.c. Si tratta di una dottrina decisamente minoritaria per cui la responsabilità sorgerà non appena il soggetto finanziato si renda inadempiente alle proprie obbligazioni³⁴⁸. Infatti, qui la dottrina non tiene conto che l'azione ex art. 1218 c.c. è esperibile dai creditori solo nei confronti della società. Occorre considerare, in tal senso, che tra chi è finanziatore e i terzi creditori del

³⁴⁷ PORTALE G.B., *Le operazioni bancarie*, PORTALE G.B. (a cura di), Giuffrè, Milano, tomo I, 1978, p. 305.

³⁴⁸ CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile, cit.*, pp. 124-125.

sovvenuto non sussiste alcun rapporto obbligatorio, potendo così configurarsi solamente una responsabilità ex art. 2043 c.c.³⁴⁹.

Ci si è chiesti anche se si possa rinvenire una responsabilità di tipo contrattuale legata alla professionalità di chi opera come ente finanziatore. Si è detto che il criterio di “professionalità” nell’esercizio dell’attività bancaria e creditizia rappresenterebbe una fonte atipica di obbligazioni ex art. 1173 c.c. in ragione del fatto che la banca, raccogliendo le informazioni necessarie inerenti la situazione economico-finanziaria del cliente, per svolgere una corretta verifica del merito creditizio, opera determinate scelte finendo per influire sulle decisioni imprenditoriali dei soggetti presenti nel mercato e, perciò, delle imprese³⁵⁰.

Sul versante giurisprudenziale, la Suprema Corte, con la pronuncia del 30 giugno 2021, ha riconosciuto la possibilità di configurare una responsabilità di tipo contrattuale quando sia imputabile al finanziatore una prosecuzione indebita di un finanziamento già esistente all’impresa non meritevole, e questo lo conceda *ex novo*, senza una congrua giustificazione, oppure quando il soggetto finanziatore eroghi il prestito senza svolgere l’istruttoria e le opportune verifiche sulla solvibilità di controparte e violando gli obblighi derivanti dalla stipulazione dei contratti di credito, nonché da quelli impartiti dal t.u.b.³⁵¹.

Oggi, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare che la condotta del soggetto finanziatore che abbia concesso credito in

³⁴⁹ Cass., 25 maggio 2001, n. 7127, in *Giust. Civ.*, p. 1055.

³⁵⁰ VISINTINI G., *Trattato della responsabilità contrattuale. Volume 1, Inadempimento e rimedi*, CEDAM, Milano, 2009, pp. 318-320.

³⁵¹ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*

modo abusivo verso i creditori dell'impresa finanziata integri una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Il percorso argomentativo della Cassazione in tal senso, parte con una pronuncia con cui per la prima volta affrontò il tema della concessione abusiva di credito, secondo la quale si registra una lesione di natura extracontrattuale da parte dell'istituto di credito quando questo eroghi il finanziamento senza osservare gli obblighi ad esso imposti e, soprattutto, qualora non si attivi al fine di impedire la tenuta di condotte pregiudizievoli³⁵².

Nel 2006, le sentenze gemelle hanno affermato che «il danno da abuso di credito cagionato nei confronti dei terzi, creditori inclusi, ha natura aquiliana»³⁵³.

Nel 2021, invece, la Cassazione ha tentato di aprire la strada per configurare diversi tipi di responsabilità verso i soggetti lesi: si è parlato di responsabilità precontrattuale e contrattuale per l'impresa finanziata ed extracontrattuale per i terzi creditori dell'impresa sovvenuta, in quanto «la concessione abusiva di credito costituisce fonte di obbligazione tanto contrattuale nei confronti del soggetto finanziato quanto extracontrattuale nei confronti del ceto creditorio»³⁵⁴.

In dottrina si sono accavallate diverse tesi a sostegno dell'orientamento della Cassazione. Una parte degli studiosi sostiene che l'ingiustizia del danno richiesta dall'art. 2043 c.c. si rinviene nella violazione dei principi di correttezza e solidarietà. Questa tesi ritiene che

³⁵² Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in *DeJure*.

³⁵³ Cass., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030 e 7031 con nota di NARDECCHIA G.B., *L'abusiva concessione di credito all'esame delle Sezioni Unite*, in *Dir. Fall.*, 2006, II, p. 630.

³⁵⁴ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*

debba essere ricondotto a tali principi anche il rispetto della posizione giuridica soggettiva dei creditori dell'impresa, ossia il diritto di credito, considerate come meritevole di tutela nell'ordinamento³⁵⁵.

Un altro orientamento opta per la violazione generale del dovere di astensione ex art. 2043 c.c., i cui comportamenti contrari al regolare esercizio dell'autonomia contrattuale sono da considerarsi illeciti secondo il principio del *neminem laedere*³⁵⁶.

Si osservi che, dalla conclusione di un contratto finalizzato esclusivamente al perseguimento di vantaggi illeciti, il finanziatore approfitta della libertà contrattuale attributagli dall'ordinamento allo scopo di perseguire scopi ulteriori ed estranei rispetto a quelli individuati dal legislatore, cagionando inevitabilmente un pregiudizio del diritto di credito delle controparti contrattuali dell'impresa decotta, anteriori o successivi al finanziamento³⁵⁷. Ma a giustificare la natura della responsabilità, in cui incombe il finanziatore, come extracontrattuale è proprio la completa assenza di un rapporto obbligatorio preesistente al danno fra l'operatore creditizio e i creditori dell'impresa decotta.

Tuttavia, in conclusione, con riferimento all'ingiustizia del danno patito dal finanziato, la lesione è considerata ingiusta qualora pregiudichi una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento e il rimedio del risarcimento del danno risulta essere ammesso in maniera

³⁵⁵ NIGRO A., *La responsabilità della banca per concessione "abusiva" del credito*, cit., p. 237 ss.

³⁵⁶ BONDIONI M., *Gli incerti confini della concessione abusiva di credito*, in *Dirittobancario.it*, 2018.

³⁵⁷ DI MARZIO F., *Abuso nella concessione del credito*, cit., p. 199 ss.

pacifica per tutelare i diritti di credito, legittimando i creditori ad agire ex art. 2043 c.c.³⁵⁸.

5. L'azione di abusiva concessione di credito.

L'azione di abusiva concessione di credito è un'azione risarcitoria esperibile nella prassi al fine di consentire la ricostruzione del patrimonio del debitore³⁵⁹.

Si ricorda, infatti, che la concessione abusiva di credito da parte di banche ed intermediari ad un'impresa in evidente stato di decozione e prossima all'accesso alle procedure concorsuali, provoca un danno patrimoniale allo stesso sovvenuto consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., ed anche un danno ai creditori sociali, i quali vedranno notevolmente diminuirsi nei loro confronti le prospettive di soddisfare le loro pretese.

L'azione di abusiva concessione di credito viene esperita da parte del curatore che agisce al fine di restaurare il danno subito dal soggetto finanziato.

Essa può essere fatta valere anche in via d'eccezione al momento della verifica del passivo a seguito del rigetto della domanda di ammissione del credito vantato dall'istituto di credito per: 1) la compensazione con il danno provocato dalla banca; 2) o per far valere la

³⁵⁸ BUSNELLI F.D., *La lesione del credito da parte dei terzi*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 254.

³⁵⁹ PAGNI I., *Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori*, in *Fall.*, 2007, p. 1037; RASCIO, *La legittimazione attiva alle azioni risarcitorie del curatore nel fallimento*, in *Giur. Comm.*, 2013, I, p. 147.

nullità del contratto di finanziamento a seguito della violazione delle norme penali che si occupano di sanzionare i reati di bancarotta, in violazione delle regole di buon costume della condotta della banca³⁶⁰.

L'art. 255 CCII disciplina la facoltà del curatore ad essere autorizzato a proseguire o promuovere le azioni previste dagli artt. 2394 c.c., 2476, comma 6 c.c., 2476, comma 8 c.c., 2497 comma 4³⁶¹.

³⁶⁰ Trib. Rimini, 29 ottobre 2019, n. 12335, in *Corr. Giur.*, 2020, p. 1238; Trib. Salerno, 5 febbraio 2015, in *DeJure*. Per la dottrina v. SPADARO M., *Il curatore e l'azione per abusiva concessione di credito, cit.*, p. 1124.

³⁶¹ SPADARO M., *Il curatore e l'azione per abusiva concessione di credito, in Il Fall.*, 2023, p. 1122.

L'art. 255 CCII prevede che «il curatore, autorizzato ai sensi dell'art. 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

- a) l'azione sociale di responsabilità;
- b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 e dall'art. 2476, comma 6, c.c.;
- c) l'azione prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c.;
- d) l'azione prevista dall'art. 2497, comma 4, c.c.;
- e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge».

L'art. 2394 c.c. prevede al comma 1 che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale».

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che «l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti»

L'art. 2476 comma 6 c.c. statuisce che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte

La Cassazione, ormai, è giunta a riconoscere in maniera pacifica la legittimazione del curatore ad agire per il risarcimento del danno³⁶². Tale legittimazione, secondo la Corte, sussiste anche nel caso di c.d. “danno riflesso” subito dai creditori, a prescindere che si tratti di creditori anteriori o successivi all’erogazione del finanziamento³⁶³. Infatti, già nel 2006 con le già citate “sentenze gemelle”, le Sezioni Unite si erano espresse nel senso di ritenere proponibile l’azione risarcitoria del curatore nei confronti delle banche e degli intermediari per essere venute meno ai doveri di sana e prudente gestione e diligenza professionale nell’erogazione del credito alla sovvenuta³⁶⁴.

Nel 2010, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la legittimazione del curatore ad agire nei confronti della banca si spiega in ragione del fatto che l’istituto di credito deve ritenersi «quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della stessa società, senza

dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».

L’art. 2476 comma 8 c.c. dispone che «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

L’art. 2497 comma 4 c.c. dice che «nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario».

³⁶² Cass. civ., 14 settembre 2021, n. 24725, *cit.*; Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*, Cass. civ., 20 aprile 2017, n. 9983, *cit.*

³⁶³ Cass., 14 settembre 2021, *cit.*, Cass. civ., 30 giugno 2021, *cit.*

³⁶⁴ Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030 e 7031, *cit.*

che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione anche contro l'amministrazione infedele»³⁶⁵.

Ancora, nel 2017, con un'ulteriore pronuncia, ha chiarito che la legittimazione attiva del curatore nell'azione di risarcimento del danno nei confronti della banca si giustifica quando «la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della società», e che la condotta tenuta da quest'ultimo con la banca si sia tradotta nella perdita integrale del capitale³⁶⁶.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il curatore è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori che abbiano colpevolmente cagionato lo stato di insolvenza dell'impresa³⁶⁷.

Già con la sentenza n. 7029 del 28 marzo 2006, le Sezioni Unite avevano negato al curatore di una società fallita la legittimazione ad agire in rappresentanza dei creditori contro la banca³⁶⁸, di fatto confermando

³⁶⁵ Cass., 1 giugno 2010, n. 13413, *cit.*

³⁶⁶ Cass., 20 aprile 2017, n. 9983, *cit.*

³⁶⁷ Cass., 15 giugno 2020, n. 11596, in *DeJure*; Cass., 18 aprile 2000, n. 5028; Cass. 19 settembre 2000, n. 12405, in *DeJure*; Cass., 10 gennaio 2005, n. 292; Cass., 25 marzo 2013, n. 7407, in *OneLegale*.

³⁶⁸ Cass., 28 marzo 2006, n. 7029, *cit.*; Trib. Milano, 25 febbraio 2016, con nota di FRANCHI A., *La responsabilità della banca per aggravamento del dissesto della società sovrvenuta*, in *Ius Societario*, 2016, p. 3. Nella sentenza in esame, tra gli argomenti affrontati, spiccano l'aggravamento del dissesto delle società sovrvenute per effetto della concessione del prestito delle banche e la prosecuzione delle attività sociali di società in perdita di capitale al momento della concessione del prestito. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, occorre accertare, nella valutazione della condotta tenuta dalla banca al momento della concessione del credito, se la società finanziata si

gli orientamenti precedentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito³⁶⁹.

La Suprema Corte nega al curatore la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno subito dal singolo creditore e, quindi, volto all'integrazione del patrimonio soltanto di quest'ultimo. In tal caso, legittimato ad agire sarà il creditore che dovrà dimostrare di aver subito un pregiudizio al suo patrimonio in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con il debitore³⁷⁰.

Stando a quanto osservato, quindi, il curatore – nel momento in cui agisce con la funzione di restaurare il danno patito dalla società – viene allo stesso tempo a proteggere la massa creditoria di fronte alla diminuzione della garanzia patrimoniale³⁷¹ e, così, a garantire la soddisfazione di questi sull'attivo patrimoniale compromesso ed alterato a seguito della condotta *contra legem* tenuta dalla banca³⁷².

trovasse in una situazione tale da rendere soddisfatto il criterio di continuità aziendale ossia la capacità dell'impresa di continuare a svolgere le sue attività e ad operare come un'entità in funzionamento almeno per un lasso temporale di 12 mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. Secondo i giudici di Milano, l'attività di finanziamento dell'istituto creditizio deve considerarsi legittima qualora l'impresa che ricorre al credito bancario si trovi in una situazione per cui risulta soddisfatto il principio della continuità aziendale, pur sussistendo delle difficoltà finanziarie o gestionali.

³⁶⁹ Cass., 1 giugno 2010, *cit.*; Cass, 23 luglio 2010, *cit.*, Trib. Monza, 8 febbraio 2011, *cit.*; App. Milano, 20 marzo 2015, n. 1229, in *DeJure*.

³⁷⁰ Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725, *cit.*

³⁷¹ Cass. civ., *op. ult. cit.*

³⁷² INZITARI B., *L'azione di massa per abusiva concessione di credito nella giurisprudenza della Cassazione*, *cit.*, p. 1130.

Il curatore ha l'onere di provare: 1) che la banca, nello concedere finanziamenti all'impresa in crisi, abbia posto in essere – con dolo o colpa - una condotta contraria ai canoni di prudenza, diligenza e sana e prudente gestione che governano il corretto esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 43 c.p.³⁷³; 2) che in ragione di tale condotta, l'impresa abbia continuato ad esercitare la sua attività nonostante l'evidente stato di perdita e decozione; 3) il danno, dato dall'aggravamento della situazione di crisi e del patrimonio per i creditori; e 4) la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dalla banca ed i danni conseguenti per il sovenuto ed i suoi creditori. Orbene, per dimostrare che tali elementi siano soddisfatti, è richiesto al curatore l'impegno di effettuare una scrupolosa attività d'indagine necessaria al fine di verificare l'effettiva negligenza professionale della banca³⁷⁴.

³⁷³ L'art. 43 c.p. rubricato "Elemento psicologico del reato" dispone che «il delitto:

1) è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

2) è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

3) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

³⁷⁴ Cass. civ., 14 settembre 2021, n. 24275, *cit.* In dottrina v. SPADARO M., *Il curatore e l'azione per abusiva concessione di credito*, *cit.*, p. 1128.

5.1. L'attività di indagine esperita dal curatore.

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per valutare se sia possibile o meno esercitare l'azione di abusiva concessione di credito, il curatore è tenuto a compiere rigorose indagini ed approfondimenti che devono seguire un ordine preciso.

Egli deve verificare l'intercorrenza di eventuali rapporti finanziari tra il debitore e gli istituti creditizi acquisendo tutte le informazioni che gli consentano di accertare sulla base di quali condizioni sia stato concesso o mantenuto il finanziamento all'impresa.

Tale attività sarà agevole se l'imprenditore ha regolarmente tenuto e consegnato le scritture contabili, nonché la documentazione inerente l'amministrazione e la gestione interna dell'impresa. A tal riguardo, si segnala quanto disposto dall'art. 49, comma 2, lett. c, CCII secondo cui il Tribunale ordina al debitore, con sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie dei tre esercizi precedenti e l'elenco dei creditori nel termine di tre giorni. Inoltre, secondo l'art. 194, comma 1, lett. c, CCII al curatore devono essere consegnati le scritture contabili e tutta la documentazione richiesta e, ai sensi dell'art. 198, comma 2, CCII il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio nel termine di trenta giorni dall'apertura della procedura.

L'attività di indagine, invece, risulterà più delicata e complessa qualora le scritture contabili e la documentazione richiesta non siano state tenute o consegnate regolarmente. In tal caso, il curatore dovrà consultare le banche dati, tenute dall'Agenzia delle Entrate, per verificare lo stato dei rapporti finanziari intercorsi tra i soggetti coinvolti ed anche a quella tenuta dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. In questo modo,

il curatore potrà risalire all'esatta denominazione dell'operatore finanziario e accertare la natura del rapporto intrattenuto con il debitore.

Una volta ottenute le informazioni necessarie sull'esistenza dei rapporti tra la banca e il debitore, il curatore può ottenere la copia della documentazione descrittiva del rapporto di credito, ai sensi dell'art. 119 t.u.b., comprensiva di tutte le operazioni compiute negli ultimi 10 anni, entro un termine congruo e comunque non superiore a 90 giorni.

Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. f, CCII il Tribunale autorizza il curatore ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli intermediari finanziari inerente i rapporti intrattenuti con l'impresa sovvenuta, anche qualora essi si siano estinti³⁷⁵.

³⁷⁵ SPADARO M., *op. ult. cit.*, pp. 1129 ss. Con l'accesso alla banca dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, il curatore può ottenere informazioni relative:

a) ai crediti per cassa, per tali intendendosi le operazioni di finanziamento aventi una scadenza fissata tramite la stipulazione del contratto, come ad es. mutui e leasing, i finanziamenti utilizzabili dal cliente secondo i limiti fissati dal contratto dai quali la banca ha la facoltà di recedere anche senza giusta causa, ad es. apertura di credito a tempo indeterminato, oppure finanziamenti consistenti in anticipi su crediti vantati nei confronti dei terzi, ad es. operazioni di anticipo su fatture od operazioni di factoring, con indicazione:

- dell'ammontare del finanziamento concesso al cliente;
- dell'ammontare del finanziamento concretamente usufruibile da parte del cliente;
- dell'ammontare del debito del cliente;

b) i crediti di firma, ossia le garanzie concesse da parte dell'intermediario per il compimento di operazioni commerciali e le garanzie di natura finanziaria, con indicazione:

- dell'ammontare del finanziamento concesso al cliente;
- dell'ammontare del finanziamento usufruibile da parte del cliente;

Con l'accesso alla banca dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, i dati possono essere estratti ed utilizzati per dimostrare la conoscibilità da parte del finanziatore dell'esposizione debitoria nei confronti del sistema finanziario, nonché dell'esistenza di indici o ritardi nei pagamenti quali elementi per configurare la situazione di insolvenza dell'impresa.

Qualora il finanziatore non fornisca spontaneamente al curatore i libri, le altre scritture contabili e tutta la documentazione richiesta, quest'ultimo potrà azionare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

La copia della documentazione necessaria per l'espletarsi dell'attività investigativa può essere ottenuta anche con la verifica del passivo³⁷⁶.

Le indagini possono essere condotte anche attraverso l'audizione del debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale.

- dell'ammontare della garanzia concessa;

c) le garanzie personali e reali ricevute dall'intermediario da parte del garante in favore del garantito a seguito della concessione del finanziamento da parte dell'intermediario.

Per valutare l'esperibilità dell'azione di abusiva concessione di credito, il curatore deve chiedere:

a) la copia dei contratti di conto corrente, di finanziamento e di ogni altro negozio giuridico o rapporto intrattenuto con il debitore, gli estratti conto e i tassi applicati;

b) copia del libro fidi, delle delibere o degli atti relativi alle concessioni di credito;

c) la copia di ogni altro documento giuridicamente rilevante, con la data di inizio e di fine del rapporto giuridico intrattenuto.

³⁷⁶ Cass. civ., 1 marzo 2018, n. 4793, *cit.*

Una volta ottenuta tutta la documentazione utile, il curatore sarà in grado di ricostruire l'esistenza e l'andamento dei rapporti intercorrenti e trascorsi tra finanziatore e finanziato e verificare con quali modalità sia stato erogato il prestito; inoltre, potrà anche accertarsi sul momento esatto in cui si è verificato lo stato di insolvenza dell'impresa³⁷⁷.

6. Le soluzioni previste dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: Perogazione di nuova finanza e le misure di sostegno alle imprese in difficoltà.

Oggi, gli artt. 99 e 101 del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplinano una serie di misure per sostenere le imprese in difficoltà³⁷⁸.

Tali misure consistono in finanziamenti che possono essere concessi dai soci dell'impresa, da terzi o dalle stesse banche, tra i quali l'apporto di nuova finanza, ossia la messa a disposizione di linee di credito precedentemente inesistenti o non operative.

Tale esigenza può essere soddisfatta: (i) mantenendo il sostegno finanziario erogato dalla banca; o (ii) attraverso l'incremento del sostegno finanziario³⁷⁹.

³⁷⁷ SPADARO M., *Il curatore e l'azione per abusiva concessione di credito*, cit., p. 1131 ss.

³⁷⁸ PITTALUGA L., *Una nuova frontiera per le procedure di gestione della crisi d'impresa. La c.d. nuova finanza in prededuzione*, in *Il nuovo Diritto delle Società*, 2014, VIII, pp. 59 ss; PRESTI G., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *La riforma della legge fallimentare*, AMBROSINI S. (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2006, p. 385.

³⁷⁹ BONFATTI S., *La nuova finanza bancaria*, cit., p. 23.

Ciò premesso, passiamo ora a distinguere le diverse tipologie di nuova finanza che possono essere erogate dagli istituti di credito. Possiamo distinguere, infatti, tra:

- i cc.dd. “finanziamenti ponte”, disciplinati dall’art. 99, comma 1, 2, 3 e 4 CCII;

- i cc.dd. “finanziamenti autorizzati” o anche chiamati “finanziamenti interinali” di cui all’art. 99, comma 5 CCII;

- i cc.dd. “finanziamenti in esecuzione” o “finanziamenti alla ristrutturazione” del concordato di cui all’art. 101 CCII³⁸⁰.

Con finanziamenti “ponte” si intendono quei finanziamenti concessi in ragione della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo o della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nel concordato preventivo, i requisiti richiesti per l’accesso alla finanza ponte sono: 1) la previsione del finanziamento nel piano di concordato; 2) l’erogazione del finanziamento prima della presentazione della domanda di concordato; e 3) la statuizione del Tribunale sulla prededucibilità nel provvedimento di ammissione al concordato preventivo. Tuttavia, all’attestatore si richiede di valutare la funzionalità del finanziamento ponte alla presentazione della domanda di ammissione al concordato, una volta analizzate le caratteristiche e le effettive modalità di utilizzo.

Quanto, invece, agli accordi di ristrutturazione, si sottolinea che la natura prededucibile dei finanziamenti ponte richiede: 1) che il finanziamento sia previsto dall’accordo; 2) che il finanziamento sia stato

³⁸⁰ QUATTROCCHIO L., *I finanziamenti all’impresa in crisi, in Sovraindebitamento del consumatore e crisi d’impresa*, CRACOLICI C., CURLETTI A., GARDELLA TEDESCHI B. (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 360.

erogato prima del deposito della domanda; 3) che sussista un rapporto di funzionalità tra il finanziamento e la presentazione della domanda di omologa e, quindi, che il finanziamento consenta all'impresa di giungere alla presentazione della domanda stessa; e 4) che l'accordo venga omologato.

Nella “finanza interinale” si annoverano i finanziamenti autorizzati in pendenza della procedura di concordato preventivo o della domanda di omologa di un accordo ai sensi dell'art. 44 CCII. In tal caso, la prededuzione è subordinata all'autorizzazione del Tribunale, nonché alla presenza di un professionista designato dal debitore che sarà chiamato ad attestare la funzionalità di tali finanziamenti al fine di garantire la miglior soddisfazione per i creditori.

In ultima, vanno menzionati i finanziamenti “in esecuzione” che vengono erogati dopo l'omologazione dell'accordo o del concordato preventivo, per i quali la prededuzione è subordinata all'omologa³⁸¹.

Oltre alle misure appena analizzate, le banche possono risolvere la situazione di crisi dell'impresa anche mediante le cc.dd. “misure di tolleranza”, previste dall'art. 47-ter, comma 1 del Capital Requirements Regulation, CRR, che le definisce come «la concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari».

Si tratta di misure che possono essere applicate al contratto di finanziamento con le imprese che versino in uno stato di dissesto o anche alle imprese *in bonis*. Nel primo caso, quindi, l'obiettivo è quello di risanare l'impresa in difficoltà riportando *in bonis* l'esposizione deteriorata e, cioè, in una situazione di rimborso sostenibile, mentre nel secondo

³⁸¹ PRESTI G., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., pp. 388 ss.

caso si vuole evitare il deterioramento della situazione *in bonis* dell'impresa³⁸².

Possono prevedere:

- il riscadenziamento, ossia la modifica dei termini e delle condizioni del finanziamento quando il debitore, a causa di difficoltà finanziarie, sia incapace di rispettare i termini previsti dal contratto;

- il rifinanziamento totale o parziale di un debito³⁸³.

Queste misure vengono previste anche nel Regolamento 2021/451/UE, a cui si aggiungono le Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati³⁸⁴ (cc.dd. “*Non performing Loans*”, NPL) emanate dalla Banca Centrale Europea nel 2017 ed integrate dall'*Addendum to the ECB Guidance to banks on Non-Performing Loans*. Si segnalano poi, Le Linee Guida di Banca d'Italia in materia di gestione dei crediti deteriorati indirizzate alle banche di dimensioni più piccole e gli *Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione*.

³⁸² Regolamento 2019/630/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 17 aprile 2019, recante modifiche al Regolamento 575/2013/UE. Per la dottrina v. RINALDI P., *Il fallimento su credito deteriorato, in I finanziamenti al debitore e le crisi*, AA.VV., Walters Kluwer, 2021, p. 48.

³⁸³ DELLE MONACHE S., La «convenzione di moratoria» nel Codice della crisi d'impresa, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2020, VI, p. 1207; VICARI A., *Amministratori di banche e gestione dei crediti*, in *Giur. Comm.*, 2018, IV, pp. 561 ss.

³⁸⁴ Per crediti deteriorati si intendono quei crediti: 1) che sono *past due*, ossia che l'esposizione è scaduta da più di 90 giorni; e 2) che sono *unlikely to pay*, ossia che risulta impossibile che il debitore adempia alle obbligazioni, a prescindere dalla presenza di un importo scaduto e dal tempo in cui lo stesso è scaduto. Per un maggiore approfondimento v. CAPRIGLIONE F., *La problematica dei crediti deteriorati*, in *Riv. Trim., dir. economia*, 2019, secondo supplemento al n. II, p. 5.

È necessario che tali misure rispettino il principio di sostenibilità economica, posto in capo al finanziato. Per accertare che tale principio sia soddisfatto è necessario dimostrare che: 1) il debitore abbia subito un evento identificabile che ha prodotto vincoli di liquidità temporanei; 2) che il suo reddito sia soggetto ad un miglioramento nel breve periodo così da poter soddisfare le pretese creditizie derivanti dal finanziamento; e 3) che il finanziato dia la prova di intrattenere buoni rapporti finanziari con la banca dimostrando disponibilità a collaborare³⁸⁵.

Nel breve periodo, tale principio risulta soddisfatto se la banca dimostra che il debitore presenta capacità di rimborso al termine del periodo di tolleranza, sia con riferimento all'importo originario, che per quanto attiene a quello modificato.

Nel lungo periodo, il principio si considera soddisfatto quando la banca documenta che il debitore è in grado di sostenerla grazie ai suoi flussi di cassa e la risoluzione dei problemi risulta essere integrale³⁸⁶.

È così che, sulla base di quanto si ha avuto modo di analizzare, le banche svolgono un ruolo cruciale per l'economia delle imprese, non solo durante la vita di queste ultime, ma anche qualora si manifestino situazioni di crisi tali da porre in difficoltà le prospettive imprenditoriali delle stesse. Svolgendo tali funzioni, infatti, gli istituti di credito fungono da fonti di supporto al sovrvenuto.

³⁸⁵ Linee Guida BCE, 4.2, p. 44.

³⁸⁶ ABE Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione, par. 131 e ss.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi ha avuto ad oggetto lo studio dei profili giuridici della verifica del merito creditizio nella concessione dei finanziamenti alle imprese.

Come si ha avuto modo di osservare, dapprima con la Direttiva 2008/48/CE e poi con la Direttiva 2014/17/UE, introdotte nel nostro ordinamento degli artt. 124-*bis* e 120-*undecies* TUB, e successivamente con le Linee Guida dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, la verifica del merito creditizio rappresenta un passaggio obbligatorio ed, al contempo, un'attività fondamentale degli enti creditizi per valutare la capacità del cliente, sia esso consumatore sia esso imprenditore, di rimborsare il finanziamento erogatogli ed accedere responsabilmente e consapevolmente al credito bancario.

Si è visto come lo strumento del rating, introdotto con l'Accordo di Basilea del 1992, c.d. "Basilea II", sia posto alla base della valutazione del rischio di insolvenza del prestatore quale giudizio sul grado di rischio derivante dal compimento di una determinata operazione.

Sempre con Basilea II sono state, poi, introdotti due modelli che le banche possono adottare nella verifica del merito creditizio delle imprese, ossia il Modello Standard e il Modello IRB che prevedono due meccanismi differenti di valutazione del rischio di insolvenza. Il primo consiste nell'emissione di giudizio (rating) esterno da parte di un'agenzia specializzata e può essere utilizzato dalle banche di ogni dimensione. . Il secondo, invece, più oneroso, rappresenta una maggiore garanzia ma richiede allo stempo tempo l'impiego di maggiori risorse alla banca.

Lo scopo dello scritto è quello di dimostrare, dopo un lungo e tortuoso percorso giurisprudenziale della Suprema Corte, la solidità del nuovo

orientamento espresso con le sentenze del 30 giugno 2021³⁸⁷ e del 14 settembre 2021³⁸⁸, in tema di concessione abusiva di credito.

Sostenere che la condotta tenuta dalla banca abbia carattere plurioffensivo sembra essere coerente ed in linea con quelli che sono i pregiudizi subiti dai diversi soggetti lesi. Infatti, la concessione abusiva di credito è tale sia da arrecare un danno nei confronti dell'impresa finanziata, che nei confronti degli stessi creditori della sovvenuta. La prima, infatti, vedrà subire un danno alla propria garanzia patrimoniale generica comportando una significativa diminuzione del patrimonio sociale. I secondi vedranno aggravarsi le loro prospettive di soddisfazione sul patrimonio della debitrice.

Con ciò, possiamo quindi giungere alla conclusione che nei confronti del finanziato, sorgerà a carico della banca una responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre i creditori potranno agire per il tramite dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., non essendo direttamente coinvolti nel contratto concluso con l'istituto di credito.

Ancor di più, la Corte pone l'obiettivo di salvaguardare l'ente creditizio imponendogli la tenuta di specifici obblighi di condotta nella valutazione del merito creditizio, ossia di correttezza, diligenza, prudenza e di rispetto del principio di sana e prudente gestione.

Non può che essere evidente che l'esigenza primaria sia di tutelare i finanziati da possibili comportamenti illeciti degli operatori finanziari, consentendo loro di giungere ad una decisione informata e consapevole a quelle che sono le loro esigenze e capacità economico-finanziarie, ma

³⁸⁷ Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, *cit.*

³⁸⁸ Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, *cit.*

anche quella di proteggere l'ente creditizio da possibili azioni giudiziarie che ne conseguirebbero³⁸⁹.

Forse la soluzione sarebbe quella di perfezionare gli strumenti a sostegno delle banche per valutare efficientemente il merito creditizio dei prenditori ed evitare che si verifichino comportamenti illeciti od irresponsabili nell'erogazione del credito bancario, in particolare ove si ricorra all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale e di *machine learning*.

Così facendo, si renderebbero meno onerose e complesse le pratiche di valutazione della rischiosità dei finanziamenti

³⁸⁹ IRRERA M., *Il dilemma del buon banchiere nelle procedure di liquidazione d'impresa*, in *MF*, 2022, p. 18.

ABBREVIAZIONI

ABE – Autorità Bancaria Europea
BCE – Banca Centrale Europea
CCD – Credit Consumer Directive
CCII- Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza
CRD IV – Capital Requirement Directive IV
CRR – Capital Requirement Regulation
D. L. – Decreto Legge
D.lgs. – Decreto legislativo
ESG – Environmental Social Governance
IRB – Internal rating based approach
L. – Legge
L. Fall. – Legge Fallimentare
MCD – Mortgage Credit Directive
PD – Probabilità di Default
TUB – Testo Unico Bancario
UE – Unione europea

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Diritto nazionale

- Costituzione italiana
- Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
- D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- Banca d'Italia, circolare n. 263/2006;
- Banca d'Italia, circolare n. 285/2013;
- Banca d'Italia, circolare n. 288/2015;
- D. lgs. n. 141/2010;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 117/2011;
- Decreto ministeriale n. 117/2011;
- D.l. n. 72/2016.
- D.l. n. 1/2012.

Non vincolante

- Banca d'Italia, Linee Guida per le banche *Less Significant* italiane in materia di gestione di crediti deteriorati, 2018.

Diritto dell'Unione Europea

Hard Law

- Regolamento 2013/575/UE, c.d. "*Credit Requirement Regulation*";
- Regolamento 2009/1060/CE.
- Direttiva 2013/36/UE – c.d. "*Capital Requirement Directive IV*";
- Direttiva 2023/2225/UE.
- Direttiva 2008/48/CE, c.d. "*Consumer Credit Directive*";

- Direttiva 2014/17/UE, c.d. “*Mortgage Credit Directive*”;
- Regolamento 2010/1093/UE – c.d. “*EBA Founding Regulation*”;
- Regolamento 2016/679;
- Regolamento 2022/2254/UE;
- Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/0171(COD);
- Regolamento 2019/630/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 17 aprile 2019;
- Regolamento di esecuzione 2021/451/UE.

Soft Law

- ABE, *Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti*, 2020 - ABE/GL/2020/06;
- ABE, *Orientamenti in materia di esternalizzazione* – ABE/GL/2019/02;
- ABE, *Orientamenti sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione*, 2018 - ABE/GL/2018/06;
- BCE, *Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)*, 2017;
- BCE, *Addendum to the Guidance to banks on Non-Performing Loans*, 2017;

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione

- Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, n. 7029, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, n. 7030, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- Cass. SS. UU., 28 marzo 2006, n. 7031, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- Cass. SS. UU., 26 giugno 2007, n. 14712, in *DeJure*;
- Cass. SS. UU., 25 novembre 2008, n. 28056, in *OneLegale*;
- Cass. SS. UU., 19 dicembre 2007, n. 26725, in *DeJure*;
- Cass. SS. UU., 16 luglio 2001, n. 9645, in *DeJure*;
- Cass. SS. UU., 2011, n. 6596, in *DeJure*;
- Cass., 13 gennaio 1993, in *DeJure*;
- Cass. civ. 30 novembre 2011, n. 25569, in *Giust. Civ.*;
- Cass. civ. 3 agosto 1995, n. 8487, in *DeJure*;
- Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116, in *DeJure*;
- Cass., 9 maggio 2007, n. 10569, in *De Jure*;
- Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in *De Jure*;
- Cass., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18182, in *Contratti*, 2005;
- Cass., sez. I, 11 novembre 2010, n. 22915, in *Giur. It.*, 2011;
- Cass., sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21730, in *Corr. Giur.*, 2011;
- Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, in *DeJure*;
- Cass., 14 marzo 1999, n. 2284, in *Foro italiano*;
- Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, con nota di SILECI G., *Responsabilità della banca per concessione del credito al di fuori di una*

procedura regolamentata di risoluzione della crisi d'impresa, in Ri.da.re.it, 2022;

- Cass., sez. IV, 28 marzo 2018, n. 7594, in *DeJure*;
- Cass., 9 luglio 2014, n. 15609, *IlCaso.it*;
- Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, in *OneLegale*;
- Cass. civ., 9 ottobre 2001, n. 12368, nota di ROBLES M., *Erogazione "abusiva" di credito, responsabilità della banca finanziatrice e (presunta) legittimazione attiva del curatore fallimentare del sovvenuto, in Banca Borsa Titoli di Credito*;
- Cass., 9 ottobre 2001, n. 12368, con nota di LO CASCIO G., *Iniziativa giudiziarie del curatore fallimentare nei confronti delle banche, in Il Fallimento*;
- Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, nota di D'ANSELMO I., *Due sentenze sulla concessione abusiva, in Giur. Comm, V, 2022*;
- Cass., 12 maggio 2017, n. 11798, in *DeJure*;
- Cass., 14 maggio 2018, n. 11695, in *DeJure*;
- Cass., 30 giugno 2021, n. 18610 con nota di BENEDETTI L., *La ridefinizione della fattispecie della concessione abusiva di credito ad opera della Cassazione, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2022, II*;
- Cass., 30 giugno 2021, n. 18610, con nota di CASTELLI L. e TINA S., *Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore: il punto della Suprema Corte, in I Contratti, II*;
- Cass., 14 settembre 2021, n. 24725, con nota di RICCO' R., *Concessione abusiva di credito e fallimento del sovvenuto. Brevi note, in Resp. Civ. e prev., 2022*;
- Cass. civ., 20 aprile 2017, n. 9983, nota di PACILEO F., *Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo*

del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2018, II;

- Cass. civ., 18 gennaio 2023, n. 1387, in *DeJure*;
- Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840, in *DeJure*;
- Cass. civ., sez. III, n. 20106, 2009, in *OneLegale*;
- Cass., 25 settembre 2003, n. 14234, in *DeJure*;
- Cass., 27 marzo 2014, n. 5252, in *Il Foro europeo*;
- Cass., 11 marzo 2019, n. 6978, in *Il Caso*;
- Cass., 27 marzo 2014, n. 7252, in *Il Caso*;
- Cass. civ., sez. I, ordinanza 8 maggio 2024, n. 12463, in *OneLegale*.;
- Cass., 20 novembre 2018, n. 29913, in *DeJure*;
- Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2022, n. 32280, in *DeJure*;
- Cass., sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25167, in *DeJure*;
- Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17284, con nota di PINTO V., *La responsabilità da concessione abusiva di credito fra unità e pluralità, in Giur. Comm., 2011, V*;
- Cass., 18 febbraio 2008, n. 3927, in *Fall.*;
- Cass. civ., n. 12368/2001, in *Banca Borsa Titoli di Credito, 2002, II*;
- Cass. civ., n. 16031, 2008, in *DeJure*; Cass. civ., n. 13413, 2010, in *DeJure*;
- Cass. civ., n. 17284, 2010, in *OneLegale*;
- Cass. civ., n. 11798, 2017, in *Riv. Dott. Comm., 2017*;
- Cass., 1 giugno 2010, n. 13413, in *Giur. Comm., 2011*;
- Cass., 8 ottobre 2008, n. 24795, in *Foro italiano*;
- Cass., 23 marzo 2016, n. 5762, in *DeJure*;
- Cass., 21 ottobre 2013, n. 23873, in *DeJure*;

- Cass., 30 dicembre 1997, n. 13131, in *DeJure*;
- Cass., 25 luglio 2006, n. 16937, con nota di ROLFI F., *La cassazione e la responsabilità precontrattuale: idee del tutto chiare?*, in *Corr. Giur.*, 2007;
- Cass., 20 dicembre 2011, n. 27648, in *DeJure*;
- Cass., 25 maggio 2001, n. 7127, in *Giust. Civ.*;
- Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in *DeJure*;
- Cass., 15 giugno 2020, n. 11596, in *DeJure*;
- Cass., 18 aprile 2000, n. 5028, in *DeJure*;
- Cass. 19 settembre 2000, n. 12405, in *DeJure*;
- Cass., 10 gennaio 2005, n. 292, in *DeJure*;
- Cass., 25 marzo 2013, n. 7407, in *OneLegale*;

Giurisprudenza di merito

Corte d'Appello

- App. Campobasso, 14 novembre 2023, n. 342, in *DeJure*;
- App. Milano, 21 giugno 2018, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- App. Firenze, 11 novembre 2019, n. 2672, in *DeJure*;
- App. Milano 11 maggio 2004, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2004, II;
- App. Genova, sez. I, 29 aprile 2022, in *IUS Crisi d'impresa*;
- App. Bari, 18 febbraio 2003, in *Fall.*, 2004;
- App. Milano, 20 marzo 2015, n. 1229, in *DeJure*;

Tribunale

- Trib. Roma, sez. XVII, 2 ottobre 2023, n. 13898, in *DeJure*;

- Trib. Napoli, sez. VII, Decreto 22 dicembre 2016, in *IlCaso.it*;
- Trib. Firenze sez. III, 20 maggio 2020, n. 1116, in *OneLegale*;
- Trib. Roma, 17 gennaio 2012, n. 385, in *DeJure*;
- Trib. Torino, sez. VI fall., 14 aprile 2022, in *IlCaso*;
- Trib. Napoli, 27 ottobre 2020, in *IlCaso*;
- Trib. Verona, 28 giugno 2019, in *IlCaso*;
- Trib. Macerata, 24 maggio 2018, in *Nuova Giur. Comm.*;
- Trib. Pavia, sez. III, 22 maggio 2023, n. 648, in *DeJure*;
- Trib. Bologna, 7 agosto 2023, n. 1672, in *DeJure*;
- Trib. Milano, 3 agosto 2019, n. 7760, in *DeJure*;
- Trib. Lecce, 28 marzo 2022, in *OneLegale*; con nota di CHIRONI M., *La responsabilità della banca creditrice per la errata valutazione del merito creditizio*, in *Resp. Civ e prev.*, 2023, III;
- Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in *DeJure*;
- Trib. Monza, 31 luglio 2007, nota di DI MARZIO F., *Sulla fattispecie “concessione abusiva di credito”*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2009, III;
- Trib. Milano, 21 maggio 2001, nota di ROBLES M., *Erogazione “abusiva” di credito, responsabilità della banca finanziatrice e (presunta) legittimazione attiva del curatore fallimentare del sovenuto*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- Trib. Prato, 15 febbraio 2017, in *Dir. Fall.*;
- Trib. Napoli, 22 maggio 2020, n. 3616, in *OneLegale*;
- Trib. Palermo, 10 agosto 2021, n. 3308, in *DeJure*;
- Trib. Vicenza, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 2265, in *DeJure*;
- Trib. Roma, 2 ottobre 2018, n. 18602, in *DeJure*.;

- Trib. Roma, 20 marzo 2013, n. 6045, in *DeJure*;
- Trib. Rimini, 29 ottobre 2019, n. 12335, in *Corr. Giur.*;
- Trib. Salerno, 5 febbraio 2015, in *DeJure*;
- Trib. Milano, 25 febbraio 2016, con nota di FRANCHI A., *La responsabilità della banca per aggravamento del dissesto della società sovvenuta*, in *Ius Societario*, 2016;
- Trib. Catania, 5 marzo 2020, n. 899, in *DeJure*.

Arbitro bancario finanziario

- ABF, 26 agosto 2015, n. 6182, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Roma, 20 agosto 2013, n. 4440, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Roma, 20 agosto 2013, n. 4440, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Roma, 26 maggio 2010, n. 437, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Roma, 14 gennaio 2013, n. 247, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Roma, 27 dicembre 2011, n. 2851, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Milano, 13 marzo 2014, n. 1546, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Roma, 2 febbraio 2012, n. 300, in *arbitrobancariofinanziario.it*;
- ABF Milano, 7 giugno 2017, n. 6254, in *arbitrobancariofinanziario.it*;

- Collegio di coordinamento dell'ABF, 29 novembre 2013, n. 6182, in *arbitrobancariofinanziario.it*.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, PARACAMPO M.T. (a cura di), Torino, 2017;
- AA. VV., *Fallimento e crisi d'impresa*, IPSOA, Milano, 2020;
- AA. VV., *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, in *Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza*, n. 721-Ottobre 2022;
- AA. VV., *Crisi d'impresa e insolvenza*, IPSOA, Milano, 2024;
- ABRIANI N. e BENEDETTI L., *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2020, I;
- ACCIARI L., *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, CEDAM, Milano, 2022;
- ADDANTE A., *La sostenibilità del credito immobiliare fra meritevolezza del consumatore e responsabilità del creditore*, in *Giustizia civile*, 2022;
- ADINOLFI G. e VELLANO M., *La crisi del debito sovrano degli stati dell'area euro: profili giuridici*, Giappichelli, Torino, 2013;

- ALAIO E., BOWINKEL M., SOBACCHINI E., *La finanza sostenibile e i Green Bond*, in *Amministrazione & Finanza*, 2022;
- ALAIO E. e BOWINKEL M., *La sostenibilità in ambito bancario*, in *Amministrazione & Finanza*, 2022;
- ALAIO E. e BOWINKEL M., *Impatti sul processo del credito delle Linee Guida EBA in materia di erogazione e monitoraggio*, in *Amministrazione & Finanza*, 2020;
- ALAGNA S., *Contratti bancari di intermediazione creditizia. Aperture di credito – finanziamenti*, Giuffrè, 1984;
- ALBANESE L., *La lunga marcia della responsabilità precontrattuale: dalla culpa in contraendo alla violazione degli obblighi di protezione*, in *Europa e diritto privato*, 2017;
- ALBANESE A., *L'obbligo di informazione nelle trattative: proposta di riforma e sistema del Codice civile*, in *Jus*, 2020;
- ALPA G., *Aspetti della disciplina sui dati personali riguardanti gli enti e l'attività economica*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1998;
- AMMANNATI L. e GRECO G.L., *Piattaforme digitali, algoritmi e "big data": il caso del "credit scoring"*, in *Riv. Trimestrale di Diritto dell'Economia*, 2021;

- ANDREANI E., *I covenant nei contratti di finanziamento*, in *Amministrazione & Finanza*, 2023;
- ANDREANI E., *Adeguati assetti organizzativi e accesso al credito*, in *Amministrazione & Finanza*, 2023;
- ANELLI F., *La responsabilità risarcitoria delle banche per illeciti commessi nell'erogazione del credito*, in *Dir. Banc. Merc. Fin.*, 1998, I;
- AQUILINO C., *Sostegno finanziario delle imprese in crisi e responsabilità della banca: brevi riflessioni alla luce della riforma della legge fallimentare*, in *Dir. Fall.*, 2008, I;
- ARATARI F., *Il mutuo*, in *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, ARATARI F., ROMANO G., (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2023;
- BAGNI F., *Uso degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2021;
- BALESTRA L., *Crisi dell'impresa e abusiva concessione del credito*, in *Giur. Com.*, 2013;
- BALSAMO TAGNANI S. e VOLPI G., *Concessione ed interruzione abusiva del credito: nuovi profili di responsabilità della banca nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Contratto e Impresa*, 2020, I;

- BALZO S., *Concessione abusiva di credito*, in *Enciclopedia del Diritto*, VI;
- BARBARA G., *Covenants e "fattispecie aggregative". Contributo alla teoria del controllo e del collegamento "esterni"*, Giappichelli, Torino, 2022;
- BARENGHI A., *Note sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2018;
- BARREL R. e DAVIS P.E., *The Evolution of the Financial Crisis of 2007-2008*, in *Cambridge University Press*, 2020;
- BAUSILIO G., *I contratti atipici*, CEDAM, Padova, 2014;
- BELLI G., *La responsabilità della banca per erogazione abusiva del credito ad un'impresa in situation désespérée*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2012;
- BELTRAME F., SOLDI G., ZORZI G., *Merito creditizio e finanza d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2023;
- BELLETTATO S., *Obblighi informativi del finanziatore e misure di tutela del consumatore: la disciplina attuativa della Direttiva n. 2014/17/UE*, in *Studium Iuris*, 2017;
- BENASSI F., *Merito creditizio e sovraindebitamento: quali sono le conseguenze dell'errata valutazione ad opera del finanziatore?*, in *IlCaso.it*, 2021;

- BENATTI F., *La responsabilità precontrattuale*, Edizioni scientifiche italiane, Milano, 1963;
- BENEDETTI A., *Le agenzie di rating tra crisi dei modelli di mercato e criticità dei processi di regolamentazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2012;
- BENVENUTO G., MEANI F., *Nuove Linee guida EBA sull'erogazione e monitoraggio del credito*, in *Il Fallimentarista*, 2021;
- BERNANKE B., *La Federal Reserve e la crisi finanziaria, quattro lezioni*, Il Saggiatore, Milano, 2014;
- BERTI A., *L'impatto degli Orientamenti EBA sul rapporto banca-impresa*, in *Bilancio e revisione*, 2021;
- BIANCA C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni. Art. 1218- 1229 c.c.*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli e Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979;
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, III, Milano, II ed., 2000;
- BIANCA C.M., *Diritto del contratto*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2015;
- BIANCA M., *Allerta e dintorni: l'adozione delle misure idonee alla tempestiva rilevazione della crisi da parte dell'imprenditore individuale*, in *Riv. ODC*, I, 2020;

- BIANCO M., *Intelligenza artificiale nel credit scoring: analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, 2022;
- BIFERALI G., “Big data” e valutazione del merito creditizio per l’accesso al “peer to peer lending”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2018;
- BIGIAMI W., *La professionalità dell’imprenditore*, CEDAM, Padova, 1948;
- Board Of Governors Of The Federal Reserve System, *Report to the Congress on Credit Scoring and Its Effects on the Availability and Affordability of Credit*, agosto 2007;
- BONDIONI M., *Gli incerti confini della concessione abusiva di credito*, in *Dirittobancario.it*;
- BONELLI F., “Concessione abusiva” di credito e “interruzione abusiva” di credito, in *Crisi di imprese: casi e materiali*, Milano, 2011;
- BONFANTE G. e COTTINO G., *L’imprenditore*, in *Trat. Di dir. Comm.*, CEDAM, Padova, 2001, vol. I;
- BONFATTI S., *Le banche nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Relazione introduttiva*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, I, 2019;

- BONFATTI S., *La nuova finanza bancaria*, in *Diritto della crisi*, 2021;
- BONTEMPI P., *Diritto bancario e finanziario*, Giuffrè, Milano, 2014;
- BONTEMPI P., *Diritto bancario e finanziario*, Giuffrè, Milano, 2019;
- BRECCIA U., *L'abuso del diritto*, in AA. VV., *L'abuso del diritto*, in *Diritto privato*, 1997, Padova;
- BUONOCORE V., *L'impresa*, in *Trat. Di dir. Comm.*, BUONOCORE V. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003, vol II;
- CAPOBIANCO E., *Contratti bancari*, CAPOBIANCO E. (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021;
- CAPOBIANCO E., *Le pratiche commerciali scorrette nel settore bancario*, in *Diritto del mercato assicurativo e finanziario*, 2018;
- CAPRIGLIONE F., *Despecializzazione istituzionale e nuova operatività degli enti creditizi*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1992;

- CAPRIGLIONE F., *Nuovo diritto societario ed intermediazione finanziaria, in Saggi e monografie di diritto dell'economia*, CAPRIGLIONE F. (a cura di), CEDAM, Padova, 2003;
- CAPRIGLIONE F., Sub art. 10, in *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, CAPRIGLIONE F. (a cura di), CEDAM, Padova, 2008;
- CAPRIGLIONE V.F., *I "prodotti" di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui subprime*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2008, I;
- CAPRIGLIONE F., *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, CAPRIGLIONE F. (diretto da), CEDAM, Milano, 2018, tomo III, IV ed.;
- CAPRIGLIONE F., *La problematica dei crediti deteriorati*, in *Riv. Trim., dir. economia*, 2019;
- CARBONE V., *Il consenso, anzi i consensi, nel trattamento informatico dei dati personali*, in *Danno e Responsabilità*, 1998;
- CARDI E., *Mercati e Istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell'economia*, Giappichelli Editore, Torino, III ed., 2014;
- CARRESI F., *In tema di responsabilità precontrattuale*, in *Temi*, 1965;

- CARRIERO G., *La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore bancario, in Europa e diritto privato*, 2011;
- CASADEI A., *Rating di legalità e premialità: le azioni promosse dalle banche italiane, in Amministrazione & Finanza*, 2016;
- CASTIELLO D'ANTONIO A., *La responsabilità della banca per «concessione abusiva di credito», in AA.VV., La “riforma urgente” del diritto fallimentare e le banche. Problemi risolti e irrisolti, Atti del Convegno di Lanciano 31 maggio – 1° giugno 2002*, BONFATTI S. e FALCONE G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2003;
- CASTIELLO D'ANTONIO A., *La banca tra «concessione abusiva» e «interruzione brutale» del credito, in Il diritto fall. E delle proc. Concor.*, 2005;
- CASTRONOVO G., *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2006, III;
- CATERINI E., *Controllo del credito, tutela del risparmio e adeguatezza nel finanziamento «finalizzato», in La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e credito*, RIZZO V., CATERINI E., MEZZASOMA L. (a cura di), Napoli, 2010;
- CECCHERINI A. e GENGHINI M., *I contratti bancari nel codice civile*, Giuffrè, Milano, 2003, II;

- CECCHINATO E., *Note sulla disciplina della verifica del merito creditizio: per una sua rilettura alla luce della buona fede precontrattuale*, in *Riv. Di dir. Bancario*, 2023;
- CENNERAZZO S., *Azione di responsabilità per concessione abusiva del credito: gli spazi di legittimazione del curatore fallimentare dopo la sentenza delle sezioni unite*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II;
- CHERUBINI M.C., *Tutela del «contraente debole» nella formazione del consenso*, Giappichelli, Torino, 2005;
- CHILOIRO A., *ESG e sostenibilità nelle operazioni di finanziamento all'impresa: possibili profili giuridici*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, il Mulino, Bologna, 2022;
- CHIRONI M., *La responsabilità della banca creditrice per la errata valutazione del merito creditizio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2023;
- CIRAIOLO F., *Finanziamenti di piccolo importo assistiti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m), decreto Liquidità), diniego di credito e responsabilità della banca*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2021, I;
- CORVESE , *L'apertura di credito*, in *L'attività delle banche*, URBANI (a cura di), CEDAM, Padova, 2010;

- COSTA, *La nuova disciplina del credito ai consumatori*, in *Contratto e Impresa. Europa*, 2011;
- COSTI R., *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, Bologna, V ed., 2012;
- COTTINO G., *Diritto commerciale*, CEDAM, Padova, Vol. II, tomo I, 1992, II;
- CUFFARO F., *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, Zanichelli Editore, Bologna, 2005;
- D'AMATO A., *La responsabilità civile delle agenzie di "rating"*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2016;
- D'AMICO G., *Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996;
- D'AMICO G., *La responsabilità precontrattuale*, in *Giustiziacivile*, 2014;
- D'AMICO G., *La responsabilità precontrattuale*, in *Trattato del Contratto*, ROPPO V. (a cura di), Milano, II ed., 2022;
- DAVOLA A., *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*, UTET Giuridica, Milano, 2020;

- DAVOLA A., *La valutazione del merito creditizio del consumatore, in La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, E. PELLECCIA e L. MODICA (a cura di), Pisa, 2020;
- DE CHIARA R., *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da CAPRIGLIONE, tomo III, Padova, 2012, III;
- DE DONNO G., *Riflessioni attorno alla natura civilistica dei covenants, in Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2021;
- DE GIOIA-CARABELLESE P. e CHESSA C., *La direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, in Responsabilità Civile e Previdenza*, IV, 2016;
- DE MEO R., *Autodeterminazione e consenso nella profilazione dei dati personali, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2013;
- DELLE MONACHE S., *La «convenzione di moratoria» nel Codice della crisi d'impresa, in Giurisprudenza Commerciale*, 2020, VI;
- DELLE MONACHE S., *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore, in Il Fallimento*, 2021;

- DEL GATTO S., *Il bilanciamento tra intervento pubblico e libertà di impresa nella regolazione delle banche*, in *Riv. Della regolazione dei mercati*, I, 2019;
- DEPETRIS E., *La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nella disciplina italiana ed europea*, Giappichelli, Torino, 2015;
- DEPETRIS, *Concessione abusiva di credito e aggravamento del dissesto: la quantificazione del danno al patrimonio sociale*, in *Dir. Fall.*, 2019, II;
- DE ROSA C., *Dal vaglio del merito creditizio al «credito alla cosa». Il ruolo della garanzia immobiliare nell'erogazione del credito, cit.*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- DIAMOND D. W., DYBVIK P. H., *Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity*, in *Journal of Political Economy*, 1983, vol. XCI, II;
- DI DONNA L. *La responsabilità civile delle agenzie di rating . Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell'investitore*, CEDAM, Milano, 2012;
- DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale. Libro quarto: Obbligazioni art. 1173-1176*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, GALGANO F. (a cura di), Zanichelli- Il Foro Italiano Bologna-Roma, 1988;

- DI MARZIO F., *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, CEDAM, Milano;
- DI MARZIO F., *Abuso e lesione della libertà contrattuale nel finanziamento all'impresa insolvente*, in *Riv. Di dir. Priv.*, 2004;
- DI MARZIO F., *Divieto di abuso e autonomia contrattuale d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2011, I;
- DIMUNDO F., *Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali*, CEDAM, Milano, 2019;
- DE POLI M., *Assimmetrie informative e rapporti contrattuali*, CEDAM, Padova, 2002;
- DE POLI M., *Contrattazione bancaria e «dorsale informativa»*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2016;
- DE POLI M., *“Rating” e tutele*, in *Riv. Di diritto bancario*, 2020;
- DE POLI M., *Impresa in difficoltà e covenant bancari: doveri e responsabilità di amministratori e sindaci*, seminario del 16 ottobre 2020, in studiodepoli.eu;
- DE POLI M., *Sana e prudente gestione delle imprese finanziarie*, in *Le clausole generali nel diritto dell'economia*, LENER R., SCIARRONE

ALIBRANDI A., RABITTI M., SARTORI F. (a cura di),
Giappichelli, Torino, 2024;

- DOLMETTA A.A., *A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1997, II;
- DOLMETTA A.A., *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Zanichelli, Bologna, 2013;
- DOLMETTA A.A., *Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021*, in *Dialoghi di diritto dell'Economia*, 2021;
- DOLMETTA A.A., *La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto d'impresa*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2023;
- ENRIQUES L. e GARGANTINI M., *Regolamentazione dei mercati finanziari, rating e regolamentazione del rating*, in *Banca Imp. Soc.*, 2010;
- FAUCEGLIA G., *Abusiva concessione di credito e legittimazione attiva del curatore: intervengono le Sezioni Unite*, in *Corr. Giur.*, 2006;
- FAVA, *Danno da abusiva concessione del credito e presupposto soggettivo del terzo-creditore. Una problematica ricostruzione delle tutele*, in *Dir. Fall.*, 2018;

- FEBBRAJO T., *La “nuova” responsabilità precontrattuale*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2011, II;
- FERRARI M., *Legittimazione del curatore per concessione abusiva del credito: plurioffensività dell'illecito al patrimonio e alla garanzia patrimoniale*, in *Corr. Giur.*, 2006;
- FERRI G., *Anticipazione bancaria*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1956;
- FERRI G., *La diligenza del banchiere*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1958, I;
- FERRI G. e LACITIGNOLA P., *Le agenzie di rating*, Il Mulino, Bologna, 2009;
- FERRI G. e LACITIGNOLA P., *Concorrenza e agenzie di rating: il dibattito economico*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2012;
- FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet giuridica, Torino, 2014;
- FERRO-LUZZI F., *Lo sconto bancario*, in *Le operazioni bancarie*, PORTALE (a cura di), CEDAM, tomo II, Milano, 1978;
- FERRO M., *Le insinuazioni al passivo. Manuale teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali*, CEDAM, Padova, 2010;

- FILIPELLI D., *Annullamento del contratto e cumulo con altri strumenti di tutela: ammissibile il cumulo tra azioni caducatorie e azioni risarcitorie?*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2018, VI;
- FORTUNATO S., *La concessione abusiva di credito dopo la riforma delle procedure concorsuali*, in *Il Fallimento*, 2009;
- FRANCESCHELLI R., *Imprese e imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1964, III;
- FRANCHINA A.G., *La responsabilità della banca per concessione «abusiva» di credito*, in *Dir. Fall.*, 1988, I;
- FRANZONI M., *L'illecito*, in *Tratt. Resp. Civ.*, Milano, 2010;
- FRANZONI M., *La responsabilità precontrattuale...è dunque contrattuale?*, in *Contratto e Impresa*, 2013;
- FRATIANNI M. e MARCHIONNE F., *Il ruolo delle banche nella crisi finanziaria dei subprime*, in *Economia Italiana*, 2009, I;
- FRIGENI C., *Segnalazioni presso le centrali rischi e tutela dell'interessato: profili evolutivi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2013;
- GABRIELLI A., *La legittimità della segnalazione a sofferenza: una analisi gius-economica*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2007, II;

- GAGGERO P., *Il trattamento dei dati personali nel settore bancario. Brevi note, in Contr. Impr. Europa*, 1998;
- GALGANO F., *Diritto privato*, CEDAM, Padova, 1981;
- GALGANO F., *Trattato di Diritto Civile*, Padova, 2015, II;
- GAMBARDELLA M., *La nuova disciplina della crisi d'impresa e il sistema del diritto penale fallimentare, in Cassazione Penale*, 2021, VI;
- GHIA L., *I contratti di finanziamento dell'impresa*, Giuffrè, Milano, vol. II, 2005;
- GIACOMELLI S., MOCETTI S., RODANO G., *Fallimenti d'impresa in epoca covid, in Banca d'Italia-Note Covid-19*, 2021;
- GIANGRANDE N., *Le conseguenze della guerra russo-ucraina sull'economia italiana. Un'analisi sui salari e sull'occupazione, in Moneta e Credito*, 2022, vol. LXXV, CCXCVIII;
- GIANNACCARI A., *La storia dei Big Data, tra riflessioni teoriche e primi casi applicativi in Mercato Conc. Reg.*, 2017;
- GOBIO CASALI P. e BINELLI M., *Concessione abusiva di credito e responsabilità della banca dopo il codice della crisi, in Dirittodellacrisi*, 2023;

- GORGONI M., *Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori*, in *La Responsabilità civile e previdenziale*, 2011;
- GRANATA E., *Rating e conflitti di interesse: alla ricerca di soluzioni*, in *Analisi Giur. Dell'Economia*, 2012;
- GRAZIANO N., *Il mutuo bancario*, Cedam, Padova, 2013;
- GRECO G., AMMANNATI L., *Il credit scoring "intelligente": esperienze, rischi e nuove regole*, in *Riv. Di diritto bancario*, 2023;
- GUIOTTO A., *Il finanziamento bancario e i rapporti tra banca e impresa*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2021;
- ILKINSON L., E FRIENDLY M., *The History of the Cluster Heat Map*, in *The American Statistician*, 2009;
- IMBRIANI C., SCANAGATTA G., *I vincoli finanziari delle imprese italiane in tempo di crisi. Banche, imprese, confidi, garanzie*, in *Riv. Ec. Del mezzogiorno*, 2012;
- INZITARI B., *Concessione abusiva del credito: irregolarità del fido, false informazioni e danni conseguenti alla lesione dell'autonomia contrattuale*, in *Dir. Banc.*, 1993;

- INZITARI B., *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, in INZITARI B. (a cura di), *Valutazione del danno e strumenti risarcitori*, Torino, Giappichelli, 2016;
- INZITARI B. e DEPETRIS F., *Abusiva concessione di credito, legittimazione del curatore, danno alla massa ed al soggetto finanziato*, in *Dir. Fall.*, 2018, II;
- INZITARI B., *L'azione di massa per abusiva concessione di credito nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Contratto e Impresa*, 2021;
- INZITARI B., *La responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso della concessione e rottura del credito*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2001;
- IRRERA M., *Il dilemma del buon banchiere nelle procedure di liquidazione d'impresa*, in *MF*, 2022;
- LAGENBUCHER K., *Consumer credit in the age of AI- Beyond Anti-Discrimination Law*, in *ECGI Working Paper n. 663/2022*, 2023;
- LA ROCCA, *Credito speciale e agevolato. Profili istituzionali*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 1983;
- LENOCI F. E PEOLA S., *Nuovo merito creditizio*, IPSOA, Milano, 2010;

- LENER R., LUCANTONI P., *Sostenibilità ESG e attività bancaria, in Banca, borsa, titoli di credito*, 2023, I;
- LEPRE A., *Brevi note sull'abusiva concessione del credito: tra contratto lecito ma illecito e contratto illecito ma efficace*, in *Le Nuove Leggi civ. comm.*, 2020;
- LEVI G., *L'abuso del diritto*, Giuffrè, Milano, 1993;
- LIACE G., *I contratti bancari*, CEDAM, Padova, 2002;
- LIACE G., *La responsabilità civile della banca*, Giuffrè, Milano, 2003;
- LIACE G., *Il credito al consumo*, Wolters Kluwers, Milano, 2022;
- LIACE G., *Il credito al consumo*, in *Trat. Di dir. Civ. e comm.*, MENGONI L. e SCHLESINGER P. (diretto da), Giuffrè, Milano, 2022;
- LIBERTINI, *Del mutuo*, in *Commentario al cod. civ. IV, artt. 1655-2059*, CEDAM, Padova;
- LIMENTANI R., *Ripresa: perchè non cresce anche il credito bancario?*, in *Amministrazione & Finanza*, 2018;

- LUPPI B., MARZO M., SCORCU A., *Basilea II e il rischio di insolvenza: un'analisi empirica*, in *Banca Impresa Società*, 2009;
- MACIARIELLO E., *La responsabilità da rating: analisi dell'articolo 35-bis del regolamento (CE) 1060/2009*, in *Banca Impr. Soc.*, 2018;
- MAFFEI ALBERTI A., *Il comportamento del finanziatore nella valutazione del merito creditizio*, in *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, CIAN G., TRABUCCHI A. (a cura di), CEDAM, Padova, 2023;
- MAFFEIS D., *Disciplina degli obblighi meramente informativi dell'intermediario finanziario*, in *Le Società*, 2020;
- MANENTE, *L'apertura di credito*, in *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, CUFFARO V. (diretto da), Bologna, 2005;
- MARINO R. e CARMINATI M., *La graduazione dei crediti prededucibili: un tentativo di sistematizzazione*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2017, V;
- MARTORANO F.S., *Segnalazione in centrale rischi e violazione della privacy: gli strumenti di tutela interinale dopo il d.lgs. 150/2011*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2014;
- MASSAROTTO G., *Il "rating" di legalità delle imprese*, in *Concorrenza e mercato*, 2016;

- MATTASSOGLIO F., *La valutazione “innovativa” del merito creditizio del consumatore e le sfide per il regolatore*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2020;
- MAYER SCHONBERGER V. e CUKIER K., *Big Data*, Milano, 2013;
- MAZZEO M., *La verifica del merito creditizio*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2010;
- MEDUGNO V. e ALAIO E., *Le Linee guida EBA sull’origination e il monitoring e la concessione abusiva di credito*, in *Amministrazione & Finanza*, 2021;
- MENGONI L., *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Scritti II*, NICOLUSSI A., CASTRONOVO C. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2011;
- MERUSI F., *Art. 47 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione. Rapporti economici*, vol. III, *Artt. 45-47*, BRANCA G. (a cura di), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1980;
- MEZZANOTTE F., *Centrale rischi private e “diritto di preavviso” della segnalazione*, in *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2017, II;

- MINERVINI E., *L'arbitro bancario finanziario ed il prefetto*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013;
- MIRONE A., *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2010, V;
- MIRONE A., *La "rilevanza del tempo" nella disciplina dei rapporti bancari di durata*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2016, I;
- MODICA L., *Concessione "abusiva" di credito ai consumatori*, in *Contratto e impresa*, 2012;
- MODICA L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Jovene, Napoli, 2012;
- MODICA L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Europa e diritto privato*, 2009;
- MODICA L., *Concessione "abusiva" di credito ai consumatori*, in *Contratto e Impresa*, 2012;
- MOLLE G., *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civ. e comm.*, in CICU A., MESSINEO F. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1973, II;
- MOLLE G., *Manuale di diritto bancario*, Giuffrè Editore, Milano, 1987, III;

- MOLLE G. e DESIDERIO L., *Manuale di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria*, Giuffrè, Milano, 2005;
- MONTINARO R., *Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2015;
- MORERA U., *La centralizzazione dei rischi di credito: profili giuridici*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;
- MYERS S.C., *Determinants of Corporate Borrowing*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 5, 1977;
- NANNI L., *Abuso della banca nella concessione di credito ad impresa insolvente*, in *Fall.*, 1996;
- NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio. Il comportamento del creditore*, in *Trat. Di dir. Civ. e Comm.*, CICU-MESSINEO (a cura di), Giuffrè, Milano, tomo I, vol. XVI, p. 1974;
- NIGRO A., *La responsabilità della banca per concessione abusiva di credito*, in *Giur. Comm.*, 1978, I;
- NIGRO A., *“Privatizzazione” delle procedure concorsuali e ruolo delle banche*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2006, I;

- NIGRO A., *La responsabilità della banca nell'erogazione del credito*, in *Società*, 2007;
- NIGRO A., *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese "in crisi"*, in *Giur. Comm.*, 2011;
- NIGRO A., e VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Il Mulino, Bologna, 2017;
- O. BAR-GILL, *The law, economics and psychology of subprime mortgage contracts*, in *Cornell Law Review*, 2009;
- ORICCHIO G., *Basilea 2 e la meritocrazia del credito*, in *Economia dei servizi*, 2007;
- ORLANDI M., *L'analisi e la diagnosi del merito di credito di un'impresa non finanziaria*, in *Amministrazione & Finanza*, 2024;
- PACILEO F., *Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella "mala gestio" degli amministratori*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, 2018, II;
- PACILEO F., *Concessione "abusiva" di credito e "sana e prudente gestione": linee-guida giurisprudenziali*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*;

- PACCES A.M., ROMANO A., TROISI A., *Agenzie di rating e responsabilità civile: una soluzione contrattuale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2014;
- PAGLIANTINI S., *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Fondazione italiana del notariato*, 2014;
- PAGNI I., *La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela*, in *Soc.*, 2007;
- PAGNI I., *Le azioni di massa e la sostituzione del curatore ai creditori*, in *Fall.*, 2007;
- PANZANI L., *Creditori privilegiati, creditori chirografari e classi nel concordato preventivo*, in *Crisi d'impresa*, BOZZA G. e DI MARZIO F. (a cura di), CEDAM, Padova, 2010;
- PANZERI M., *Basilea 2: per le imprese è già tempo di prepararsi*, in *PMI*, 2004;
- PASQUALE F., *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, 2016;
- PASQUARIELLO F., *Sulla segnalazione a sofferenza alla centrale dei rischi*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, II, 2014;

- PATRONI GRIFFI U., *I covenant finanziari. Note introduttive*, in *Rivista di diritto societario*, 2009;
- PATTI G. e PATTI S., *Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt 1337-1342*, Milano, 1993;
- PELLECCCHIA E., *La direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2016;
- PELLECCCHIA E., *L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla "contrattazione con l'insolvente"*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2014;
- PELLEGRINO S., *Le disposizioni attuative in materia di credito al consumo*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2011;
- PELLEGRINO S., *Le nuove regole sui contratti di credito ai consumatori*, in *Obbligazioni e contratti*, 2011;
- PELUSO M., *I covenant nei contratti di finanziamento. Profili introduttivi*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 2011;
- PENNISI R., *La responsabilità della banca nell'esercizio del controllo in forza di covenants finanziari*, in *Rivista di diritto soc.*, 2009;

- PERRINO M., *Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *Corr. Giur.*, V, 2019;
- PIEPOLI G., *Sovraindebitamento e credito responsabile*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2013;
- PIEPOLI G., *Profili civilistici dei covenants*, in *Banca, borsa Tit. Cred.*, 2009, I;
- PERASSI M., *Lo sconto*, in *Trat. Dir. Comm.*, COTTINO G. (diretto da), CEDAM, Padova, vol. VI, 2001;
- PISCITELLO P., *Piani di risanamento e posizione delle banche*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2007, I;
- PITTALUGA L., *Una nuova frontiera per le procedure di gestione della crisi d'impresa. La c.d. nuova finanza in prededuzione*, in *Il nuovo Diritto delle Società*, 2014, VIII;
- PIZZUTI F.R., RAITANO M., TRABUCCO D., *Gli strumenti economico-finanziari dell'Unione europea per fronteggiare le conseguenze della pandemia causata dal Covid-19: un rafforzamento dell'ordo neoliberista con ripercussioni "silenti" sulla riforma di stato e sulla tenuta dell'ordinamento comunitario. Verso un'Europa a "due velocità"?*, in *Diritto Pubblico Europeo-Rassegna online*, 2020;

- P.M. SCHWARTZ, *Where do we go from here: The battle against predatory subprime lending*, in *Brooklyn Journal of Corporate, Financial and Commercial Law*, 2008;
- POLETTI D., *La responsabilità della banca per diniego del credito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2014;
- PORCELLI G., *L'apertura di credito bancario*, in *Contratti bancari*, CAPOBIANCO E., (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021;
- PORZIO M., *I contratti delle banche*, in *Trattato di dir. Priv.*, RESCIGNO P. (diretto da), UTET, Torino, vol. XII, 1995;
- PORZIO, *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto priv.*, RESCIGNO P. (a cura di), vol. XII, Utet giuridica, Torino, 1997;
- PRESTI G., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *La riforma della legge fallimentare*, AMBROSINI S. (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2006;
- QUATTROCCHIO L., *I finanziamenti all'impresa in crisi*, in *Sovraindebitamento del consumatore e crisi d'impresa*, CRACOLICI C., CURLETTI A., GARDELLA TEDESCHI B. (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021;

- RABITTI M. e SCIARRONE ALIBRANDI A., *RegTech e SupTech, RegTech e SupTech, in Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, PAJNO A., DONATI F., PERRUCCI F. (a cura di), *Proprietà intellettuale, società e finanza*, 2022;
- RABITTI M., *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Riv. Di diritto bancario*, 2023;
- RAFFAELE M., *Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa*, in *Corriere Tributario*, 2005;
- RANI S.A., *La responsabilità precontrattuale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1974, II;
- RASCIO, *La legittimazione attiva alle azioni risarcitorie del curatore nel fallimento*, in *Giur. Comm.*, 2013, I;
- REBECCA G., RONCATO M.E., SPEROTTI G., *Il riparto nelle procedure concorsuali*, Wolters Kluwer, 2021;
- Relazione al Congresso degli USA della *Federal Trade Commission*, *Credit Based Insurance Scores: impacts on customers of automobile insurance*, luglio 2007;
- RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, *Riv. Dir. Civ.*, 1965, I;
- RESCIGNO P., *L'abuso del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1998;

- RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005;
- RESTA G. e ZENOZENCOVICH V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 2018;
- RICCI E.F., *Lezioni su fallimento*, Giuffrè, Milano, 1997, II;
- RIMINI E., *Il controllo contrattuale*, Giuffrè, Milano, 2002;
- RINALDI P., *Il fallimento su credito deteriorato*, in *I finanziamenti al debitore e le crisi*, AA.VV, Walters Kluwer, 2021;
- RODOTA' S., *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, in *Riv. crit. Dir. Priv.*, 1997;
- ROPPO V., *Il Contratto*, CEDAM, Milano, 2011, II ed.;
- ROPPO V., *Responsabilità delle banche nell'insolvenza dell'impresa*, in *Il Fall.*, 1997;
- ROPPO V., *Diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2018, VI ed.;
- ROSSI G., *Il credito al consumo*, CEDAM, Padova, 2017;
- ROSSI G., *Il credito al consumo: dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2017;

- ROSSI A., *Profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I "riflessi" su alcune problematiche in campo societario*, in *Rivista italiana di Diritto Penale e Processuale*, 2019, III;
- RUMI T., *Merito creditizio e formalismo contrattuale nella disciplina del Decreto Liquidità*, in *I Contratti*, 2020;
- RUSSO B., *Sulla qualificazione imprenditoriale dell'attività bancaria*, Giuffrè, Milano, 2004;
- SABBATELLI I., *Educazione finanziaria e credito responsabile*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 2016, I;
- SALERNO F., *La violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio: effetti (anche) civilistici*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, I;
- SAMBRI S.M., *Project financing*, CEDAM, Padova, 2012;
- SANGIOVANNI V., *Contratto di mutuo e consegna del bene*, in *Contratti*, 2010;
- SAPONARO M., *Il danno da rating: se e come le agenzie sono tenute a rispondere. Il commento*, in *Danno e Responsabilità*, 2013;

- SARTORI F., *Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della "sana e prudente gestione"*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2016, I;
- SARTORI F., *Deviazioni del bancario e dissociazione dei formanti: a proposito del diritto al credito*, in *Giust. Civ.*, 2015;
- SCANO A.D., *"I covenant nei contratti di finanziamento all'impresa: garanzie o strumenti atipici di conservazione della garanzia patrimoniale?"*, in *AA. VV. Le operazioni di finanziamento alle imprese*, Torino, 2010;
- SCARANO A., *Quel pasticciaccio brutto del rating sovrano*, in *Analisi giuridica dell'Economia*, 2012;
- SCIARRONE ALIBRANDI A., *Centrale dei rischi creditizi e normativa di privacy: informazione e controlli dell'interessato*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2003, I;
- SCIARRONE ALIBRANDI A. e MALVAGNA U., *I crediti deteriorati tra stabilità finanziaria e "non esclusione" sociale. Verso la sostenibilità dell'ecosistema del credito*, in *Analisi giur. Econ.*, 2020;
- SCODITTI E., *Regole di validità e principio di correttezza nei contratti del consumatore*, in *Riv. Di Dir. Civ.*, 2006;
- SCONAMIGLIO R., *Dei contratti in generale*, in *Commentario del Codice Civile*, SCIALOJA A. e BRANCA G. (a cura di), Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1970;

- SCONAMIGLIO C., *Sulla responsabilità dell'impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status*, in *Giur.it.*, 1995, IV;
- SCOZZAFAVA T.O., voce *Onere*, in *Enciclopedia del diritto*, XXX, 1980;
- SEMERARO M., *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, in *Rivista di diritto civile*, 2021;
- SEMERARO M., *Fattori di sostenibilità ambientale e politiche creditizie: rischio climatico e accesso al credito*, in *Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, 2021;
- SEPE M., *Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario*, in *Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, 2021;
- SIMIONATO A., *Prime note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, DE CRISTOFARO G. (a cura di), Torino, 2009;
- SIRENA P., FARACE D., *I contratti bancari del consumatore*, in *I contratti bancari*, CAPOBIANCO E. (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021, II;

- SPADARO M., *Il curatore e l'azione per abusiva concessione di credito, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2023;
- SPINELLI M.e GENTILE G., *Diritto bancario*, CEDAM, Padova, 1991, II;
- SPIOTTA M. *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Milano, Giuffrè, 2017;
- SPIOTTA M., “Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”: osservazioni sulla concessione abusiva di credito, in *Giur. Italiana*, 2018;
- STANGHELLINI L., *La crisi d'impresa fra diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2007;
- STOLFI G., *Il principio di buona fede*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I;
- TAGNANI S. e VOLPI G., *Concessione ed interruzione abusiva del credito: nuovi profili di responsabilità della banca nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Contratto e impresa*, 2020;
- TARZIA G., *La Cassazione torna sul tema dell'azione risarcitoria per “concessione abusiva di credito” che abbia ritardato la dichiarazione di fallimento*, in *Il Fallimento*, 2017;
- TATARANO M., *Il mutuo bancario, in I contratti bancari*, CAPOBIANCO E., (a cura di), Wolters Kluwer, Milano, 2021;

- TERRANOVA G., *La struttura delle situazioni soggettive. Contributo ad una semantica dell'obbligo*, in *Europa e diritto privato*, 2002, I;
- TERRANOVA G., *Abusiva concessione di credito: elementi costitutivi e necessaria incolpevole ignoranza del terzo danneggiato. Commento a Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11695*, in *Ius Societario*, 2019;
- TETI R., *Il mutuo*, in *Trattato di diritto privato*, vol. IV, RESCIGNO P. (a cura di), UTET giuridica, Torino, 1985;
- TETI R., *Dell'apertura di credito bancario, artt. 1842-1845 c.c.*, in *Comm. Cod. civ.*, BUSNELLI F. (diretto da), Giuffrè, Milano, 2005;
- THOBANI S., *La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo sfruttamento economico dei diritti della personalità*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2016;
- TOMA G., *Credito bancario e garanzie: come regolarsi?*, in *PMI*, 2017;
- TOMMASI S., *Unione europea e contratti di credito relativi ad immobili residenziali*, in *I Contratti*, 2011;
- TOMA G., *Credito bancario e garanzie: come regolarsi?*, in *PMI*, 2017;
- TORRENTE A. e SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023;

- TRAPANI F., *Riflessioni sulla verifica del merito creditizio dei soci di banche cooperative*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2023, V;
- TREQUATTRINI L., *Vigilanza informativa*, in *La Nuova legge bancaria, Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione*. Commentario a cura di FERRO-LUZZI P. e CASTALDI G., Milano, II, 1996;
- JORIO A., *Concessione abusiva di credito, fallimento, responsabilità della banca e legittimazione del curatore*, in *Giur. Comm.*, 2018, II;
- VALZER A., *La disciplina del credito ai consumatori per l'acquisto di immobili residenziali. Un approccio critic*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2021;
- VATTERMOLI D., *I crediti subordinati e concorso fra creditori*, Giuffrè, Milano, 2012;
- VELLA F., *Segnalazione di crediti in "sofferenza" alla Centrale dei rischi e responsabilità della banca*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 1997, II;
- VERNA G., *Principi generali e trasformazione omogenea evolutiva delle società*, in *Riv. Dottori comm.*, 2012, IV;
- VICARI A., *I finanziamenti delle banche a fini ristrutturativi*, in *Giur. Comm.*, 2008, I;

- VICARI A., *Amministratori di banche e gestione dei crediti*, in *Giur. Comm.*, 2018, IV;
- VISCUSI A., *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2004, II;
- VISINTINI G., *Trattato della responsabilità contrattuale. Volume 1, Inadempimento e rimedi*, CEDAM, Milano, 2009;
- VITERBO F.G., *Consulenza in materia di investimenti (servizio ed attività di)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. comm.*, VI ed., Torino, 2012;
- VITO RUSSO T., *Valutazione ingannevole del merito creditizio e intervento perequativo del giudice nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Contratto e impresa*, 2020;
- VOLPE F., *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2000;
- T.J. ZYWICKI e J.D. ADAMSON, *The law and economics of supprime lending*, in *University of Colorado Law Review*, 2009;
- ZITO M., *Doveri informativi nella prestazione di servizi finanziari: l'intermediario non è responsabile per ciò che non era prevedibile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015;

